

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO
FORENSE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2026, N. 137, RECANTE
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 28 luglio 2026, n. 137, che ha delegato il Governo ad adottare *«uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense»*, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense. La scadenza della delega è fissata nei sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 137 e dunque al 16 febbraio 2027 ed i principi e criteri direttivi sono dettati dal suo articolo 2, comma 1, lettere da a) a cc).

Il decreto sostituisce la disciplina recata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, di cui conserva l'impianto generale, e la aggiorna secondo le linee indicate dalla legge di delega: il rafforzamento della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato e del segreto professionale; la definizione delle attività riservate; il ripristino del giuramento; la disciplina del compenso e delle forme di esercizio della professione, individuale, associata, in rete e societaria; la regolazione della monocommittenza e della collaborazione continuativa; il riordino della formazione, dell'accesso alla professione, degli organi forensi e del procedimento disciplinare.

Lo schema si articola in sei titoli. Il titolo I reca le disposizioni generali ed è suddiviso in tre capi, dedicati ai principi generali (articoli da 1 a 12), alle modalità di svolgimento della professione (articoli da 13 a 19) e alla formazione e all'aggiornamento professionale (articoli da 20 a 25). Il titolo II disciplina gli albi, gli elenchi e i registri, il titolo III gli organi e le funzioni degli ordini e del Consiglio nazionale forense, il titolo IV l'accesso alla professione, con il tirocinio e l'esame di Stato, il titolo V il procedimento disciplinare e il titolo VI le disposizioni transitorie e finali.

Titolo I – Disposizioni generali



Il titolo I raccoglie le disposizioni che definiscono la posizione dell'avvocato nell'ordinamento, le regole generali di esercizio della professione, individuale e collettivo, e i principi della formazione. Si articola in tre capi, per un totale di venticinque articoli.

CAPO I – Principi generali (articoli da 1 a 12)

Il capo I enuncia i principi dell'ordinamento forense e disciplina gli istituti che qualificano l'esercizio della professione: libertà e indipendenza, attività riservate, giuramento, tirocinio, segreto professionale, deontologia, assicurazione, pubblicità, compenso e mandato.

Articolo 1 (Libertà e indipendenza dell'avvocato)

L'articolo dà attuazione all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), della legge di delega, che chiede di garantire *«la libertà e l'indipendenza dell'avvocato»* e di riconoscere *«il ruolo fondamentale dell'avvocato nel garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia»*.

Il comma 1 afferma che la professione di avvocato è libera e indipendente e colloca l'avvocato tra i soggetti che partecipano alla realizzazione del giusto processo e alla difesa dei diritti e delle libertà, concorrendo al rispetto dei principi dello Stato di diritto e alla corretta amministrazione della giustizia. Il comma 2 impegna l'ordinamento a tutelare l'avvocato e a consentirne l'attività in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché della dignità sociale della professione, secondo quanto richiesto dal numero 2) della medesima lettera a), che chiede di riconoscere *«la dignità sociale della professione»*.

Rispetto alla legge n. 247 del 2012, che enuncia l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati tra le finalità dell'ordinamento forense (articolo 1, comma 2, lettera b)), la disposizione eleva la libertà e l'indipendenza a principio di apertura del decreto e ne esplicita il collegamento con lo Stato di diritto.

Articolo 2 (Disciplina dell'ordinamento forense)

L'articolo riproduce, con adattamenti, l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2012 e attua l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge di delega, secondo il quale la disciplina dei principi generali deve regolamentare l'organizzazione e l'esercizio della professione *«al fine di assicurare l'idoneità professionale degli avvocati e di tutelare l'affidamento della collettività e degli assistiti»*.



Il comma 1 individua l'oggetto del decreto, che disciplina la professione di avvocato nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali. Il comma 2 enuncia le finalità dell'ordinamento forense: regolamentare l'organizzazione e l'esercizio della professione, assicurando l'idoneità professionale degli iscritti; tutelare l'affidamento della collettività e degli assistiti, prescrivendo la correttezza dei comportamenti e la cura della qualità della prestazione; promuovere l'accesso alla professione, in particolare delle giovani generazioni, secondo criteri di merito. La finalità di garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia, già contenuta nella lettera b) dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 247 del 2012, trova collocazione nell'articolo 1.

Articolo 3 (Diritti, doveri e ruolo dell'avvocato)

L'articolo definisce la posizione dell'avvocato nell'ordinamento, riprendendo gli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2012, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge di delega.

Il comma 1 qualifica l'avvocato come libero professionista che svolge in libertà, autonomia e indipendenza le attività di cui all'articolo 4. Il comma 2 gli affida la garanzia dell'effettività della tutela dei diritti e il comma 3 afferma che egli svolge le proprie funzioni senza limitazioni e condizionamenti. Il comma 4 riconosce il diritto a un compenso equo, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con la disciplina del compenso di cui all'articolo 11 e con l'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge di delega. Il comma 6 riproduce i canoni di esercizio della professione già enunciati dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2012 e il comma 7 conferma l'obbligo di prestare la difesa d'ufficio e il patrocinio in favore dei non abbienti. Il comma 5 prevede che le istituzioni forensi partecipino e intervengano con diritto di voto a tutte le funzioni degli organi centrali e locali di gestione dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 4 (Attività professionali dell'avvocato)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4) e 5), della legge di delega, che chiede di definire le attività professionali riservate agli iscritti nell'albo, di sanzionare con la nullità i corrispettivi pattuiti in favore di non iscritti per attività di consulenza connesse all'attività giurisdizionale e di limitare l'uso del titolo di avvocato.

Il comma 1 riproduce l'articolo 2, comma 3, della legge n. 247 del 2012 quanto ai requisiti di iscrizione nell'albo circondariale, alla facoltà di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali e all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; conserva



l'iscrizione senza esame per chi ha cessato le funzioni di magistrato o di avvocato dello Stato, compreso il magistrato tributario in possesso della laurea in giurisprudenza, secondo la modifica introdotta nella legge n. 247 del 2012 dall'articolo 2, comma 15, del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149, purché non sia incorso in provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonimento, salva in caso di censura la riabilitazione, e per i professori universitari di ruolo, con la precisazione che l'iscritto proveniente dalla magistratura o dall'Avvocatura dello Stato, nei tre anni successivi, non può esercitare la professione nel distretto nel quale ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni.

Il comma 2 sancisce la soggezione dell'avvocato alla legge ed alle regole deontologiche.

Il comma 3 riproduce testualmente il numero 3.1) del criterio, riservando all'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice.

Il comma 4 attua il numero 3.2), attribuendo alla competenza degli avvocati, fuori dei casi di competenze riconosciute dalla legge ad altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato e connessa all'attività giurisdizionale, secondo le condizioni poste dal criterio. **La norma, in continuità con l'attuale disciplina, fa salve le competenze individuate dalle normative di settore che regolano le altre professioni e che consentono l'attività di consulenza legale, quando non connessa all'attività giurisdizionale, anche a professionisti che hanno altre competenze.**

Il comma 5 attua il numero 3.3) della delega, consentendo lo svolgimento di tali attività nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del committente, delle società del medesimo gruppo e, per gli enti esponenziali, degli associati.

Il comma 6 dispone, in attuazione del numero 4), la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto corrispettivi in favore di non iscritti per attività di consulenza e assistenza legale connesse all'attività giurisdizionale.

Il comma 7, secondo quanto previsto dal medesimo numero 4), rimette alla legge la determinazione delle ipotesi in cui specifici atti sono nulli o annullabili se compiuti senza assistenza legale.



I commi 8 e 9 attuano il numero 5), limitando l'uso del titolo agli iscritti, anche pregressi, e agli avvocati dello Stato e vietandolo a chi sia stato radiato o abbia perduto i requisiti per l'iscrizione.

Articolo 5 (Il giuramento dell'avvocato)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 6), della legge di delega, che chiede di ripristinare *«l'istituto del giuramento dell'avvocato»*. L'impegno solenne previsto dall'articolo 8 della legge n. 247 del 2012 è sostituito dal giuramento, prestato dinanzi al consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta; la formula conserva i contenuti di quella vigente, con la sostituzione delle parole *«mi impegno ad osservare»* con *«giuro di osservare»*.

Articolo 6 (Principi generali in materia di svolgimento del tirocinio)

L'articolo anticipa, tra i principi generali, la disciplina del tirocinio, dettata in modo analitico dal titolo IV, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera aa), numeri 1) e 2), della legge di delega.

Il comma 1 definisce il tirocinio come formazione a contenuto teorico e pratico finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio della professione e per la gestione di uno studio legale, nonché all'apprendimento e al rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche.

Il comma 2 ne individua le due componenti: la pratica presso lo studio di un avvocato, secondo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, e la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a dodici mesi, conformemente al numero 2) del criterio, di corsi di formazione di indirizzo professionale secondo quanto previsto dal titolo IV.

Il comma 3 esclude modalità di tirocinio diverse o equipollenti, salvo quanto previsto dall'articolo 65, e il comma 4 assoggetta i praticanti alle stesse regole deontologiche degli avvocati e alla responsabilità disciplinare; l'articolo 42 della legge n. 247 del 2012 richiama anche gli stessi doveri degli avvocati.

Articolo 7 (Segreto professionale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge di delega, che chiede di *«rafforzare la disciplina del segreto professionale, garantendone l'inviolabilità e l'indisponibilità»*. Rispetto all'articolo 6 della legge n. 247 del 2012, i cui contenuti sono integralmente conservati nei commi 2, 5, 6 e 8, la disposizione afferma che il diritto dell'assistito e dell'avvocato al segreto professionale è inviolabile, salvo quanto previsto dal comma 4 (comma 1), e dichiara il segreto



indisponibile in apertura del comma 4, che disciplina i casi in cui l'avvocato può derogarvi; ne estende espressamente la tutela a qualsiasi supporto, materiale o immateriale (comma 3), e ne estende l'obbligo agli associati, ai soci e ai componenti della rete, nonché agli avvocati che condividono i locali in cui esercitano la professione (comma 7). Il comma 4 individua in modo tassativo le ipotesi nelle quali la divulgazione è consentita — difesa, quando indispensabile alla tutela o all'esercizio di un diritto, prevenzione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza, controversia tra avvocato e cliente, procedimento disciplinare — e la limita a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. Il comma 8 qualifica come illecito disciplinare la violazione degli obblighi previsti dall'articolo e come giusta causa di scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza la violazione da parte dei dipendenti e collaboratori.

Articolo 8 (Deontologia)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge di delega, secondo il quale il Consiglio nazionale forense, *«sentiti gli ordini circondariali, emani e aggiorni periodicamente il codice deontologico e ne curi la diffusione»*. Il comma 1 impone all'avvocato e al praticante di esercitare la professione uniformandosi al codice deontologico; il comma 2 ne attribuisce l'emanazione e l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, al Consiglio nazionale forense, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, che ne cura la pubblicazione e la diffusione. Il comma 3 ne definisce il contenuto, estendendolo, rispetto all'articolo 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, ai rapporti con gli organi di comunicazione e di stampa, e conferma il principio della tipizzazione della condotta e dell'indicazione della sanzione applicabile. Il comma 4 conferma l'entrata in vigore del codice decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 9 (Assicurazione per la responsabilità civile)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge di delega, che chiede di *«stabilire l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione»* e di prevedere che le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza *«siano stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense»*.

Il comma 1 conferma l'obbligo, già posto dall'articolo 12 della legge n. 247 del 2012, a carico dell'avvocato, dell'associazione e della società fra professionisti, anche per il tramite di convenzioni stipulate dal Consiglio nazionale forense, dagli ordini territoriali, dalle associazioni e dagli enti previdenziali forensi, con copertura estesa alla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito. L'avvocato comunica gli estremi della polizza, e ogni successiva variazione, al consiglio dell'ordine e, ove richiesto, al cliente. Il comma 2 rimette al



Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, la fissazione e l'aggiornamento quinquennale delle condizioni essenziali e dei massimali minimi.

Articolo 10 (Informazioni sull'esercizio della professione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge di delega, secondo il quale la pubblicità sull'esercizio della professione deve essere disciplinata *«in modo idoneo a tutelare l'affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale»*. La disposizione riprende l'articolo 10 della legge n. 247 del 2012 e ne esplicita le finalità: la pubblicità informativa è consentita a tutela dell'affidamento della collettività (comma 1) e le informazioni diffuse con qualunque mezzo devono rispettare i principi di indipendenza, dignità e integrità della professione e il segreto professionale ed essere trasparenti, veritieri e corrette (comma 2), nonché limitate alla natura e ai contenuti dell'obbligazione professionale (comma 3). Il comma 4 conferma che l'inosservanza delle disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Articolo 11 (Compenso per l'attività professionale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera g), numeri da 1) a 5), della legge di delega e sostituisce l'articolo 13 della legge n. 247 del 2012.

I commi 1 e 2 attuano il numero 1), che chiede di *«prevedere la libera pattuizione tra le parti, salvi i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso»*: il compenso è pattuito per iscritto al conferimento dell'incarico, deve essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione e può essere determinato secondo le diverse modalità indicate; l'incarico può essere svolto a titolo gratuito. Il comma 3 consente la pattuizione di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi, *«fermo restando il divieto stabilito dall'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile»*, e conferma il divieto del patto di quota lite già previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge n. 247 del 2012. Il comma 4 riprende, come l'articolo 13, comma 5, della legge n. 247 del 2012, gli obblighi informativi verso il cliente, compresa la comunicazione in forma scritta della prevedibile misura del costo della prestazione.

I commi 5 e 6 attuano il numero 2): i parametri per il calcolo del compenso sono adottati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, e si applicano in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale, nei casi di liquidazione giudiziale e nelle prestazioni rese nell'interesse di terzi o d'ufficio. Il comma 7 attua il numero 3), introducendo la solidarietà delle parti di un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo nel pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli



avvocati costituiti che vi hanno prestato la loro attività e risultano ancora creditori, salvo diverso accordo. Il comma 8 attua il numero 5) sul rimborso delle spese sostenute e anticipate e delle spese forfetarie. I commi 9 e 10 riprendono il tentativo di conciliazione e il parere di congruità del consiglio dell'ordine e, in attuazione del numero 4), che chiede di valutare la razionalizzazione della disciplina del parere *«al fine di agevolare il recupero dei crediti professionali»*, prevedono che, in caso di rilascio del parere, possa essere concessa l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

Articolo 12 (Mandato professionale, sostituzioni e collaborazioni)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge di delega, che chiede di prevedere la personalità dell'incarico anche se conferito all'avvocato componente di un'associazione, di una rete o di una società professionale, la responsabilità personale illimitata dell'avvocato, solidale con la società di appartenenza, e la facoltà di farsi sostituire da un altro avvocato o da un praticante abilitato *«mediante conferimento di una delega anche in forma verbale»*. La disposizione riproduce l'articolo 14 della legge n. 247 del 2012, integrandolo con la previsione della delega verbale al praticante abilitato e confermando la libertà di accettare, rifiutare e recedere dall'incarico, la responsabilità personale dell'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare e la facoltà di nominare sostituti stabili presso gli uffici giudiziari.

CAPO II – Modalità di svolgimento della professione (articoli da 13 a 19)

Il capo II disciplina le forme di esercizio della professione, individuale e collettivo, e i rapporti di lavoro autonomo tra avvocati: associazioni professionali, reti tra avvocati e multidisciplinari, società tra avvocati, conferimento dell'incarico da parte di un terzo, monocommittenza e collaborazione continuativa. Si tratta in larga parte di materie nuove o profondamente innovate rispetto alla legge n. 247 del 2012.

Articolo 13 (L'attività professionale dell'avvocato)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 1) e 2), della legge di delega. La professione può essere esercitata in forma individuale o mediante la partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali, anche plurime (commi 1 e 2); le prestazioni rese in tali forme valgono ai fini dell'accesso all'albo speciale per le giurisdizioni superiori, del titolo di avvocato specialista e di ogni altro elenco o albo che richieda una previa esperienza professionale. L'incarico è sempre conferito all'avvocato in via personale (comma 3) e la partecipazione alle forme collettive si svolge con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e



dell'indipendenza dell'avvocato, a pena di nullità di ogni patto contrario (comma 4), secondo quanto prescritto dal numero 2) del criterio.

Articolo 14 (L'associazione professionale forense)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 3), 4) e 5), della legge di delega e sostituisce l'articolo 4 della legge n. 247 del 2012. L'associazione può comprendere altri liberi professionisti iscritti in albi, ma ha natura forense solo se vi partecipano almeno due avvocati e se gli avvocati costituiscono la maggioranza degli associati (commi 1 e 3), in attuazione del numero 4). Il comma 2 attua il numero 3), consentendo a ciascun associato indicato nella procura alle liti di stare in giudizio, anche disgiuntamente, per conto dell'associazione. I commi 4 e 5 disciplinano l'iscrizione nell'elenco tenuto dal consiglio dell'ordine, la sede e gli elementi essenziali del contratto associativo, in attuazione del numero 5). I commi 6 e 7 regolano l'esclusione dell'associato, con un tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al consiglio dell'ordine prima del ricorso al tribunale; i commi 8 e 9 confermano l'associazione in partecipazione e gli obblighi previdenziali; il comma 10 fissa in un anno il termine per l'adeguamento dei contratti associativi.

Articolo 15 (Reti tra avvocati e reti multidisciplinari)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 6) e 7), della legge di delega e introduce nell'ordinamento forense la disciplina delle reti, che la legge n. 247 del 2012 non contempla. La professione può essere esercitata con la partecipazione a contratti di rete tra avvocati o multidisciplinari, ai quali devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo; solo in tal caso il contratto può avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense (commi 1 e 7). I contratti sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo (comma 2); la rete dotata di organo comune e di fondo patrimoniale acquista soggettività giuridica se il contratto è stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata (comma 3), in attuazione del numero 7). Restano fermi la personalità dell'incarico e l'indipendenza dell'avvocato (comma 4); le reti possono concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati e ad esse si applica, in quanto compatibile, la disciplina generale del contratto di rete (commi 8 e 9).

Articolo 16 (Esercizio della professione forense in forma societaria)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri da 8) a 13), della legge di delega e sostituisce l'articolo 4-bis della legge n. 247 del 2012. L'esercizio in forma societaria è consentito a società di persone, di capitali e cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo, con divieto di partecipazione tramite società fiduciarie, trust o interposta persona. Presso la sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica relativa alla compagine sociale. In



attuazione del numero 9), i soci titolari di almeno due terzi del capitale sociale, del diritto di partecipazione agli utili e dei diritti di voto devono essere avvocati iscritti all'albo, e il venir meno della condizione, se non sanato entro sei mesi, comporta lo scioglimento della società e la sua cancellazione dall'albo; possono partecipare anche professionisti iscritti in albi di altre professioni e i soci non professionisti sono ammessi soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e la maggioranza dell'organo di gestione è composta da soci avvocati, secondo il numero 10). La partecipazione agli utili è determinata secondo criteri di proporzionalità per le attività prestate a favore del socio non professionista, con facoltà di riconoscere ai soci non professionisti, per le altre attività, una quota maggiore entro il limite del 33 per cento di quella spettante ai soci professionisti.

La disposizione conferma il principio della personalità della prestazione, affida al cliente la designazione del socio professionista, o in mancanza impone la comunicazione scritta del nominativo, in attuazione del numero 12), e mantiene la responsabilità, anche disciplinare, del professionista che ha eseguito la prestazione, nonché l'assoggettamento della società al codice deontologico e alla competenza dei consigli distrettuali di disciplina. In attuazione del numero 11), vieta alla società di prestare attività in misura prevalente a favore dei soci non professionisti o di soggetti ad essi collegati e presume la prevalenza oltre un terzo dei ricavi; vieta al socio non professionista di esercitare un'influenza dominante o comunque determinante sull'autonomia dei soci professionisti. In attuazione del numero 13), gli avvocati possono partecipare alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attività di consulenza. Le società sono tenute a stipulare una polizza per la responsabilità civile verso i clienti e ad applicare, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA, la maggiorazione relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, da riversare annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, che ne disciplina con regolamento termini, modalità e sanzioni, come già prevedono i commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 4-bis della legge n. 247 del 2012. È previsto un termine di un anno per l'adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti.

Articolo 17 (Conferimento dell'incarico da parte di un terzo)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge di delega e introduce una disciplina senza precedenti nella legge n. 247 del 2012. L'incarico è conferito di regola dalla parte assistita; quando è conferito da un terzo, deve essere svolto «*nell'interesse esclusivo del soggetto patrocinato*» e può essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita, senza pregiudizio per l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato, secondo quanto prescritto dai numeri 1) e 2) del criterio.



Articolo 18 (Monocommittenza)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge di delega, che chiede di prevedere, *«nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di lavoro»*, una disciplina organica della professione resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro del singolo professionista con salvaguardia della sua autonomia e indipendenza.

L'avvocato può esercitare la professione in regime di monocommittenza in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati (comma 1). La prestazione, resa senza vincolo di subordinazione, continuativa ed esclusiva, ha natura di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile (comma 2). Il contratto indica la durata, il compenso e i criteri per determinarlo, il rimborso delle spese di formazione specialistica, assicurative e per incarichi svolti su richiesta del committente, il periodo iniziale di libero recesso e il termine di preavviso (comma 3); il contratto deve essere provato per iscritto. Il compenso deve essere congruo e proporzionato alla prestazione e comunque non inferiore ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, da adottare entro centottanta giorni (comma 4). I commi successivi disciplinano l'indennità per il mancato preavviso, la nullità degli accordi verbali o difformi e la loro sostituzione di diritto con clausole conformi, gli obblighi di collaborazione del committente anche sul piano formativo, la riservatezza, il patto di non concorrenza entro il limite di due anni, le ipotesi di concorrenza sleale relative alla sollecitazione dei clienti e dei collaboratori e all'utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto, la sospensione del rapporto per gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio, il valore delle prestazioni ai fini dell'accesso agli albi e ai titoli, e l'esclusione dell'incompatibilità.

Articolo 19 (Collaborazione continuativa)

L'articolo attua, per la collaborazione continuativa, il medesimo criterio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge di delega. L'avvocato può prestare attività di collaborazione continuativa, senza vincolo di subordinazione, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete o di una società tra avvocati. Il contratto deve essere provato per iscritto e indica la durata, il compenso e i criteri per determinarlo e il rimborso delle spese per gli incarichi svolti su richiesta del committente; sono disciplinati la nullità degli accordi difformi e la loro sostituzione di diritto con clausole conformi, la riservatezza, la sospensione del rapporto nei casi di indisponibilità per gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio e il



valore delle prestazioni ai fini dell'accesso agli albi e ai titoli. Rispetto alla monocommittenza, la collaborazione continuativa non comporta esclusività.

CAPO III – Formazione e aggiornamento professionale (articoli da 20 a 25)

Il capo III disciplina l'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, le cause di esenzione, il regolamento del Consiglio nazionale forense, le funzioni degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e degli altri soggetti accreditati, le conseguenze del mancato assolvimento dell'obbligo e il titolo di avvocato specialista, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge di delega e in sostituzione dell'articolo 11 della legge n. 247 del 2012.

Articolo 20 (Principi generali in materia di formazione e aggiornamento professionale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1), che chiede di prevedere *«l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento su base annuale»*. L'avvocato cura la propria formazione dimostrando di aver assolto, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, l'obbligo mediante la partecipazione continua a iniziative formative, anche come formatore, che assicurano la qualità delle prestazioni nell'interesse delle parti assistite e dell'amministrazione della giustizia. Il superamento del sistema pluriennale dei crediti formativi, già previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 247 del 2012, si traduce così in un obbligo a cadenza annuale.

Articolo 21 (Cause di esenzione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera m), numeri 2) e 3), della legge di delega. Il comma 1 esenta dall'obbligo formativo, limitatamente al periodo della carica, l'avvocato sospeso dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 30 e l'avvocato componente, per elezione o nomina, di organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali. Il comma 2 esenta i professori universitari, anche collocati a riposo, e i ricercatori in materie giuridiche, fatta eccezione per la deontologia e l'ordinamento forense. Il comma 3 consente al Consiglio nazionale forense di prevedere con regolamento ulteriori cause di esenzione, in ragione dell'anzianità di iscrizione rapportata all'anzianità pensionistica e di particolari condizioni soggettive.

Articolo 22 (Competenza del Consiglio nazionale forense)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera m), numeri 4) e 5), della legge di delega. Il Consiglio nazionale forense, con proprio regolamento, stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo, anche promuovendo la formazione a distanza con idonei strumenti di controllo; disciplina la gestione e l'organizzazione dell'attività formativa a cura degli



ordini territoriali, anche tramite le unioni, delle associazioni forensi e degli altri soggetti accreditati, nonché tramite i dipartimenti di giurisprudenza e le scuole di specializzazione per le professioni legali delle università che hanno stipulato convenzioni con le scuole forensi; individua misure premiali per la formazione individuale e determina i criteri di accreditamento dei soggetti terzi. Il Consiglio nazionale forense rende inoltre motivato parere sui provvedimenti normativi e amministrativi relativi ai corsi che abilitano gli avvocati all'iscrizione in elenchi tenuti da autorità amministrative o giurisdizionali.

Articolo 23 (Funzioni degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e degli altri soggetti accreditati)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 6), della legge di delega, che prevede *«la tendenziale gratuità delle iniziative formative realizzate, nel rispetto del regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense ai sensi del numero 4), dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche»*.

Il comma 1 affida lo svolgimento della formazione e dell'aggiornamento professionale, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 22, agli ordini territoriali, alle unioni regionali e interregionali, alle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'articolo 58, comma 1, lettere s) e t), e agli altri soggetti accreditati, anche d'intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro, e dispone che le relative attività siano tendenzialmente gratuite. Il comma 2 riproduce l'articolo 11, comma 4, della legge n. 247 del 2012, secondo il quale l'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, *«non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro»*. Il comma 3 consente ai medesimi soggetti di beneficiare, per l'organizzazione delle attività formative, di fondi erogati da enti pubblici regionali, nazionali, europei e internazionali, fermo il carattere tendenzialmente gratuito dell'attività; la legge n. 247 del 2012 si limitava a prevedere, all'articolo 11, comma 5, che le regioni potessero disciplinare l'attribuzione di fondi per la formazione degli avvocati.

Articolo 24 (Mancato assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1), della legge di delega, secondo il quale all'omesso assolvimento dell'obbligo di aggiornamento consegue *«la sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato in mancanza di comprovato recupero entro il primo quadrimestre dell'anno successivo»*.



L'avvocato che entro la fine dell'anno solare non ha assolto l'obbligo provvede entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. In mancanza, l'ordine che tiene l'albo lo diffida formalmente a provvedere entro il medesimo termine e, decorso inutilmente questo, previa audizione dell'interessato, lo sospende dall'esercizio della professione con effetto immediato. Il provvedimento di sospensione amministrativa è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense entro trenta giorni dalla comunicazione; la sospensione è revocata quando l'avvocato dimostra di aver compiutamente assolto l'obbligo formativo e di aggiornamento. La diffida e l'audizione operano come garanzie procedurali all'interno del termine fissato dal criterio, senza concedere ulteriori periodi di recupero.

Articolo 25 (Titolo di avvocato specialista)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge di delega, che chiede di *«definire e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi»*, prevedendo che il titolo di specialista *«sia attribuito dal Consiglio nazionale forense»* e affidando *«l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università»*. Sostituisce l'articolo 9 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 rimette le modalità e le condizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo a un decreto del Ministro della giustizia, adottato su proposta del Consiglio nazionale forense; il comma 2 prevede che il titolo possa essere conseguito in uno dei settori di specializzazione individuati con l'atto di cui al comma 1. Il comma 3 disciplina i due canali alternativi di conseguimento indicati dal criterio: la frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione organizzati in un periodo di ventiquattro mesi dagli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche inserite nell'elenco di cui all'articolo 58, comma 1, lettera s); ovvero la dimostrazione di aver esercitato negli ultimi cinque anni attività prevalente nel settore di specializzazione, valutata dal Consiglio nazionale forense secondo i parametri e i criteri indicati con il decreto di cui al comma 1. Rispetto all'articolo 9, comma 4, della legge n. 247 del 2012, per il canale dell'esperienza non è più richiesta l'anzianità di iscrizione all'albo di almeno otto anni.

Il comma 4 consente di organizzare i corsi anche in collaborazione o in convenzione con i dipartimenti di giurisprudenza delle università statali e non statali legalmente riconosciute e dispone che la frequenza con esito positivo non possa risalire a più di tre anni prima della domanda. Il comma 5 attribuisce al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo, sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi o dei titoli attestanti la comprovata esperienza professionale, e la revoca, nei casi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 e previa audizione



dell'interessato. Il comma 6 consente ai professori universitari e ai ricercatori di conseguire il titolo nel settore scientifico di afferenza e ai dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo negli ultimi cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 di conseguirlo in uno dei settori di specializzazione, purché il curriculum di dottorato vi sia riconducibile e dimostrino di aver esercitato attività prevalente nel settore nei tre anni precedenti la domanda.

Titolo II – Albi, elenchi e registri

Il titolo II disciplina l'istituzione e la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri presso i consigli dell'ordine, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge di delega, e sostituisce il titolo II della legge n. 247 del 2012 (articoli da 15 a 23). Istituisce inoltre il registro dei consulenti legali in diritto estero (articolo 34).

Articolo 26 (Albi, elenchi e registri)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 1), 2) e 3), della legge di delega, che prevedono rispettivamente *«l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine territoriale, di un albo unico degli esercenti la professione forense a qualsiasi titolo»*, con una scheda personale per ciascun iscritto *«comprensiva di tutte le informazioni necessarie»*; l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine, *«degli elenchi degli avvocati specialisti, del registro dei praticanti e di ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge»*; e che le modalità telematiche di tenuta e di aggiornamento siano disciplinate *«con un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense»*.

Il comma 1 elenca gli albi, gli elenchi e i registri tenuti da ciascun consiglio dell'ordine: l'albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo, con l'indicazione delle associazioni o delle società di appartenenza per chi esercita in forma collettiva; gli elenchi degli avvocati specialisti; il registro dei praticanti; ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge. L'albo unico sostituisce l'albo ordinario e gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici e dei docenti e ricercatori a tempo pieno previsti dall'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e d), della legge n. 247 del 2012, le cui posizioni sono annotate nella scheda personale.

Il comma 2 individua il contenuto della scheda personale: dati anagrafici e codice fiscale, domicilio professionale, iscrizione negli albi, negli elenchi e nei registri e nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, recapiti di posta elettronica e domicilio digitale, estremi della polizza professionale e, ove ricorrano, l'afferenza all'ufficio legale di un ente pubblico, la qualità di professore o ricercatore, universitario o di istituzioni ed enti di ricerca e



sperimentazione pubblici, e il regime di impiego, la sospensione e la relativa causa, la radiazione esecutiva, l'abilitazione al patrocinio dei praticanti, la condizione di avvocato stabilito, la titolarità di uffici fuori del circondario e l'afferenza ad associazioni, società o reti. Il comma 3 impone all'iscritto di comunicare le proprie iscrizioni in elenchi, albi e registri tenuti da altri soggetti, perché siano annotate nella scheda, e qualifica la mancata comunicazione come fonte di responsabilità disciplinare.

Il comma 4 rimette a un decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, la disciplina delle modalità telematiche di tenuta e aggiornamento dell'albo, degli elenchi, dei registri e delle schede personali. Il comma 5 conferma, come l'articolo 15, comma 3, della legge n. 247 del 2012, la pubblicità dell'albo, degli elenchi e dei registri e la loro pubblicazione nel sito internet dell'ordine; non è più prevista la pubblicazione a stampa. Il comma 6 affida al medesimo decreto la disciplina della trasmissione telematica delle informazioni, assicurando la sincronizzazione e l'interoperabilità tra i sistemi dei consigli dell'ordine, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e il sistema centrale del Consiglio nazionale forense, anche al fine di mantenere aggiornato l'elenco nazionale degli avvocati e di consentire l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nell'albo, negli elenchi e nei registri.

Articolo 27 (Archivio centrale delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 4), della legge di delega, che prevede *«l'istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni, disciplinato con il regolamento di cui al numero 3), garantendo che l'accesso ad esso sia riservato ai consigli dell'ordine, ai consigli distrettuali di disciplina, al Consiglio nazionale forense e alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense»*. La disposizione non ha corrispondenti nella legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 istituisce presso il Consiglio nazionale forense un archivio centrale, tenuto in modalità telematica, delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni dagli albi, dagli elenchi e dai registri adottate dal medesimo Consiglio, dai consigli dell'ordine e dai consigli distrettuali di disciplina. Il comma 2 rimette a un regolamento del Ministro della giustizia, adottato su proposta del Consiglio nazionale forense, le modalità con cui i consigli distrettuali di disciplina trasmettono i dati sui provvedimenti irrogativi del richiamo verbale o di sanzioni e i consigli dell'ordine quelli sulle iscrizioni e cancellazioni, nonché le modalità di accesso all'archivio. Il comma 3 riserva l'accesso al Consiglio nazionale forense, ai consigli



dell'ordine, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e ai consigli distrettuali di disciplina, come richiesto dal criterio.

Articolo 28 (Iscrizione e cancellazione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 5), della legge di delega, che prevede *«la disciplina dei requisiti per l'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri e delle cause di cancellazione dagli stessi, nonché la disciplina dei procedimenti di iscrizione e di cancellazione, nel rispetto del diritto al contraddittorio dell'interessato e fatta salva l'impugnabilità delle decisioni in materia di iscrizione e di cancellazione di fronte al Consiglio nazionale forense»*. Sostituisce l'articolo 17 della legge n. 247 del 2012, di cui conserva l'impianto.

Il comma 1 elenca i requisiti per l'iscrizione all'albo, che restano quelli della disciplina vigente, salvo l'estensione dei reati ostativi della lettera g) a quelli previsti dagli articoli 319-ter, 321, 375 e 615-ter del codice penale; il comma 2 disciplina l'iscrizione degli stranieri privi della cittadinanza di uno Stato dell'Unione europea. Il comma 3 prevede che il consiglio dell'ordine accerti i requisiti osservando le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabili, in luogo delle norme dei procedimenti disciplinari richiamate dalla legge n. 247 del 2012. I commi 4, 5 e 6 riguardano i requisiti per l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'unicità dell'iscrizione e la domanda. Il comma 7 disciplina il procedimento: il consiglio provvede entro trenta giorni; il rigetto può essere deliberato solo dopo l'audizione del richiedente, con deliberazione motivata e notificata, impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense entro sessanta giorni, in luogo dei venti previsti dalla disciplina vigente; in caso di inerzia l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale forense nei successivi trenta giorni, e il Consiglio decide sul merito dell'iscrizione con provvedimento immediatamente esecutivo. Il comma 8 impone agli iscritti di comunicare le variazioni dei dati.

Il comma 9 individua le cause di cancellazione dagli albi, dagli elenchi e dai registri: il venir meno dei requisiti, il mancato giuramento entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, la cessazione dall'ufficio legale dell'ente pubblico e, come ipotesi nuova, la morosità protratta per tre anni dalla sospensione disposta ai sensi dell'articolo 52, comma 6, salvo il diritto alla reiscrizione in caso di regolarizzazione. Non è riprodotta la cancellazione per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione. I commi 10 e 11 disciplinano la cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio e la decorrenza degli effetti della cancellazione, comprese quelle della cancellazione volontaria. Il comma 12 assicura il contraddittorio, con un termine non inferiore a trenta giorni per le osservazioni e la facoltà di essere sentiti, salva la cancellazione



volontaria; il comma 13 prevede la comunicazione delle deliberazioni entro quindici giorni. Il comma 14 disciplina la reiscrizione; il comma 15, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2025, che ha dichiarato illegittimo il divieto di cancellazione in pendenza del procedimento disciplinare, consente la cancellazione anche in tale ipotesi e rinvia all'articolo 72, comma 5, secondo il quale la cancellazione interrompe il procedimento, che riprende in caso di reiscrizione. I commi 16, 17 e 18 riguardano la reiscrizione nell'albo speciale, il ricorso al Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 59 entro sessanta giorni, con effetto sospensivo per il ricorso contro la cancellazione, e la comunicazione della cancellazione divenuta esecutiva.

Articolo 29 (Incompatibilità)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera p), della legge di delega, che detta il regime delle incompatibilità (numero 1)) e delle attività compatibili (numero 2)). Sostituisce gli articoli 18 e 19 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 dichiara la professione incompatibile, secondo i numeri da 1.1) a 1.4) del criterio, con il lavoro subordinato, anche a orario limitato, e con il lavoro autonomo svolto continuativamente o professionalmente, con l'attività di notaio, con l'attività di impresa svolta in nome proprio o altrui e con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone. Il comma 2 elenca, secondo i numeri da 2.1) a 2.8), le attività compatibili, oltre a ogni attività prevista dalla legge: il lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; l'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi; la qualità di socio illimitatamente responsabile di società tra avvocati e le cariche sociali in società di persone limitate all'amministrazione di beni personali o familiari; le cariche di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, anche cooperative, di società a capitale pubblico, di enti e consorzi; gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali e negli strumenti di composizione della crisi d'impresa; l'insegnamento e la ricerca in materie giuridiche nell'università, nei limiti previsti dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'ordinamento universitario, e l'insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici; l'amministrazione di condominio; l'attività di agente sportivo, l'attività sportiva di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi e l'insegnamento dei professionisti della montagna. Il comma 3 riproduce l'articolo 19, comma 2, della legge n. 247 del 2012, relativo ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno; il comma 4, corrispondente al comma 3 del medesimo articolo, fa salva l'iscrizione nell'albo, in luogo dell'elenco speciale, degli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 33.



Articolo 30 (Sospensione dall'esercizio della professione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 6), della legge di delega, che prevede *«i casi di sospensione necessaria dall'esercizio professionale, fatto salvo il diritto dell'iscritto di chiedere la sospensione volontaria»*. Riproduce l'articolo 20 della legge n. 247 del 2012: il comma 1 elenca le cariche durante le quali l'avvocato è sospeso dall'esercizio della professione forense, il comma 2 consente all'iscritto di chiedere la sospensione e il comma 3 ne prevede l'annotazione nell'albo.

Articolo 31 (Esercizio della professione, revisione degli albi, degli elenchi e dei registri e obbligo di iscrizione alla previdenza forense)

L'articolo sostituisce l'articolo 21 della legge n. 247 del 2012. Il comma 1, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 8), della legge di delega, stabilisce che la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, garantendo la qualità delle prestazioni professionali, al fine di tutelare efficacemente i diritti e gli interessi degli assistiti. Il comma 2 attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 7), della legge di delega, che prevede *«che l'iscrizione all'albo comporti la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense»*, come già l'articolo 21, comma 8, della legge n. 247 del 2012. Non sono riprodotte le disposizioni dell'articolo 21, commi da 1 a 7, 9 e 10, della medesima legge.

Articolo 32 (Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 9), della legge di delega, che prevede *«l'istituzione dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto dal Consiglio nazionale forense, determinando i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo»*. Riproduce l'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge n. 247 del 2012 e fa salva l'applicazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Il comma 1 consente l'iscrizione a chi è iscritto in un albo circondariale da almeno cinque anni e ha superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482. Il comma 2 prevede il canale alternativo della frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del Consiglio nazionale forense, dopo otto anni di iscrizione all'albo, con verifica finale di idoneità da parte di una commissione composta da membri del Consiglio, avvocati, professori universitari e magistrati ai quali sono state conferite le funzioni di legittimità. Il comma 3 conserva l'iscrizione di coloro che sono iscritti all'entrata in vigore del decreto e consente l'iscrizione a chi a quella data ha maturato i requisiti secondo la normativa previgente; fa salva, in ogni caso, l'applicazione del regio decreto-legge 27



novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Resta così ferma, in particolare, la disciplina dell'articolo 34 di quel decreto, che consente l'iscrizione nell'albo speciale, a chi sia iscritto in un albo di avvocati e senza il periodo di esercizio professionale altrimenti richiesto, ai professori di ruolo di discipline giuridiche dopo cinque anni di insegnamento, a coloro che sono stati magistrati con i gradi ivi indicati e a coloro che hanno ricoperto gli uffici dell'Avvocatura dello Stato elencati nella lettera c); la legge n. 247 del 2012 non contiene una disciplina corrispondente. Nella lettera b), che si riferisce a *«coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato»*, manca, già nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1933, n. 281, la virgola dopo la parola «giudiziario»; la medesima formula ricorre con la virgola negli articoli 18, secondo comma, 26, primo comma, lettera b), e 30, primo comma, lettera a), del decreto, sicché la disposizione comprende i magistrati ordinari, militari e amministrativi. Non sono riprodotti il comma 4, il cui termine di tredici anni dall'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 è decorso, e il comma 5, che ha modificato la legge n. 1003 del 1936.

Articolo 33 (Avvocati degli enti pubblici)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 10), e lettera q), della legge di delega, relativi alla conservazione dei diritti acquisiti e alla disciplina dell'attività degli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici. Sostituisce l'articolo 23 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1, fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore del decreto, prevede che gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche trasformati in enti di diritto privato finché partecipati prevalentemente da enti pubblici, siano iscritti nell'albo del circondario in cui ha sede l'ente, e non più in un elenco speciale; l'iscrizione è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 4, commi 3 e 4, rese esclusivamente in favore dell'ente, e il contratto di lavoro garantisce l'autonomia e l'indipendenza di giudizio dell'avvocato. Il comma 2 assicura a tali avvocati un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta; il comma 3 qualifica i compensi professionali corrisposti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come elemento del trattamento economico, **computato nella misura e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva**. Il comma 4 disciplina la documentazione per l'iscrizione e la responsabilità dell'ufficio. Il comma 5 attua il numero 3) della lettera q), che prevede *«che il potere disciplinare sia attribuito al consiglio distrettuale di disciplina avente sede nel capoluogo del distretto in cui ricade l'ordine che vigila sull'albo in cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti»*.



Articolo 34 (Consulenti legali in diritto estero)

L'articolo istituisce presso ciascun consiglio dell'ordine il registro dei consulenti legali in diritto estero, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 2), della legge di delega, che prevede «*l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine, degli elenchi degli avvocati specialisti, del registro dei praticanti e di ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge*». La disposizione non ha corrispondenti nella legge n. 247 del 2012. Essa dà attuazione agli obblighi internazionali in materia di servizi di consulenza legale: l'articolo VII dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), allegato all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio, reso esecutivo con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, consente il riconoscimento dei titoli e delle abilitazioni conseguiti in altri Paesi; nell'elenco di impegni specifici dell'Unione europea allegato al GATS l'Italia si è impegnata a consentire la prestazione di consulenza legale sul diritto del Paese di origine e sul diritto internazionale pubblico; per il Regno Unito vengono in rilievo gli articoli 193 e 194 dell'Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, relativi ai servizi legali. Non si tratta del riconoscimento del titolo straniero, né dell'accesso alle attività riservate all'avvocato.

Il comma 1 istituisce il registro. Il comma 2 vi ammette, a domanda e a condizione di reciprocità, gli abilitati all'esercizio della professione di avvocato in uno Stato non appartenente all'Unione europea con il quale è in vigore con l'Italia un trattato o un'intesa che consente la prestazione di servizi di consulenza legale sul diritto dello Stato di origine, e definisce lo Stato di origine come quello nel quale è stato conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense. Il comma 3, nel rispetto dell'articolo 4, consente all'iscritto di prestare, in forma singola o associata, la sola consulenza sul diritto dello Stato di origine e sul diritto internazionale, anche se connessa all'attività giurisdizionale. Il comma 4 sottopone il consulente al codice deontologico forense e alla responsabilità disciplinare, esercitata dal consiglio distrettuale di disciplina competente secondo i criteri dell'articolo 72, comma 1, e prevede l'obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense secondo le modalità stabilite dal Consiglio nazionale forense, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali. Il comma 5 individua come cause di cancellazione dal registro la perdita dell'abilitazione conseguita nello Stato di origine e la violazione dei limiti di cui all'articolo 4. Il comma 6 rinvia, per la tenuta del registro, al decreto previsto dall'articolo 26, comma 4.

Titolo III – Organi e funzioni degli ordini forensi

Il titolo III disciplina la natura dell'ordine forense (articolo 35), l'ordine circondariale, i suoi organi e compiti e il procedimento elettorale per il rinnovo del consiglio dell'ordine (articoli da 36



a 56), il Consiglio nazionale forense (articoli da 57 a 61) e il congresso nazionale forense (articolo 62). Sostituisce il titolo III della legge n. 247 del 2012 e assorbe la disciplina elettorale della legge 12 luglio 2017, n. 113, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere da r) a v), della legge di delega. Si articola in tre capi, dedicati all'ordine forense (articolo 35), all'ordine circondariale (articoli da 36 a 56) e al Consiglio nazionale forense (articoli da 57 a 62).

CAPO I – L'ordine forense (articolo 35)

Articolo 35 (L'ordine forense)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge di delega, che chiede di *«prevedere la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria»*. Sostituisce l'articolo 24 della legge n. 247 del 2012.

I commi 1 e 2 sono invariati. Il comma 3 qualifica il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali come enti pubblici non economici aventi carattere associativo, ne individua le finalità, li dota di autonomia patrimoniale e finanziaria e li sottopone esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia. Rispetto alla disciplina vigente prevede il finanziamento con i contributi degli iscritti e con i proventi di attività istituzionali e tiene fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

CAPO II – L'ordine circondariale (articoli da 36 a 56)

Articolo 36 (L'ordine circondariale forense)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 1), della legge di delega, che prevede *«che l'ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun tribunale, assicurando ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni»*, e il numero 4) della medesima lettera. Sostituisce l'articolo 25 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 riproduce la disciplina vigente; il comma 2 rinvia alle modalità di elezione del consiglio stabilite dagli articoli 40 e seguenti. Il comma 3 prevede presso ogni consiglio dell'ordine il revisore unico dei conti o il collegio dei revisori, disciplinati dall'articolo 54. Il comma 4 attua il numero 4) della lettera s), che prevede un comitato per le pari opportunità *«eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense, che ne*



disciplina altresì il funzionamento e le forme di finanziamento»; la disciplina vigente rinvia a un regolamento del consiglio dell'ordine.

Articolo 37 (Organi dell'ordine circondariale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 8), della legge di delega e sostituisce l'articolo 26 della legge n. 247 del 2012. Individua gli organi dell'ordine circondariale (assemblea degli iscritti, consiglio, presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, organo di revisione dei conti) e attribuisce al presidente la rappresentanza dell'ordine. Il vicepresidente, previsto dal numero 8.3) del criterio, diventa organo ordinario dell'ordine.

Articolo 38 (L'assemblea)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 8.1), della legge di delega, che prevede *«l'assemblea degli iscritti, attribuendo ad essa la competenza ad approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, l'espressione del parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio e l'esercizio di ogni altra funzione ad essa attribuita dall'ordinamento professionale»*. Sostituisce l'articolo 27 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 compone l'assemblea con gli avvocati iscritti all'albo, esclusi i sospesi ai sensi degli articoli 30 e 52, comma 6, e ne individua le competenze. Il comma 2 disciplina la convocazione; il comma 3 rimette le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione a un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense. I commi 4 e 5 prevedono l'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione dei bilanci e le convocazioni straordinarie; il termine per l'assemblea elettorale è ora disciplinato dall'articolo 40.

Articolo 39 (Il consiglio dell'ordine)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numeri 8.2), 8.3) e 9), della legge di delega. Il numero 8.2) prevede *«il consiglio, del quale devono essere disciplinate la durata triennale e la composizione in numero non inferiore a cinque e non superiore a venticinque membri, secondo un criterio di progressività rispetto al numero degli iscritti all'ordine»*. Sostituisce l'articolo 28 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 conferma la composizione del consiglio per fasce di iscritti, da cinque a venticinque membri. Il comma 2 riduce la durata a un triennio, con scadenza al 31 dicembre del terzo anno, e conserva la prorogatio per gli affari correnti. Il comma 3 disciplina il subentro del primo dei non eletti, riprendendo l'articolo 16 della legge n. 113 del 2017, e prevede elezioni suppletive in mancanza di non eletti; il comma 4 prevede la decadenza dell'intero consiglio



quando cessa oltre la metà dei componenti. Il comma 5 disciplina l'elezione delle cariche e consente ai consigli con almeno quindici componenti di eleggere due vicepresidenti, uno dei quali vicario, secondo il numero 8.3) del criterio. Il comma 6 attua il numero 9) sulle incompatibilità fra la carica di consigliere e quelle di consigliere nazionale, di componente degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, con l'obbligo di opzione entro trenta giorni; prevede inoltre la pubblicazione degli incarichi giudiziari conferiti ai consiglieri dai magistrati del circondario, in luogo del divieto di conferimento previsto dall'articolo 28, comma 10, della legge n. 247 del 2012. Il comma 7 disciplina la validità delle riunioni e delle deliberazioni.

Gli articoli da 40 a 51 disciplinano il procedimento per l'elezione dei consigli dell'ordine, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere t) e u), della legge di delega. Sostituiscono la legge n. 113 del 2017, di cui riprendono in larga parte l'impianto, con gli adeguamenti richiesti dai criteri.

Articolo 40 (Modalità di svolgimento delle elezioni dei consigli dell'ordine e determinazione dei seggi)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera t), della legge di delega, che chiede di *«prevedere che l'elezione dei consigli dell'ordine si svolga previa convocazione effettuata dal presidente dell'ordine e che il numero dei componenti del consiglio da eleggere sia fissato secondo i criteri determinati ai sensi della lettera s), numero 8.2)»*. Sostituisce l'articolo 5 della legge n. 113 del 2017 e l'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 attribuisce al presidente, quando esegue la convocazione necessaria per l'elezione del consiglio, la determinazione del numero dei consiglieri da eleggere e la fissazione, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, delle date di votazione, entro il 31 gennaio successivo, per un periodo da due a sei giorni consecutivi tra il lunedì e il sabato e per almeno quattro ore al giorno, nonché delle modalità di svolgimento. Non è più richiesta la previa delibera del consiglio. Il comma 2 prevede la pubblicazione nel sito internet dell'ordine, con valore di pubblicità notizia, e la comunicazione al Consiglio nazionale forense.

Articolo 41 (Convocazione elettorale)

L'articolo sostituisce l'articolo 6 della legge n. 113 del 2017. Il comma 1 prevede che l'avviso di convocazione inviti a presentare le candidature almeno venti giorni prima della data delle elezioni; il comma 2 ne indica il contenuto, compreso l'invito a rendersi disponibili per il seggio. Il comma 3 prevede l'invio dell'avviso a mezzo di posta elettronica certificata agli iscritti non sospesi ai sensi degli articoli 30 e 52, comma 6, l'affissione negli uffici dell'ordine e in luogo del tribunale accessibile al pubblico e la pubblicazione nel sito internet dell'ordine. Il comma 4



consente agli ordini con più di cinquecento iscritti di sostituire la comunicazione individuale con la pubblicazione di un estratto su un quotidiano locale, ferme l'affissione e la pubblicazione nel sito.

Articolo 42 (Propaganda elettorale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 5), della legge di delega, che prevede un sistema elettorale *«in cui la propaganda elettorale rispetti il codice deontologico»*, e sostituisce l'articolo 7 della legge n. 113 del 2017. Vieta la propaganda nel luogo e nel tempo delle operazioni di voto e nelle immediate vicinanze e la limita all'espressione di programmi e intendimenti. Non è riprodotta la propaganda attraverso l'aggregazione di più candidati, coerentemente con il numero 3) del criterio, che ammette le sole candidature individuali.

Articolo 43 (Candidature)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numeri 3) e 4), della legge di delega. Il numero 3) chiede un sistema *«che ammetta candidature individuali, garantendo l'equilibrio tra i sessi»*; il numero 4) un sistema *«in cui possano essere candidati solo gli avvocati in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi, che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per taluno dei reati contro l'amministrazione della giustizia e che siano di condotta specchiata»*. Sostituisce l'articolo 8 e l'articolo 3, comma 3, della legge n. 113 del 2017.

Il comma 1 individua i requisiti di candidabilità secondo il criterio e, quanto alla condotta, rinvia al requisito dell'articolo 28, comma 1, lettera h). Il comma 2 prevede che le candidature individuali siano presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comma 3 affida al consiglio dell'ordine la numerazione delle candidature in ordine alfabetico e la pubblicazione dell'elenco.

Articolo 44 (Esercizio del voto e tutela delle minoranze)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 1), della legge di delega, che chiede un sistema *«che determini il numero massimo di preferenze esprimibili rispetto al numero dei componenti del consiglio dell'ordine da eleggere, al fine di tutelare le minoranze»*. Sostituisce l'articolo 4, comma 1, della legge n. 113 del 2017, fissando il numero massimo di voti esprimibili da ciascun elettore nei tre quarti dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto, in luogo dei due terzi.



Articolo 45 (Seggio elettorale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 6), della legge di delega, che prevede un sistema *«in cui i candidati alle elezioni non possano far parte del seggio elettorale, prevedendo che esso sia composto, in numero dispari, da almeno cinque membri e che il presidente e il segretario dell'ordine, qualora non candidati alle elezioni, siano di diritto componenti del seggio elettorale e assumano, rispettivamente, la funzione di presidente e segretario, mentre gli altri componenti siano scelti a sorte tra gli iscritti all'albo»*. Il seggio elettorale sostituisce la commissione elettorale dell'articolo 9 della legge n. 113 del 2017.

Il comma 1 compone il seggio con un presidente, un segretario e tre scrutatori, oltre a tre supplenti, e consente al consiglio di ampliarlo, in numero dispari, fino alla metà dei consiglieri da eleggere; esclude i candidati. Il comma 2 attribuisce di diritto al presidente e al segretario dell'ordine, se non candidati, le funzioni di presidente e di segretario del seggio. Il comma 3 disciplina la formazione del seggio mediante estrazione a sorte tra gli iscritti che hanno dato la propria disponibilità o, in mancanza, tra gli iscritti non candidati.

Articolo 46 (Schede elettorali ed espressione del voto)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numeri da 7) a 10), della legge di delega, che prevedono schede *«in cui le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili»*, il voto espresso con nome e cognome del candidato e le regole sulle preferenze a tutela dell'equilibrio fra i sessi. Sostituisce l'articolo 10 della legge n. 113 del 2017. I commi da 1 a 4 disciplinano la predisposizione, la vidimazione e la custodia delle schede e l'espressione del voto. Il comma 5 consente di esprimere il numero massimo di voti solo se i candidati votati appartengono a entrambi i generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo dei voti, e limita i voti per candidati di un solo genere alla metà del massimo, in luogo dei due terzi previsti dalla legge n. 113 del 2017, secondo la tabella A allegata.

Articolo 47 (Operazioni di voto)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 11), della legge di delega, che prevede un sistema *«in cui le operazioni di voto si svolgano, nel rispetto della segretezza del voto, nei locali dell'ordine, anche con modalità elettroniche»*. Riunisce la disciplina degli articoli 11, 12 e 13 della legge n. 113 del 2017.

I commi da 1 a 5 riguardano il luogo delle operazioni, le cabine, l'esposizione dell'elenco dei candidati in ordine alfabetico, il divieto di altri scritti e la permanenza nel seggio. I commi da 6 a 11 disciplinano la costituzione del seggio, la durata delle operazioni, da quattro a otto ore per



giornata, i compiti del presidente, il numero minimo di componenti presenti e il verbale. I commi 12, 13 e 14 disciplinano la chiusura delle urne al termine di ogni giornata, la riapertura e la chiusura della votazione. Il comma 15 consente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio con modalità elettroniche secondo il regolamento del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei principi in materia elettorale previsti dal decreto; nelle more dell'adozione del regolamento, le modalità elettroniche possono essere individuate dai consigli dell'ordine secondo le indicazioni fornite dal Consiglio nazionale forense, al fine di garantire l'uniformità delle operazioni di voto sul territorio nazionale.

Articolo 48 (Scrutinio dei voti)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 12), della legge di delega, che prevede un sistema *«in cui sia comunque salvaguardata l'espressione del voto fino alla concorrenza dei voti esprimibili, qualora siano espresse più preferenze di quelle previste ai sensi della presente legge»*. Sostituisce l'articolo 14 della legge n. 113 del 2017. Il comma 1 detta i criteri per l'attribuzione delle preferenze in caso di omonimie o di indicazioni incomplete, precisando che la nullità colpisce la sola preferenza; il comma 2 individua le schede nulle; i commi 3 e 4 limitano la nullità ai voti eccedenti il numero massimo e il limite per un solo genere, a partire da quello indicato per ultimo.

Articolo 49 (Proclamazione degli eletti)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numeri 13) e 14), della legge di delega. Il numero 14) prevede un sistema *«in cui il presidente del seggio, chiuse le operazioni di voto, proceda alle operazioni di scrutinio e, all'esito delle stesse, proclami eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire, e in cui siano stabiliti criteri di preferenza nel caso di parità di voti»*. Sostituisce l'articolo 15 della legge n. 113 del 2017. I commi da 1 a 6 disciplinano lo scrutinio pubblico, la conservazione delle schede, la graduatoria e i criteri di parità (anzianità di iscrizione e, in subordine, età). Il comma 7 subordina la proclamazione, da effettuare nella stessa giornata, alla procedura di verifica del rispetto delle disposizioni sull'elettorato attivo e passivo e sulle operazioni elettorali richiesta dal numero 13), e prevede la comunicazione dei risultati al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al presidente del tribunale e agli altri ordini.

Articolo 50 (Reclami contro i risultati delle elezioni)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 16), della legge di delega, che prevede un sistema *«i cui risultati, al pari di tutti i vizi relativi al procedimento elettorale, alle*



candidature e allo scrutinio, siano impugnabili giudizialmente dinanzi al Consiglio nazionale forense entro un termine breve, decorrente dalla data di proclamazione degli eletti, senza che ciò comporti automaticamente la sospensione dell'insediamento del consiglio eletto». Sostituisce l'articolo 28, comma 12, della legge n. 247 del 2012: ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale forense entro il termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione, in luogo di dieci, mediante deposito a mezzo di posta elettronica certificata e contestuale notificazione al consiglio dell'ordine e agli eletti; il reclamo non sospende l'insediamento.

Articolo 51 (Durata del mandato ed eleggibilità)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 15), della legge di delega, che chiede un sistema *«che preveda l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, ciascuno della durata di tre anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito».* Sostituisce l'articolo 3, commi 3 e 4, della legge n. 113 del 2017. Il comma 1 ribadisce la durata triennale del consiglio; il comma 2 esclude l'elezione per più di tre mandati consecutivi; il comma 3 consente la ricandidatura trascorsi sei anni dall'ultimo mandato, fissando il periodo richiesto dal criterio.

Articolo 52 (Compiti e prerogative del consiglio)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numeri 1), 2), 3), 5) e 6), della legge di delega, e sostituisce l'articolo 29 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 elenca i compiti del consiglio: tenuta degli albi e dei registri, potere regolamentare, vigilanza sul tirocinio e organizzazione delle scuole forensi, iniziative per la formazione continua e per il titolo di specialista, vigilanza sulla condotta degli iscritti ed elezione dei componenti del consiglio distrettuale di disciplina, tutela dell'indipendenza e del decoro, controllo della formazione, pareri sui compensi, provvedimenti sugli atti in caso di morte o impedimento dell'iscritto, camere arbitrali e organismi di risoluzione alternativa delle controversie, intervento nelle contestazioni fra iscritti o con i clienti, unioni regionali e interregionali, adesione ad associazioni e fondazioni, attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, vigilanza sull'applicazione delle norme dell'ordinamento giudiziario nel circondario. I commi da 2 a 5 disciplinano la gestione finanziaria e i contributi, secondo il numero 2) del criterio, che autorizza il consiglio *«a fissare un contributo annuale di iscrizione e ulteriori contributi ordinari e straordinari a carico degli iscritti»*, e la riscossione, anche mediante iscrizione a ruolo. Il comma 6 attua la parte del medesimo numero relativa a *«la disciplina dei casi e delle modalità di sospensione degli iscritti che non versino nei termini stabiliti il contributo annuale di iscrizione»* e



prevede, in caso di morosità protratta per tre anni, la cancellazione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, lettera d).

Articolo 53 (Sportello per il cittadino)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 7), della legge di delega, che prevede *«l'istituzione, da parte di ciascun consiglio dell'ordine, di uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e supporto ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia»*. Riproduce l'articolo 30 della legge n. 247 del 2012: lo sportello è gratuito, le modalità di accesso sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale forense e gli oneri sono posti a carico degli iscritti.

Articolo 54 (L'organo di revisione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 8.4), della legge di delega, che prevede *«l'organo di revisione dei conti, nominato dal presidente del tribunale, avente la funzione di verificare la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio, del quale deve essere altresì determinata la durata in carica»*. Sostituisce l'articolo 31 della legge n. 247 del 2012. L'organo di revisione è costituito da un revisore unico, nominato dal presidente del tribunale del circondario tra gli iscritti al registro dei revisori contabili; nei consigli con almeno ventuno componenti è composto da un collegio di tre membri, nominati con le medesime modalità. La durata è di tre anni, con possibilità di conferma per non più di tre volte consecutive.

Articolo 55 (Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 8.2), della legge di delega, nella parte in cui prevede che il consiglio *«ove composto da nove o più membri, possa svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro, il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento interno dell'ordine»*. Riproduce l'articolo 32 della legge n. 247 del 2012.

Articolo 56 (Scioglimento del consiglio)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 10), della legge di delega, che prevede *«la possibilità di scioglimento del consiglio dell'ordine con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, determinandone i casi e le modalità, che devono comprendere la nomina di un commissario da parte dello stesso Consiglio nazionale forense»*. Riproduce l'articolo 33 della legge n. 247 del 2012, salvo che il decreto del Ministro della giustizia disponga il solo scioglimento e individui i criteri per la nomina del commissario



straordinario, nominato dal Consiglio nazionale forense e scelto in ogni caso tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità; precisa inoltre che il consiglio eletto dopo lo scioglimento resta in carica fino alla naturale scadenza del precedente. In deroga, quando la scadenza naturale del consiglio sciolto cade entro sei mesi dalla nomina del commissario straordinario, questi esercita le funzioni del consiglio fino a tale scadenza.

CAPO III – Il Consiglio nazionale forense (articoli da 57 a 62)

Articolo 57 (Durata e composizione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera v), numeri 1), 2), 3) e 5), della legge di delega, relativi al Consiglio nazionale forense, *«che resta previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578»* e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Sostituisce l'articolo 34 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 riduce la durata del Consiglio a tre anni e porta a tre il numero massimo di elezioni consecutive. Il comma 2 conferma l'invalidità delle elezioni in cui non risultino rappresentati entrambi i generi. Il comma 3 disciplina la composizione: ciascun distretto con meno di diecimila iscritti elegge un componente; i distretti con almeno diecimila iscritti eleggono un consigliere ogni diecimila iscritti, fino a un numero complessivo non superiore a tre; il secondo eletto è scelto tra gli iscritti a un ordine circondariale diverso da quello del primo e il terzo tra gli iscritti a un ordine diverso da quelli dei primi due, secondo il numero 2) del criterio, che vuole i consiglieri ulteriori *«provenienti da ordini circondariali diversi del medesimo distretto»*; il terzo eletto deve appartenere al genere diverso quando i primi due appartengono al medesimo genere; il voto è espresso per un solo candidato. Il comma 4 riproduce il sistema di voto ponderato previsto dal numero 3) del criterio; il comma 5 disciplina il consiglio di presidenza, secondo il numero 5); il comma 6 rinvia, per quanto non previsto, al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

Articolo 58 (Compiti e prerogative)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera v), numeri 6), 7) e 8), della legge di delega e sostituisce l'articolo 35 della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 elenca i compiti del Consiglio nazionale forense. Rispetto alla disciplina vigente la rappresentanza istituzionale è estesa al livello europeo e internazionale; la lettera l) attribuisce al Consiglio la proposta del regolamento di cui all'articolo 25, sentite le associazioni specialistiche e le associazioni forensi maggiormente rappresentative; la lettera s) assicura la tendenziale gratuità dell'offerta formativa delle associazioni specialistiche; la lettera t) istituisce l'elenco delle associazioni forensi maggiormente



rappresentative; la lettera v) consente al Consiglio di costituire o aderire a fondazioni e associazioni, secondo il numero 7) del criterio. I commi 2 e 3 disciplinano i contributi, i diritti e la riscossione, secondo il numero 8).

Articolo 59 (Competenza giurisdizionale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera v), numero 9), della legge di delega, che prevede che il Consiglio nazionale forense eserciti *«la giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari, sui reclami in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati per le pari opportunità e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali»*. Sostituisce l'articolo 36 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 elenca le competenze del Consiglio, estese ai ricorsi sulle elezioni dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati per le pari opportunità, e la funzione disciplinare nei confronti dei propri componenti. Il comma 2 rinvia agli articoli da 59 a 65 del regio decreto n. 37 del 1934, richiama l'articolo 700 del codice di procedura civile e disciplina la notificazione alle parti e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. Il comma 3 conferma la pubblicità delle udienze e affida le funzioni di pubblico ministero a un magistrato che svolge le funzioni presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, senza richiedere più il grado di consigliere di cassazione e la delega del procuratore generale. I commi da 4 a 8 riproducono la disciplina vigente sulla partecipazione dei magistrati senza compensi, sulle notificazioni delle decisioni e sul ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il comma 9 ammette la revocazione delle sentenze del Consiglio, secondo gli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile in quanto compatibili.

Articolo 60 (Funzionamento)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera v), numeri 8) e 9), della legge di delega e riproduce l'articolo 37 della legge n. 247 del 2012. Il comma 2 attribuisce natura di sentenza ai provvedimenti resi ai sensi dell'articolo 59, comma 1; il comma 3 prevede, secondo il numero 8) del criterio, *«che il controllo contabile e della gestione sia svolto da un collegio di tre revisori dei conti, nominato dal primo presidente della Corte di cassazione»*.

Articolo 61 (Eleggibilità e incompatibilità)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera v), numero 4), della legge di delega, che chiede di *«disciplinare l'ineleggibilità di coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna esecutiva, anche non definitiva, ad una sanzione disciplinare più grave*



dell'avvertimento» e il regime delle incompatibilità. Riproduce l'articolo 38 della legge n. 247 del 2012: sono eleggibili gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; sono disciplinate l'ineleggibilità, le incompatibilità e l'opzione entro trenta giorni dalla proclamazione.

Articolo 62 (Congresso nazionale forense)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge di delega, che chiede di *«prevedere che il Consiglio nazionale forense convochi il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni, che il congresso elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata triennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo»*. Sostituisce l'articolo 39 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 conferma la convocazione triennale del congresso da parte del Consiglio nazionale forense. Il comma 2 definisce il congresso come massima assise politica dell'avvocatura italiana, nel rispetto dell'identità e dell'autonomia delle componenti associative, e ne individua le materie. Il comma 3 ne riconosce l'autonomia regolamentare e statutaria e prevede l'elezione dell'Organismo congressuale forense, con mandato triennale, deputato a dare attuazione ai deliberati del congresso. Il comma 4 esclude l'elezione dei componenti per più di tre volte consecutive.

Titolo IV – Accesso alla professione forense

Il titolo IV disciplina l'accesso alla professione: il coordinamento con gli studi universitari (articolo 63), il tirocinio (articoli 64 e 65), la formazione del praticante, le scuole forensi e il contenuto della formazione (articoli da 66 a 68), l'esame di Stato (articolo 69) e la disciplina transitoria (articolo 70). Sostituisce il capo I del titolo IV della legge n. 247 del 2012 (articoli da 40 a 45) e attua l'articolo 2, comma 1, lettera aa), della legge di delega.

Articolo 63 (Coordinamento con gli studi universitari in giurisprudenza)

L'articolo riproduce l'articolo 40 della legge n. 247 del 2012, aggiornandone i soggetti. Il comma 1 affida al Consiglio nazionale forense e alla Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e di scienze giuridiche la promozione, anche mediante convenzione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione tra dipartimenti di giurisprudenza e scienze giuridiche e ordini forensi, al fine di coordinare l'accesso alla professione con gli studi universitari. Il comma 2 conserva la facoltà dei consigli dell'ordine di stipulare convenzioni con le università.



Articolo 64 (Tirocinio per l'accesso alla professione forense)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera aa), numeri 1) e 5), della legge di delega, che prevede *«che il tirocinio abbia una durata continuativa di diciotto mesi e consista nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche»*. Sostituisce l'articolo 41, commi 1, 2 e 3, della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 definisce il tirocinio come preparazione pratica all'esercizio della professione, unita alla formazione teorica mediante la frequenza con profitto di un corso di formazione. Il comma 2 ne indica le finalità: l'acquisizione di competenze nelle materie dell'esame di Stato, la conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forense e dei rapporti con le istituzioni forensi, la gestione dello studio legale sotto il profilo organizzativo, fiscale e previdenziale. Il comma 3, secondo il numero 5) del criterio, affida ai consigli dell'ordine la vigilanza sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio, mediante controlli semestrali che possono comprendere colloqui individuali con il praticante e con l'avvocato. Il comma 4 conferma il registro dei praticanti tenuto presso ciascun consiglio dell'ordine, la cui iscrizione è condizione per lo svolgimento del tirocinio, e rinvia all'articolo 28, commi 4 e 10, per l'iscrizione e la cancellazione.

Articolo 65 (Contenuti del tirocinio)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera aa), numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7) e 8), della legge di delega e sostituisce l'articolo 41, commi da 4 a 14, e l'articolo 45, comma 3, della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 fissa la durata del tirocinio in diciotto mesi continuativi presso un avvocato con almeno cinque anni di iscrizione nell'albo, con la frequenza assidua dello studio legale e l'affiancamento effettivo dell'avvocato per l'intera durata. Il comma 2, secondo il numero 4) del criterio, consente di svolgere il tirocinio per l'intera durata presso l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico, anche trasformato in persona giuridica di diritto privato finché partecipato prevalentemente da enti pubblici, e per non più di sei mesi in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali con titolo equivalente. Il comma 3 ammette gli studenti, anche fuori corso, che hanno completato gli esami a svolgere il tirocinio per non più di sei mesi, con possibilità di differire l'iscrizione al corso di formazione. Il comma 4, secondo il numero 6), consente il tirocinio contestualmente a un rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato, rimettendo al consiglio dell'ordine la valutazione delle ragioni ostative sulla base del contratto di lavoro. Il comma 5 disciplina l'interruzione del tirocinio e la cancellazione dal registro dopo sei



mesi di interruzione ingiustificata, salva la nuova iscrizione. Il comma 6 esclude che il tirocinio instauri un rapporto di lavoro e riconosce al praticante il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio, secondo il numero 8).

Il comma 7 conserva la facoltà del praticante laureato di esercitare, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica, negli ambiti oggi previsti dall'articolo 41, comma 12, della legge n. 247 del 2012. I commi 8, 9 e 10 attuano il numero 7) del criterio: decorsi dodici mesi dall'iscrizione, il praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio, in ambito civile davanti al tribunale e al giudice di pace per cause di valore non superiore a 25.000 euro e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace e in quelli per contravvenzioni o per delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa; l'abilitazione dura al massimo cinque anni e comporta l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile. Il comma 11 disciplina il trasferimento presso altro consiglio dell'ordine, secondo il numero 5). Il comma 12 subordina il certificato di compiuto tirocinio alla frequenza con profitto del corso di formazione e al superamento della verifica finale, secondo il numero 9), e ne esclude il rilascio decorsi sei anni dall'iscrizione nel registro. Il comma 13 individua la sede dell'esame di Stato. Il comma 14 rimette a un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, le modalità di svolgimento e di verifica del tirocinio, con almeno venti udienze per semestre, le ipotesi di interruzione, il rilascio del certificato e i requisiti del tirocinio svolto in altro Paese dell'Unione europea.

In conformità al numero 4) del criterio, che esclude modalità di tirocinio diverse o equipollenti, non sono riprodotti il tirocinio presso gli uffici giudiziari (articolo 41, comma 6, lettera b), e articolo 44 della legge n. 247 del 2012) e il valore di un anno riconosciuto al diploma delle scuole di specializzazione per le professioni legali (articolo 41, comma 9). Non sono riprodotti, inoltre, il tirocinio presso due avvocati e il limite di tre praticanti per avvocato (articolo 41, commi 8 e 10) e la facoltà di riconoscere al praticante un'indennità o un compenso (articolo 41, comma 11).

Articolo 66 (Formazione del praticante)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera aa), numeri 2) e 9), della legge di delega, secondo cui il tirocinio si articola, oltre che nella pratica presso lo studio di un avvocato, «*nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale*». Sostituisce l'articolo 43, comma 1, della legge n. 247 del 2012, che prevede una frequenza non inferiore a diciotto mesi.



Il comma 1 stabilisce che il tirocinio comprende, oltre alla pratica, la frequenza con profitto di un corso di formazione di indirizzo professionale per dodici mesi. Il comma 2 lega la frequenza con profitto al superamento di una prova finale; il comma 3 dichiara obbligatoria la frequenza del corso.

Articolo 67 (Scuole forensi)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 2), della legge di delega, che affida i corsi di formazione *«organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense»*. Il comma unico attribuisce l'organizzazione dei corsi alle scuole forensi istituite dai consigli dell'ordine, anche in collaborazione con i soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense, sulla base di requisiti e criteri uniformi stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 68, comma 1, nonché con le università e con le scuole di specializzazione per le professioni legali convenzionate.

Articolo 68 (Contenuto della formazione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera aa), numeri 3) e 9), della legge di delega, secondo cui le modalità di istituzione delle scuole forensi, i criteri di accreditamento degli altri soggetti, i criteri di selezione dei docenti, l'organizzazione e la durata minima dei corsi, la formazione a distanza e le modalità della prova finale sono disciplinati *«con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense»*. Sostituisce l'articolo 43, comma 2, della legge n. 247 del 2012, che affida la disciplina dei corsi di formazione a un regolamento del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

Il comma 1 rimette a un decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense: le modalità di istituzione delle scuole forensi da parte dei consigli dell'ordine, con i criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica dei corsi, l'esclusione del fine di lucro, la gratuità della frequenza per i praticanti con indicatore della situazione economica equivalente inferiore alla soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense e le modalità di istituzione delle scuole in collaborazione tra più consigli (lettera a)); i criteri di accreditamento annuale degli altri soggetti che organizzano corsi, secondo requisiti uniformi di accessibilità e di sostenibilità economica (lettera b)); i criteri uniformi di selezione dei docenti, da individuare tra avvocati con almeno dieci anni di iscrizione nell'albo, professori e ricercatori universitari di ruolo in materie giuridiche e altri esperti, tenendo conto della specializzazione, dell'attività professionale, delle pubblicazioni, dell'esperienza didattica e



dell'assenza di precedenti disciplinari (lettera c)); l'organizzazione, la durata minima, gli orari e le modalità di svolgimento dei corsi, compatibili con il tirocinio presso lo studio legale (lettera d)); la formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario e per le sole lezioni frontali a carattere teorico, con forme di controllo dell'effettività della frequenza (lettera e)); le modalità di svolgimento della prova finale (lettera g)).

La lettera f), in attuazione del numero 3.3) del criterio, che chiede di «rendere omogenei i piani didattici a livello nazionale», individua gli ambiti disciplinari dei corsi: la redazione degli atti giudiziari, la tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale, il linguaggio giuridico, il diritto sostanziale e processuale, l'ordinamento, la deontologia e la previdenza forense, la mediazione, la negoziazione assistita, l'arbitrato e la giustizia riparativa, l'uso degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale, la lingua inglese e l'organizzazione dello studio legale.

Il comma 2 prevede almeno una verifica intermedia e una prova finale, consistente nella redazione di un atto giudiziario a scelta del praticante in materia civile, penale o amministrativa, e rimette al regolamento le modalità di svolgimento secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Il comma 3 disciplina la commissione prevista dal numero 3.4) del criterio: la valutazione è affidata a soggetti in possesso dei requisiti per la selezione come docente e a un magistrato, in servizio o a riposo; la commissione è nominata dagli organi della scuola forense o, per i corsi dei soggetti accreditati, dal consiglio dell'ordine distrettuale, con un componente designato dal soggetto erogatore; gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti sono posti a carico della scuola forense o dei soggetti accreditati e non determinano oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 4, secondo il numero 9) del criterio, fa del superamento della prova finale la condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato.

Rispetto all'articolo 43, comma 2, della legge n. 247 del 2012 non sono riprodotti il carico didattico minimo di centosessanta ore (lettera c)), la cui determinazione è rimessa al regolamento, e l'esclusione di compensi, indennità o gettoni di presenza per i componenti della commissione (lettera d)), cui si sostituisce la clausola di neutralità finanziaria del comma 3.

Articolo 69 (Esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera bb), della legge di delega e sostituisce l'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, che ha abrogato gli articoli 46, 47 e 49 della legge n. 247 del 2012. Del decreto-legge riprende l'impianto, adeguandolo ai criteri di delega.



Il comma 1 conferma, secondo il numero 1) del criterio, la sessione unica annuale con due prove scritte e una prova orale. Il comma 2 attua il numero 2): le prove scritte si svolgono in presenza e mediante modalità di videoscrittura, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, secondo le modalità di utilizzo dei sistemi informatici stabilite dal decreto di indizione della sessione, come consente l'alinea della lettera bb); il divieto di portare con sé strumenti elettronici fa salvi quelli messi a disposizione per la redazione degli elaborati. Le prove consistono nella redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario, quest'ultimo su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

Il comma 3 attua il numero 3): la prova orale consiste nella soluzione di un caso pratico in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo; nella risposta a tre quesiti, il primo in materia di diritto processuale civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, con l'aggiunta del processo amministrativo rispetto al decreto-legge, il secondo in materia di diritto sostanziale, diversa da quella scelta per il parere motivato della prima prova scritta (comma 2, lettera a)), e il terzo in una materia scelta tra il diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, ecclesiastico, internazionale privato e processuale, dell'Unione europea o tributario; in un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense. Il comma 4 riproduce i criteri di valutazione del numero 5). Il comma 5 conferma i punteggi, tarati su sottocommissioni di tre componenti.

I commi 6 e 7 attuano il numero 4). La commissione è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti: tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede, un magistrato, scelto prioritariamente tra quelli in pensione, e un professore universitario o ricercatore in materie giuridiche, anche in pensione; presso ogni sede di corte d'appello è nominata una sottocommissione di tre componenti, due dei quali avvocati, presieduta da un avvocato, con la possibilità di ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati. Il comma 8 conferma l'incompatibilità degli avvocati componenti degli organi forensi e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; il comma 9 introduce, secondo il criterio, l'ineleggibilità degli avvocati componenti della commissione nelle elezioni immediatamente successive alla cessazione dell'incarico.

I commi da 10 a 12 riproducono la disciplina dei segretari, degli abbinamenti per la correzione, degli ispettori e del decreto di indizione della sessione, che disciplina anche gli strumenti compensativi per i candidati con disturbi specifici di apprendimento. Il comma 13 detta la disciplina transitoria delle verifiche dei corsi di formazione fino al regolamento previsto



dall'articolo 68, comma 1. Il comma 14 riproduce la disciplina del certificato per l'iscrizione nell'albo. **Il comma 15 pone a carico del candidato le spese della sessione nella misura forfetaria di 62 euro, ferma restando la corresponsione all'Erario della tassa d'esame, e rimette a un decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento del contributo e il suo aggiornamento triennale secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Non è riprodotta la clausola di invarianza finanziaria del decreto-legge, alla quale provvede, per l'intero decreto, l'articolo 94.**

Articolo 70 (Disciplina transitoria per il tirocinio e per l'esame di Stato)

L'articolo detta la disciplina transitoria del titolo IV. Il comma 1 applica le nuove disposizioni ai tirocini iniziati dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 65, comma 14, e 68, comma 1; il comma 2 mantiene per gli altri tirocini la disciplina della legge n. 247 del 2012. Il comma 3 assegna tre mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti alle scuole forensi già costituite per adeguare i propri ordinamenti e agli altri soggetti che organizzano corsi di formazione, diversi dalle università e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali convenzionate, per chiedere l'accreditamento al Consiglio nazionale forense; il comma 4 consente, nelle more, l'erogazione dei corsi anche ai fini del certificato di compiuta pratica. Il comma 5 fissa la decorrenza della nuova disciplina dell'esame alla sessione dell'anno 2027.

Titolo V – Procedimento disciplinare

Il titolo V attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), della legge di delega e sostituisce il titolo V della legge n. 247 del 2012 (articoli da 50 a 63). Si articola in tre capi: disposizioni generali (articoli da 71 a 79); procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina (articoli da 80 a 86); impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari (articoli da 87 a 91). Il procedimento è ricostruito secondo le fasi indicate dal criterio: filtro dell'adunanza plenaria, istruttoria preliminare affidata a un consigliere istruttore, dibattimento davanti a una sezione giudicante, impugnazione davanti al Consiglio nazionale forense.

CAPO I – Disposizioni generali (articoli da 71 a 79)

Articolo 71 (Consigli distrettuali di disciplina)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 1), 1.1), 1.2) e 2), della legge di delega e sostituisce l'articolo 50, commi 1, 2, 3 e 5, della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 attribuisce il potere disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina forense. Il comma 2 ne fissa la sede nel capoluogo distrettuale e prevede che i componenti siano eletti dai consigli dell'ordine



circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria ed entrino in carica il 1° gennaio successivo. Il comma 3, in luogo della regola proporzionale vigente, stabilisce il numero dei consiglieri eletti da ciascun consiglio dell'ordine, da due a otto secondo la composizione del consiglio, e riserva almeno un terzo degli eletti al genere meno rappresentato, secondo il principio di equilibrio tra i sessi richiesto dal numero 1). I commi 4 e 5 attuano i numeri 1.1) e 1.2): mandato triennale, divieto di più di tre elezioni consecutive, ineleggibilità di chi ha subito una sanzione disciplinare definitiva o non è in regola con gli obblighi formativi, dichiarativi e contributivi. Il comma 6 riduce le sezioni a tre titolari e due supplenti, come richiede il numero 2), escludendone i membri appartenenti all'ordine dell'incolpato. Il comma 7 rimette a un regolamento del Consiglio nazionale forense l'elezione, il funzionamento dei consigli e il procedimento.

Articolo 72 (Competenza disciplinare)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 3), 9.1) e 9.4), della legge di delega e sostituisce l'articolo 51, commi 2 e 3, della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 conferma la competenza del consiglio distrettuale del distretto di iscrizione o di quello del luogo del fatto, secondo il principio di prevenzione riferito all'iscrizione della notizia nel registro dell'articolo 80, comma 4. Il comma 2, in attuazione del numero 3), attribuisce la competenza al consiglio distrettuale viciniore, individuato con il regolamento dell'articolo 71, comma 7, quando la notizia provenga da o riguardi delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, componenti dell'Organismo congressuale forense, consiglieri degli ordini o del consiglio distrettuale del distretto, anche se la segnalazione proviene dal consigliere nazionale forense del distretto. Il comma 3 affida al Consiglio nazionale forense i conflitti di competenza. Il comma 4 riproduce l'obbligo dell'autorità giudiziaria di dare notizia al consiglio distrettuale dell'esercizio dell'azione penale, delle misure cautelari o di sicurezza, delle perquisizioni e dei sequestri e dei provvedimenti che definiscono il grado di giudizio, come richiede il numero 9.1). Il comma 5, in attuazione del numero 9.4), prevede che la cancellazione dell'iscritto dopo la comunicazione della notizia interrompa il procedimento, con sospensione della prescrizione, e che il procedimento riprenda in caso di reiscrizione: è il meccanismo indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 2025 in luogo del divieto di cancellazione dell'articolo 57 della legge n. 247 del 2012.

Articolo 73 (Contenuto della decisione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 6), della legge di delega e sostituisce l'articolo 52 della legge n. 247 del 2012. La decisione può pronunciare il



proscioglimento o irrogare l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione. La durata minima della sospensione scende da due mesi a un mese. Il richiamo verbale non è più tra gli esiti della decisione e trova disciplina autonoma nell'articolo 75.

Articolo 74 (Sanzioni)

L'articolo sostituisce l'articolo 53 della legge n. 247 del 2012 e ne riproduce la definizione delle sanzioni e dei presupposti di applicazione (commi da 1 a 3). Il comma 4 definisce la radiazione come cancellazione dall'albo o dal registro e vi colloca la regola sulla reinscrizione del radiato, oggi nell'articolo 62, comma 10, della legge n. 247 del 2012, portando il termine da cinque a sei anni dall'esecutività del provvedimento.

Articolo 75 (Richiamo verbale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 7), della legge di delega, che prevede *«un rito semplificato per le condotte di minima entità, che consista nella definizione del procedimento innanzi all'adunanza plenaria con motivata deliberazione di applicazione del richiamo verbale nei confronti dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento, opponibile dallo stesso e non impugnabile»*. Il comma 1 affida la deliberazione all'assemblea del consiglio distrettuale per infrazioni lievi e scusabili; il comma 2 prevede la notifica del provvedimento con l'avviso che l'opposizione può essere proposta entro quindici giorni; in caso di opposizione il procedimento è assegnato alla sezione e il consigliere istruttore procede ai sensi dell'articolo 82 (comma 3); il richiamo non opposto non è impugnabile ed è annotato nel fascicolo personale (comma 4).

Articolo 76 (Prescrizione dell'azione disciplinare)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 5.1) e 5.2), della legge di delega e sostituisce l'articolo 56 della legge n. 247 del 2012. Resta fermo il termine di sei anni dal fatto (comma 1). Il comma 2 individua le cause di sospensione: la cancellazione dell'iscritto (articolo 72, comma 5), la sospensione per ragioni connesse al processo penale (articolo 77, comma 2), il legittimo impedimento (articolo 85, comma 4) e l'istanza di ricusazione (articolo 86, comma 5). Il comma 3 conferma gli atti interruttivi; il comma 4 fa decorrere da ogni interruzione un nuovo termine, senza indicarne una durata diversa da quella ordinaria, e conferma che il termine non può essere prolungato di oltre un quarto, senza computare i periodi di sospensione.

Articolo 77 (Rapporto con il processo penale)



L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 4), della legge di delega e riunisce gli articoli 54 e 55 della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 conferma l'autonomia del procedimento disciplinare. Il comma 2 consente di sospenderlo motivatamente, per acquisire atti indispensabili del processo penale, non oltre il deposito del provvedimento che definisce il primo grado, in luogo del limite di due anni della disciplina vigente. I commi 3 e 4 disciplinano la riapertura del procedimento in caso di contrasto tra la decisione disciplinare e la sentenza penale, davanti a una diversa sezione e con un diverso consigliere istruttore; la riapertura sospende l'esecuzione delle sanzioni in corso.

Articolo 78 (Comunicazioni e notifiche)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.7), della legge di delega: le comunicazioni del consiglio distrettuale sono inviate a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; le notificazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, tramite ufficiale giudiziario (comma 1). Il comma 2 prevede la comunicazione al segnalante della chiusura del procedimento, che la legge n. 247 del 2012 prevede per la sola archiviazione (articolo 58, comma 4).

Articolo 79 (Poteri ispettivi del Consiglio nazionale forense)

L'articolo riproduce l'articolo 63, comma 1, della legge n. 247 del 2012: il Consiglio nazionale forense può chiedere notizie sull'attività disciplinare e nominare ispettori, scelti tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale, che esaminano gli atti, compresi quelli dei procedimenti archiviati, e riferiscono con osservazioni e proposte (commi 1 e 2). Il comma 3 subordina la decadenza dei componenti, che la disciplina vigente non condiziona, alla scarsa laboriosità abituale; al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

CAPO II – Procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina (articoli da 80 a 86)

Articolo 80 (Notizia di fatti di rilievo disciplinare)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.2), della legge di delega e sostituisce l'articolo 50, comma 4, e l'articolo 58, comma 1, della legge n. 247 del 2012. La notizia può pervenire al consiglio distrettuale direttamente, tramite il consiglio dell'ordine o su segnalazione dell'autorità giudiziaria (comma 1). Il presidente del consiglio distrettuale ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine, chiede il fascicolo personale e la notifica all'iscritto, che può presentare deduzioni entro venti giorni: le garanzie difensive sono così anticipate alla fase della notizia (comma 2). Il comma 3 disciplina la trasmissione della notizia presentata al consiglio dell'ordine; il comma 4 prevede l'iscrizione nel registro delle segnalazioni; il comma 5 la



comunicazione al segnalante, con l'avvertimento della facoltà di accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la comunicazione della chiusura del procedimento.

Articolo 81 (Determinazioni dell'adunanza plenaria)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 2) e 2.1), della legge di delega, che prevede «*che l'adunanza plenaria deliberi la prescrizione dell'azione disciplinare o la sua manifesta infondatezza o applichi il richiamo verbale oppure assegni il procedimento alla sezione giudicante secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza nonché nomini il consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale del segnalato*». I commi 1 e 2 regolano il quorum dell'adunanza e l'esclusione dei componenti eletti nella circoscrizione dell'ordine dell'iscritto. Il comma 3 prevede l'archiviazione senza formalità per prescrizione o manifesta infondatezza e l'applicazione del richiamo verbale; i commi 4 e 5 ne disciplinano le notificazioni. Il comma 6 prevede, negli altri casi, l'assegnazione alla sezione e la nomina del consigliere istruttore tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato.

Articolo 82 (Fase istruttoria preliminare)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 2.2) e 9.2), della legge di delega e sostituisce l'articolo 58, commi 2 e 3, della legge n. 247 del 2012. Il consigliere istruttore conduce la fase istruttoria preliminare ed entro sei mesi dalla nomina comunica all'iscritto l'avvio della fase, compie gli accertamenti necessari, comunica il deposito degli atti, con l'avvertimento che entro venti giorni l'incolpato può estrarre copia, chiedere di essere ascoltato anche con l'assistenza di un difensore e depositare memorie e documenti, e infine propone alla sezione l'archiviazione o cita a giudizio l'incolpato formulando il capo di incolpazione. Il capo di incolpazione, oggi approvato dal consiglio distrettuale su proposta del consigliere istruttore, è così formulato direttamente da quest'ultimo.

Articolo 83 (Archiviazione)

L'articolo disciplina la decisione della sezione sulla proposta di archiviazione formulata dal consigliere istruttore: la sezione può accoglierla motivatamente (comma 1); la delibera è comunicata al segnalato e al suo difensore e notificata al consiglio dell'ordine e alla procura della Repubblica, con l'avvertimento della facoltà di impugnazione ai sensi dell'articolo 87 (comma 2); se la sezione non accoglie la richiesta, gli atti tornano al consigliere istruttore per la formulazione del capo di incolpazione e la citazione davanti a una diversa sezione (comma 3).

Articolo 84 (Citazione a giudizio)



L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 9.2) e 9.3), della legge di delega e sostituisce l'articolo 59, comma 1, lettere b) e d), della legge n. 247 del 2012. La citazione è notificata all'incolpato e al difensore, al consiglio dell'ordine e alla procura della Repubblica almeno trenta giorni liberi prima della comparizione e contiene, a pena di inammissibilità, gli elementi indicati nelle lettere da a) a i), tra i quali, come elementi nuovi, l'avviso del diritto di accesso agli atti e l'avviso al consiglio dell'ordine e alla procura della Repubblica della facoltà di partecipare al dibattimento e di rassegnare conclusioni, in attuazione del numero 9.3).

Articolo 85 (Dibattimento)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 2.3) e 9.5), della legge di delega e sostituisce l'articolo 59, comma 1, lettere da e) a n), della legge n. 247 del 2012. I commi da 1 a 3 disciplinano l'assunzione delle prove e l'utilizzabilità delle dichiarazioni e dei documenti, nonché degli esposti, delle segnalazioni e dei verbali della fase istruttoria non confermati in dibattimento, utilizzabili solo se il dichiarante è stato citato per il dibattimento. Il comma 4, in attuazione del numero 9.5), disciplina il legittimo impedimento dell'incolpato o del difensore, con sospensione della prescrizione per non più di sessanta giorni. Il comma 5, secondo il numero 2.3), prevede la trasmissione degli atti al presidente del consiglio distrettuale quando emerga un fatto diverso o nuovo; il comma 6 consente in ogni momento la declaratoria di prescrizione. I commi 7 e 8 regolano la discussione e la deliberazione e consentono alla sezione di riqualificare il fatto, anche in senso più grave, con l'avviso all'incolpato e un termine non inferiore a venti giorni per le difese quando la riqualificazione comporta una sanzione più grave. Il comma 9 fissa in trenta giorni il termine per il deposito della decisione, raddoppiabile per le decisioni complesse; il comma 10 rinvia al codice di procedura penale, se compatibile.

Articolo 86 (Casi di astensione e ricusazione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.6), della legge di delega e non ha corrispondenti nella legge n. 247 del 2012. I componenti delle sezioni possono essere ricusati per i motivi degli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, e per i rapporti di associazione, collaborazione o condivisione dei locali con l'incolpato, e devono astenersi quando ricorra un motivo di ricusazione (comma 1). Sulla ricusazione decide un'altra sezione o il consiglio distrettuale viciniore (comma 2); il comma 3 disciplina l'astensione per gravi ragioni di convenienza. L'istanza, a pena di inammissibilità motivata e proposta prima del dibattimento, sospende il procedimento e la prescrizione (commi 4 e 5). I commi 6 e 7 regolano la decisione e la sostituzione del componente ricusato; il comma 8 rende i provvedimenti di



inammissibilità o di rigetto impugnabili davanti al Consiglio nazionale forense entro dieci giorni, senza effetto sospensivo automatico.

CAPO III – Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari (articoli da 87 a 91)

Articolo 87 (Impugnazione delle decisioni del consiglio distrettuale di disciplina)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 9.3) e 9.8), della legge di delega e sostituisce l'articolo 61 della legge n. 247 del 2012. Il termine per il ricorso al Consiglio nazionale forense contro le decisioni che definiscono il procedimento e contro le archiviazioni è portato a sessanta giorni dalla notifica, in luogo di trenta giorni dal deposito; sono legittimati l'incolpato, il consiglio dell'ordine e il procuratore della Repubblica, secondo il numero 9.3); la parte che non ha proposto impugnazione può proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla notifica del ricorso (comma 1). Il ricorso è depositato presso il consiglio distrettuale e contiene, a pena di inammissibilità, gli estremi del provvedimento, i capi impugnati con le richieste di riforma e i motivi (comma 2); ne sospende l'esecuzione (comma 3). Per il resto si applicano le disposizioni sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio nazionale forense (comma 4).

Articolo 88 (Sospensione cautelare)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.9), della legge di delega e sostituisce l'articolo 60 della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 individua i casi indicati dal criterio: misura cautelare detentiva o interdittiva non impugnata o confermata, pena accessoria dell'articolo 35 del codice penale irrogata con la sentenza di primo grado, misura di sicurezza, condanna in primo grado per reati propri del difensore o condanna definitiva non inferiore a tre anni. I commi da 2 a 6 riprendono la durata massima di un anno, l'esecutività dalla notifica, la perdita di efficacia decorsi sei mesi senza decisione o in caso di proscioglimento, avvertimento o censura, la revoca e la modifica; il comma 2 aggiunge che l'impugnazione non ne sospende gli effetti e il comma 3 ne affida la deliberazione, previa audizione anche telematica, alla sezione già designata o a quella designata contestualmente alla nomina del consigliere istruttore. Il termine per il ricorso al Consiglio nazionale forense è portato da venti a trenta giorni (comma 7).

Articolo 89 (Esecutività della decisione disciplinare)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.10), della legge di delega, che prevede che le decisioni di condanna siano esecutive «*senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato*», e sostituisce l'articolo 62, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 individua i momenti da cui le decisioni di condanna sono esecutive; il comma 2 prevede la



sospensione dell'esecuzione se le sezioni unite della Corte di cassazione sospendono l'efficacia della sentenza del Consiglio nazionale forense; il comma 3 fa decorrere gli effetti della sospensione e della radiazione dal giorno successivo, senza ulteriore avviso.

Articolo 90 (Esecuzione delle sanzioni)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.11), della legge di delega e sostituisce l'articolo 62, commi da 3 a 9, della legge n. 247 del 2012. La competenza per l'esecuzione resta al consiglio dell'ordine di iscrizione (comma 1). Il comma 2 stabilisce che, in caso di più sospensioni, si esegua prima quella divenuta esecutiva per prima; il comma 3 prevede l'annotazione delle sanzioni definitive e del richiamo verbale nel fascicolo personale e la loro trasmissione all'archivio centrale dell'articolo 27. Il comma 5 amplia i periodi da detrarre dalla sospensione, secondo il criterio: oltre alla sospensione cautelare per il medesimo fatto, l'interdizione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e le sospensioni o radiazioni sofferte per fatti diversi e successivi conclusi con proscioglimento nel merito. Il comma 6 sostituisce l'affissione presso gli uffici del consiglio con la pubblicazione in un'apposita sezione dell'albo telematico; il comma 7 rinvia l'esecuzione nei confronti dell'iscritto cancellato alla data della reinscrizione.

Articolo 91 (Riabilitazione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 8), della legge di delega, che prevede *«l'introduzione dell'istituto della riabilitazione dell'iscritto condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile per una sola volta e di competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione al momento in cui la stessa sia divenuta definitiva»*. L'istituto non ha precedenti nella legge n. 247 del 2012. La riabilitazione può essere chiesta, per una sola volta, in assenza di ulteriori illeciti e di procedimenti pendenti e, in caso di condanna penale per gli stessi fatti, dopo la riabilitazione penale, decorsi da uno a sette anni secondo la sanzione (comma 1); fa cessare tutti gli effetti della sanzione (comma 2); è annotata nel fascicolo personale ma non compare in documenti o certificazioni, salvo che su richiesta dell'autorità giudiziaria (comma 3). Il comma 4 la estende alle sanzioni già definitive all'entrata in vigore.

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

Il titolo VI reca le disposizioni transitorie e finali richieste dall'articolo 2, comma 2, della legge di delega.

Articolo 92 (Disposizione finale)



L'articolo riproduce l'articolo 66 della legge n. 247 del 2012, che esclude l'applicazione alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense della disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Articolo 93 (Disposizioni transitorie)

Attesa la natura giustiziale del procedimento che si svolge innanzi ai consigli distrettuali di disciplina, il comma 1 dispone in prima battuta l'applicazione delle norme relative alla composizione dell'organo di disciplina e al procedimento (capi I e II del titolo V) ai procedimenti nei quali la notizia di illecito sia pervenuta dopo l'entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti del Consiglio nazionale forense (articolo 71, comma 7), in ossequio al criterio del *tempus regit processum*. Il medesimo principio è richiamato con riferimento all'articolo 88, disposizione del capo III che disciplina il subprocedimento di sospensione cautelare disciplinare.

Lo stesso comma consente di applicare la normativa riformata ai procedimenti pendenti nei quali, all'entrata in vigore dei regolamenti richiamati, non sia stato ancora approvato il capo di incolpazione: in tal caso il procedimento prosegue secondo le forme più garantiste e celeri dettate dalla disciplina di nuovo conio. La previgente disciplina continua, invece, a trovare applicazione ai procedimenti nei quali il capo di incolpazione è già stato approvato, in stato avanzato di trattazione, attesa l'irrazionalità dell'innesto in sede dibattimentale di disposizioni nuove strutturalmente incompatibili con quelle previgenti.

Il comma 2 applica le cause di sospensione della prescrizione dell'articolo 76, comma 2, ai soli illeciti successivi all'entrata in vigore del decreto. Il comma 3, anch'esso applicativo del principio del *tempus regit processum*, chiarisce che il nuovo regime dei termini e delle impugnazioni delle decisioni del consiglio distrettuale di disciplina (articolo 87) si applica a quelle depositate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Le ulteriori disposizioni del capo III del titolo V nonché, per quanto qui attiene, gli articoli 59 e 60, commi 1 e 2, relativi all'attività giurisdizionale del Consiglio nazionale forense, non necessitando di regolamenti di attuazione né di uno specifico regime transitorio, sono sottoposti al regime generale previsto per l'entrata in vigore del decreto.

Il comma 4 detta la disciplina transitoria dei consigli distrettuali di disciplina, con la funzione di allinearne i mandati al nuovo ciclo dei consigli dell'ordine. A regime, l'articolo 71, commi 2 e 4, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 1) e 1.1), della legge di delega, prevede che i componenti del consiglio distrettuale di disciplina siano eletti dai consigli dell'ordine entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria, entrino in carica il 1°



gennaio successivo e durino in carica tre anni. Il mandato del consiglio distrettuale risulta così sfalsato di un anno rispetto a quello, anch'esso triennale, dei consigli dell'ordine (articolo 39, comma 2), e ciascun consiglio distrettuale è eletto dai consigli dell'ordine della consiliatura in corso.

Poiché i consigli distrettuali oggi in carica sono stati costituiti secondo la disciplina previgente, in date non necessariamente coincidenti, il comma 4 ne fissa per tutti la cessazione al 31 dicembre del primo anno della prima consiliatura ordinaria dei consigli dell'ordine eletta dopo l'entrata in vigore del decreto. A quella data i consigli dell'ordine neoeletti avranno già eletto, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, i nuovi consigli distrettuali, che entrano in carica il 1° gennaio successivo. Da quel momento tutti i consigli distrettuali di disciplina seguono il medesimo ciclo triennale, collegato a quello dei consigli dell'ordine. La scadenza così determinata non coincide necessariamente con quella del mandato in corso e, secondo la data di costituzione di ciascun consiglio distrettuale, può abbreviarlo o prolungarlo: è l'effetto necessario dell'allineamento, che evita la coesistenza di consigli distrettuali con scadenze diverse e assicura che ciascuno sia eletto dai consigli dell'ordine in carica.

Il comma 5 stabilisce che, ai fini del limite di tre mandati degli articoli 51 e 57, si computano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore del decreto, a prescindere dalla loro durata. Il comma 6 mantiene in vigore i decreti e i regolamenti attuativi della legge n. 247 del 2012 fino all'adozione di quelli previsti dal decreto.

Articolo 94 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo attua l'articolo 3 della legge di delega (*«Dall'attuazione della delega recata dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»*): le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 95 (Entrata in vigore)

L'articolo dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO
FORENSE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2026, N. 137, RECANTE
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE**

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo attua la delega per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense, conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 28 luglio 2026, n. 137. Il provvedimento è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

L'intervento sostituisce e aggiorna la legge 31 dicembre 2012, n. 247, mantenendone l'impianto generale e adeguandolo ai principi e criteri direttivi dell'articolo 2 (comma 1, lettere da a) a cc)) della legge di delega.

Lo schema di decreto legislativo si compone di sei Titoli e consta complessivamente di 95 articoli.

Il **Titolo I** contiene le «Disposizioni generali» e si compone di tre Capi.

Nel Capo I, gli **articoli da 1 a 12** regolano i principi generali della riforma dell'ordinamento forense, dando attuazione ai corrispondenti principi e criteri direttivi della legge 28 luglio 2026 n. 137 e riordinando e aggiornando gli istituti già disciplinati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

In particolare, è stabilito il principio di libertà e indipendenza dell'avvocato (**articolo 1**), sono definite le finalità dell'ordinamento professionale (**articolo 2**), sono precisati i diritti e i doveri dell'avvocato (**articolo 3**), delimitato l'ambito delle attività professionali riservate (**articolo 4**). È, inoltre, ripristinato l'istituto del giuramento (**articolo 5**), sono enunciati i principi generali del tirocinio professionale (**articolo 6**), sono disciplinati il segreto (**articolo 7**) e la deontologia professionali (**articolo 8**). Inoltre, è confermato l'obbligo di stipulare una copertura assicurativa (**articolo 9**) per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, estesa anche alla custodia dei documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito, nonché la competenza del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, a stabilire e aggiornare ogni cinque anni le condizioni essenziali e i valori minimi e i massimali.

È disciplinata la pubblicità informativa relativa all'esercizio della professione (**articolo 10**), sono dettate disposizioni in materia di compenso per l'attività professionale (**articolo 11**) e di mandato professionale, sostituzioni e collaborazioni (**articolo 12**).

Con riferimento all'articolo 11, recante la disciplina del compenso per l'attività professionale, che sostituisce l'articolo 13 della legge n. 247 del 2012, si conferma, quale criterio generale, la libera pattuizione del compenso tra avvocato e cliente, salvi i casi regolati dalla normativa in materia di equo compenso. Sono, inoltre, confermati gli obblighi informativi dell'avvocato nei confronti del cliente e il diritto al rimborso delle spese sostenute e anticipate e delle spese forfettarie. La disposizione disciplina, altresì, il sistema dei parametri per il calcolo dei compensi professionali, da adottare e aggiornare con cadenza biennale mediante decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, prevedendone l'applicazione in assenza di una pattuizione scritta o comunque consensuale, nei casi di liquidazione giudiziale e per le prestazioni rese nell'interesse di terzi o d'ufficio.

Il medesimo articolo introduce, inoltre, la responsabilità solidale delle parti di un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo per il pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese spettanti agli avvocati costituiti che risultino ancora creditori, salvo diverso accordo.

Sono, infine, confermati il tentativo di conciliazione e il parere di congruità del consiglio dell'ordine e viene previsto che, in caso di rilascio del parere, possa essere concessa l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

Per i profili finanziari, gli articoli sopra citati sono volti a definire principi, diritti, obblighi e modalità di esercizio della professione forense e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti amministrativi connessi alla loro attuazione, anche con riferimento alle attribuzioni del Ministero della giustizia e agli organismi dell'ordinamento forense, risultano riconducibili alle rispettive competenze istituzionali e saranno, pertanto, attuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La disciplina è demandata al Consiglio nazionale forense, organismo autonomo e indipendente, che esercita le sue funzioni attraverso gli ordini circoscrizionali ai quali partecipano gli avvocati iscritti che alimentano i rispettivi bilanci attraverso le quote di iscrizione (iniziale e annuale) agli stessi organismi.

Con particolare riferimento all'articolo 11, in relazione ai riflessi finanziari derivanti dall'applicazione delle tariffe, determinate e aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense, nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, si evidenzia che le relative spese gravano sul capitolo 1360 «Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio» dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. A tal proposito, si evidenzia che gli articoli 106-*bis* e 130 del Testo unico spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) impongono la riduzione degli importi spettanti ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato di un terzo nel processo penale e della metà nel processo civile.

Nel Capo II, recante la disciplina delle «Modalità di svolgimento della professione», gli **articoli da 13 a 19** disciplinano le diverse modalità organizzative attraverso le quali può essere esercitata la professione forense.

In particolare, l'**articolo 13** dispone che la professione forense possa essere esercitata in forma individuale e reca la disciplina generale dell'esercizio collettivo della professione, l'**articolo 14** regola le associazioni professionali forensi, l'**articolo 15** disciplina le reti tra avvocati e le reti multidisciplinari, l'**articolo 16** regola l'esercizio della professione in forma societaria, l'**articolo 17** consente il conferimento dell'incarico professionale da parte di un terzo, subordinandone l'accettazione alla previa comunicazione e al consenso della parte assistita e disponendo che l'attività sia svolta nell'interesse esclusivo di quest'ultima, senza pregiudizio per l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato.

Infine, gli **articoli 18 e 19** disciplinano, rispettivamente, l'esercizio dell'attività forense in regime di monocommittenza e lo svolgimento di attività di collaborazione continuativa.

Dal punto di vista finanziario, le predette disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la spesa pubblica disciplinando rapporti di natura privatistica. Gli obblighi relativi alla corresponsione del compenso, al rimborso delle spese, alla formazione specialistica, alla copertura assicurativa, all'eventuale indennità sostitutiva del preavviso e alla disponibilità dei beni strumentali, trattandosi di rapporti tra privati, gravano esclusivamente sui committenti individuati dalle disposizioni.

Nell'ambito del Capo III, gli **articoli da 20 a 25** recano la disciplina inerente alla formazione e all'aggiornamento professionale.

In particolare, l'**articolo 20** pone a carico dell'avvocato l'obbligo di curare con continuità la propria formazione professionale, l'**articolo 21** individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo formativo, l'**articolo 22** attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di assolvimento dell'obbligo formativo, l'**articolo 23** affida lo svolgimento delle attività formative agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e agli altri soggetti accreditati, consentendo agli stessi di beneficiare di fondi erogati da enti pubblici regionali, nazionali, europei e internazionali, l'**articolo 24** disciplina le conseguenze del mancato assolvimento dell'obbligo formativo, l'**articolo 25** regola il conseguimento del titolo di avvocato specialista.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli obblighi formativi sono posti a carico degli iscritti e le relative attività organizzative sono affidate al Consiglio nazionale forense, agli ordini territoriali, alle unioni, alle associazioni forensi e agli altri soggetti accreditati nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. La possibilità, prevista dal terzo comma dell'articolo 23, di beneficiare di fondi pubblici regionali, nazionali, europei o internazionali ha carattere eventuale e non comporta l'istituzione di nuovi fondi o l'incremento di stanziamenti esistenti, potendo avvenire esclusivamente nei limiti delle disponibilità previste a legislazione vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dalle relative discipline di finanziamento.

Gli **articoli da 26 a 34** (Titolo II), disciplinano gli albi, gli elenchi e i registri professionali, le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione, il regime delle incompatibilità, la sospensione dall'esercizio della professione, l'iscrizione obbligatoria alla previdenza forense, l'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e la disciplina degli avvocati degli enti pubblici.

In particolare, l'**articolo 26** disciplina la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri forensi presso i consigli dell'ordine, definendo il contenuto delle schede personali degli iscritti e demandando al decreto ministeriale della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, la disciplina delle modalità telematiche di aggiornamento, trasmissione e interoperabilità dei dati tra i consigli dell'ordine, il Consiglio nazionale forense e la Cassa forense.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti relativi alla gestione e all'aggiornamento degli albi e dei registri costituiscono attività già rientranti nelle competenze istituzionali dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense. Anche l'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 4 e le attività di coordinamento e interoperabilità dei sistemi informativi potranno essere svolte mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Eventuali interventi di adeguamento tecnologico restano a carico degli enti del sistema ordinistico interessati, dotati di autonomia finanziaria ai sensi dell'articolo 35.

L'**articolo 27** istituisce presso il Consiglio nazionale forense un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni relative a iscrizioni e cancellazioni dagli albi, elenchi e registri. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'archivio centrale è istituito e gestito nell'ambito delle funzioni già attribuite al Consiglio nazionale forense e trova copertura nelle risorse proprie dell'ente. Le modalità di trasmissione dei dati e di accesso all'archivio sono demandate a un regolamento del Ministro della giustizia adottato su proposta del Consiglio nazionale forense e sono attuabili nell'ambito delle strutture organizzative e tecnologiche già esistenti

e nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione del bilancio autonomo del Consiglio nazionale forense.

L'articolo **28** disciplina i requisiti di iscrizione negli albi e nei registri professionali, le procedure di iscrizione, cancellazione e reinscrizione, nonché i relativi rimedi impugnatori. Vengono, inoltre, individuate le attività incompatibili e compatibili con l'esercizio della professione forense (**articolo 29**), le ipotesi di sospensione dall'esercizio della professione per effetto dell'assunzione di determinate cariche istituzionali o su richiesta dell'interessato (**articolo 30**). Inoltre, l'**articolo 31** definisce i principi relativi all'esercizio della professione e prevede che l'iscrizione all'albo comporti la conseguente contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Sotto il profilo finanziario, le disposizioni richiamate disciplinano requisiti soggettivi, procedure amministrative, incompatibilità professionali, rapporti previdenziali e modalità di esercizio della professione, senza prevedere l'istituzione di nuovi organismi, assunzioni di personale o attribuzione di compensi. Gli adempimenti connessi saranno svolti dagli ordini territoriali e dalle società e associazioni di professionisti e sostenuti attraverso il versamento delle quote di iscrizione o di partecipazione e associazione dei medesimi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 32** disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività connesse alla gestione dell'albo speciale, all'istruttoria delle domande di iscrizione, all'organizzazione della Scuola superiore dell'avvocatura e alla nomina e al funzionamento delle commissioni di verifica dell'idoneità rientrano nell'ambito delle competenze istituzionali del Consiglio nazionale forense, ente dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria.

L'**articolo 33** disciplina il regime degli avvocati inseriti negli uffici legali degli enti pubblici, definendone i requisiti per l'iscrizione all'albo, le condizioni di esercizio dell'attività professionale, le garanzie di autonomia e indipendenza professionale, il trattamento economico e l'assoggettamento alla disciplina deontologica. La disposizione stabilisce, altresì, che i compensi professionali corrisposti ai sensi della normativa vigente costituiscano componente del trattamento economico del professionista e individua la documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo speciale.

La disposizione disciplina i requisiti organizzativi e le modalità di svolgimento dell'attività professionale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, senza introdurre nuovi istituti retributivi né nuove voci di spesa. In particolare, il comma 3 si limita a ribadire il principio dell'adeguatezza del trattamento economico e a confermare il regime dei compensi professionali già disciplinato dall'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Le attività amministrative connesse all'iscrizione all'albo e all'esercizio della vigilanza disciplinare rientrano nelle competenze istituzionali degli ordini forensi e dei consigli distrettuali di disciplina e sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 34** disciplina l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, del registro dei consulenti legali in diritto estero, individuando i requisiti per l'iscrizione, l'ambito delle attività esercitabili, il regime disciplinare e previdenziale applicabile, nonché le cause di cancellazione dal registro. La disposizione demanda, inoltre, al decreto di cui all'articolo 26, comma 4, la disciplina delle modalità di tenuta del registro.

L'istituzione e la gestione del registro avvengono nell'ambito delle funzioni già attribuite ai consigli dell'ordine degli avvocati, che vi provvedono mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le attività relative all'iscrizione, alla tenuta e all'aggiornamento del registro si inseriscono nei procedimenti amministrativi già svolti dagli ordini professionali e non richiedono l'istituzione di nuove strutture organizzative né l'impiego di personale aggiuntivo.

Parimenti, le attività di vigilanza e l'esercizio della funzione disciplinare da parte dei Consigli distrettuali di disciplina rientrano nelle competenze istituzionali già previste dall'ordinamento forense e sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense prevista dal comma 4 non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri previdenziali gravano direttamente sui soggetti interessati secondo le regole proprie dell'ente previdenziale, che opera in regime di autonomia finanziaria.

Anche le attività necessarie all'attuazione del comma 6, concernenti la disciplina delle modalità di tenuta del registro, sono svolte nell'ambito delle procedure e degli strumenti informatici già previsti dall'articolo 26, comma 4, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli **articoli da 35 a 56** (Titolo III, Capo I e Capo II) disciplinano l'assetto organizzativo e il funzionamento degli organismi dell'ordinamento forense, con particolare riferimento agli ordini circondariali forensi, ai relativi organi di governo, ai comitati per le pari opportunità, ai consigli distrettuali di disciplina e agli organismi deputati al controllo contabile. Le disposizioni definiscono, altresì, le rispettive competenze, le modalità di elezione e di funzionamento, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative, istituzionali e disciplinari attribuite agli enti e agli organi del sistema ordinistico.

In particolare, l'**articolo 35** definisce l'assetto istituzionale dell'ordinamento forense, stabilendo che esso si articola negli ordini circondariali e nel Consiglio nazionale forense. La disposizione qualifica tali enti come enti pubblici non economici a carattere associativo, ne disciplina l'autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria, le fonti di finanziamento e il regime di vigilanza ministeriale.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione si limita a definire l'assetto organizzativo e istituzionale degli enti dell'ordinamento forense, confermandone l'autonomia patrimoniale e finanziaria e il finanziamento mediante risorse proprie derivanti dai contributi degli iscritti e dalle attività istituzionali.

L'**articolo 36** disciplina l'ordine circondariale forense, individuandone la competenza territoriale, le funzioni di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e le modalità di elezione del consiglio dell'ordine. La disposizione prevede, altresì, l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine, del revisore unico dei conti o del collegio dei revisori dei conti e del comitato pari opportunità degli avvocati, demandando a un regolamento del Consiglio nazionale forense la disciplina del funzionamento di quest'ultimo e delle relative modalità di finanziamento.

Le attività dell'ordine circondariale, nonché quelle relative al revisore dei conti o al collegio dei revisori e al comitato pari opportunità, saranno svolte nell'ambito dell'organizzazione e delle funzioni proprie degli enti ordinistici, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria ai sensi dell'articolo 35. I relativi oneri di funzionamento saranno, pertanto, sostenuti mediante le risorse proprie degli ordini professionali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli **articoli da 37 a 51** disciplinano gli organi dell'ordine circondariale forense. In particolare, disciplinano la composizione (**articolo 37**) e il funzionamento dell'assemblea (**articolo 38**) e del consiglio dell'ordine (**articolo 39**), nonché le procedure per l'elezione dei componenti del consiglio (**articolo 40**), comprendendo le modalità di convocazione (**articolo 41**), la propaganda elettorale (**articolo 42**), la presentazione delle candidature (**articolo 43**), la costituzione e il funzionamento dei seggi elettorali (**articoli 44-45**), lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio (**articoli 46-48**), la proclamazione degli eletti, la disciplina dei reclami elettorali e la durata del mandato (**articoli 49-51**).

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività amministrative, organizzative ed elettorali disciplinate dalle norme in esame rientrano nelle funzioni istituzionali già attribuite agli ordini circondariali forensi e saranno svolte nell'ambito della loro autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e delle risorse proprie iscritte nei bilanci autonomi, derivanti dai contributi degli iscritti.

L'**articolo 52** attribuisce al Consiglio dell'ordine le funzioni di amministrazione e governo dell'ordine circondariale, comprendenti la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri professionali, la disciplina e la vigilanza sugli iscritti, la gestione del tirocinio forense e della formazione professionale continua, la promozione delle attività di specializzazione, la tutela dell'indipendenza e del decoro della professione, l'espressione di pareri in materia di compensi, nonché l'istituzione di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e di servizi a favore degli iscritti e dell'utenza. La disposizione disciplina, altresì, la gestione finanziaria e patrimoniale dell'ordine e le modalità di finanziamento delle relative attività mediante contributi a carico degli iscritti.

Le attività attribuite al Consiglio costituiscono funzioni istituzionali proprie degli ordini professionali e saranno espletate mediante le risorse disponibili presso i medesimi enti. I commi 3, 4 e 5 prevedono espressamente che le spese di funzionamento e le attività istituzionali siano finanziate mediante contributi annuali o straordinari posti a carico degli iscritti e determinati in misura tale da assicurare il pareggio di bilancio dell'ente. Pertanto, gli eventuali oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dalla disposizione resteranno, integralmente, a carico delle risorse proprie dell'ordine professionale.

L'**articolo 53** prevede l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine, di uno sportello per il cittadino finalizzato a fornire informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia. La disposizione stabilisce la gratuità dell'accesso al servizio, demanda al Consiglio nazionale forense la definizione delle modalità di funzionamento dello sportello e disciplina le modalità di copertura dei relativi oneri.

La disposizione, al comma 4, prevede espressamente che gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività dello sportello siano posti a carico degli iscritti agli albi e ai registri professionali secondo le modalità stabilite dai singoli consigli dell'ordine ai sensi dell'articolo 52, comma 3. Pertanto, le attività connesse all'istituzione e al funzionamento dello sportello saranno, integralmente, finanziate mediante le risorse proprie degli ordini forensi.

L'**articolo 54** disciplina la nomina, la composizione, la durata e le funzioni dell'organo di revisione dei conti degli ordini circondariali forensi. In particolare, la disposizione prevede che l'organo di revisione sia nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, stabilendone la durata triennale e attribuendogli compiti di verifica della regolarità della gestione

patrimoniale dell'ordine. Per gli ordini di maggiori dimensioni è, inoltre, prevista la possibilità di istituire un collegio composto da tre revisori.

L'organo di revisione opera nell'ambito dell'organizzazione degli ordini forensi, enti dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria ai sensi dell'articolo 35, e i relativi oneri di funzionamento sono sostenuti mediante le risorse proprie dei medesimi enti. La nomina da parte del presidente del tribunale costituisce attività riconducibile alle ordinarie funzioni istituzionali dell'autorità giudiziaria e non richiede l'impiego di ulteriori risorse umane, strumentali o finanziarie.

L'**articolo 55** prevede che i consigli dell'ordine composti da almeno nove membri possano articolare la propria attività mediante commissioni di lavoro. La disposizione demanda a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), la disciplina del funzionamento e della composizione delle medesime commissioni.

La disposizione si limita a disciplinare modalità organizzative interne dei consigli dell'ordine, da attuare nell'ambito delle risorse proprie degli enti interessati.

L'**articolo 56** disciplina i presupposti e le condizioni che ricorrono per lo scioglimento del consiglio dell'ordine nei casi di mancato funzionamento per inadempimento degli obblighi di legge o per gravi motivi di interesse pubblico. Lo scioglimento del consiglio è disposto con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, previa diffida. Il decreto individua, poi, i criteri per la nomina del commissario straordinario che è scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità.

Le attività connesse allo scioglimento del consiglio e all'individuazione dei criteri per la nomina del commissario straordinario e all'eventuale costituzione del comitato di supporto rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali già attribuite al Ministero della giustizia e al Consiglio nazionale forense. Gli eventuali oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni commissariali saranno posti a carico delle risorse proprie dell'ordine professionale interessato, ente dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria ai sensi dell'articolo 35.

Nel Capo III, gli **articoli da 57 a 62** dettano la disciplina inerente al Consiglio nazionale forense.

In particolare, ne sono definiti la durata e la composizione (**articolo 57**), le funzioni istituzionali (**articolo 58**), la competenza (**articolo 59**), il funzionamento (**articolo 60**), i criteri di eleggibilità e incompatibilità dei consiglieri nazionali (**articolo 61**) ed è previsto che il Consiglio nazionale forense convochi, almeno ogni tre anni, il Congresso nazionale forense che elegge l'Organismo congressuale forense, organismo deputato a dare attuazione ai suoi deliberati (**articolo 62**).

Per i profili finanziari, le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri per la spesa pubblica, in quanto il Consiglio nazionale forense è dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria e provvede alle spese gestionali mediante i contributi dei propri iscritti. In merito alla partecipazione dei magistrati alle procedure giurisdizionali, si specifica che essa non dà luogo a spese aggiuntive, essendo espressamente esclusa la corresponsione di compensi, indennità o gettoni di presenza, gravando i relativi adempimenti sulle ordinarie risorse strumentali e di personale già previste a legislazione vigente.

Il Titolo IV disciplina l'accesso alla professione forense ed è composto dagli articoli che vanno dal 63 al 70.

L'**articolo 63** promuove la collaborazione tra il Consiglio nazionale forense e la Conferenza nazionale dei dottori di giurisprudenza e di scienze giuridiche, anche mediante la stipula di apposite

convenzioni, al fine di coordinare gli studi universitari in giurisprudenza e l'accesso alla professione di avvocato, espressamente specificando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'**articolo 64** individua le finalità del tirocinio, diretto a garantire la preparazione teorica e pratica dell'avvocato, l'acquisizione delle conoscenze dell'ordinamento e della deontologia forense e delle competenze necessarie alla gestione dello studio legale e dell'attività professionale. Inoltre, viene specificato che ciascun Consiglio dell'ordine, oltre a detenere un registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione essenziale per lo svolgimento del tirocinio, vigila sul corretto svolgimento del tirocinio mediante controlli semestrali, che possono includere colloqui individuali con il praticante e con l'avvocato patrocinatore.

L'**articolo 65** disciplina la durata e le modalità del tirocinio, stabilendo che lo stesso si svolga presso uno studio legale, presso l'Avvocatura dello Stato, presso l'ufficio legale di un ente pubblico o, entro determinati limiti, in un altro Stato dell'Unione europea o durante il percorso universitario. La disposizione precisa che il tirocinio non comporta di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro e riconosce al praticante il rimborso delle sole spese sostenute per conto dello studio, disciplinando altresì l'abilitazione al patrocinio, l'obbligo assicurativo e il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

L'**articolo 66** prevede che il tirocinio comprenda la frequenza obbligatoria, per dodici mesi e con profitto, di un corso di formazione di indirizzo professionale, mentre l'**articolo 67** affida l'organizzazione dei corsi alle scuole forensi istituite dal Consiglio dell'ordine degli avvocati anche in collaborazione con i soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense, nonché con le università e con le scuole di specializzazione per le professioni legali convenzionate.

L'**articolo 68** demanda a un decreto del Ministero della giustizia, adottato su proposta del Consiglio nazionale forense, la disciplina dei requisiti organizzativi e dimensionali delle Scuole forensi, i criteri di accreditamento degli altri soggetti che intendono organizzare i corsi di formazione per i praticanti, i criteri di selezione dei docenti e l'omogeneità dei piani didattici a livello nazionale. La disposizione prevede la gratuità dei corsi per i praticanti con indicatore della situazione economica equivalente inferiore alla soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale e stabilisce espressamente che gli eventuali compensi o rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni di valutazione siano posti a carico delle scuole forensi o degli altri soggetti accreditati, senza oneri per la finanza pubblica.

Le predette disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I compiti di vigilanza sul tirocinio e il rilascio delle relative certificazioni rientrano, infatti, nelle ordinarie competenze dei Consigli dell'ordine, i quali vi provvedono nell'ambito delle proprie risorse. Con riferimento al tirocinio svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso gli uffici legali degli enti pubblici, si specifica che la pratica non determina l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro né attribuisce al praticante un diritto alla retribuzione; ferma restando la corresponsione delle sole spese autorizzate e sostenute per l'attività svolta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente presso le strutture interessate.

Inoltre, gli obblighi assicurativi gravano direttamente sui praticanti abilitati, mentre la gratuità prevista in favore dei praticanti con l'ISEE inferiore alla soglia stabilita non configura un onere a carico della finanza pubblica, ma è garantita dai soggetti organizzatori a valere sui propri bilanci.

Infine, l'adozione dei decreti ministeriali di cui agli articoli 65 e 68 costituisce un ordinario adempimento istituzionale del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense.

L'**articolo 69** disciplina l'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato. In particolare, il comma 1 prevede che l'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato si svolga in un'unica sessione annuale e si articoli in due prove scritte e in una prova orale. I commi 2 e 3 dettano la disciplina relativa allo svolgimento delle prove scritte e orali. I commi 4 e 5 recano i criteri di valutazione delle prove e i punteggi necessari per il superamento di ciascuna prova e dell'esame. I commi 6 e 7 disciplinano la composizione della commissione centrale di esame e delle sottocommissioni che operano presso ogni sede di corte di appello. I commi 8 e 9 recano il regime delle incompatibilità dei commissari di esame. Il comma 10 stabilisce che le funzioni di segretario siano svolte da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. Il comma 11 disciplina le modalità di correzione delle prove scritte, prevedendo che il Ministro della giustizia, anche su richiesta del Consiglio nazionale forense, possa nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte e orali. Gli ispettori possono partecipare, in ogni momento, agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

Sotto il profilo finanziario, si osserva che gli ispettori sono già attualmente previsti nell'ambito delle prove per l'esame di avvocato e vengono nominati attraverso un decreto ministeriale per assicurare trasparenza delle operazioni di esame. Agli stessi, tuttavia, non si estende la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 31 del 2021, in materia di compensi, norma espressamente riservata ai componenti e al segretario delle sottocommissioni. Per quanto riguarda, invece, i rimborsi spese e le missioni, le relative spese potranno essere fronteggiate attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente sulla Missione 6, Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria", Programma "Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile", C.d.R. Dipartimento degli Affari di giustizia, capitolo n. 1250.

Il comma 12 stabilisce che le modalità di svolgimento dell'esame di Stato sono disciplinate con decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame.

Il comma 13 introduce una disposizione transitoria, valida fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 68 in tema di contenuto della formazione presso le scuole forensi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018 («Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»), si prevede che ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati delle domande per le verifiche del profitto intermedie e finale, di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento, le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione. Nelle more dell'istituzione della Commissione predetta, la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, che prevede espressamente che ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma, e che agli stessi possa essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

Il comma 14 prevede che dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilasci il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Il comma 15 prevede che le spese per la sessione d'esame siano poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990. Le modalità di versamento del contributo forfetario sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni, con il medesimo decreto, secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle prove dell'esame sono stanziare nello stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 6 «Giustizia» - Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» - C.d.R. Dipartimento degli affari di giustizia, Azione «Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile», capitolo 1250.

Quanto alle modalità di svolgimento dell'esame, la nuova procedura ricalca quella disciplinata, in via transitoria, dall'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024» e prevede due prove scritte e una prova orale. La disciplina in esame si distingue sia dalle modalità «*ante covid*» con tre prove scritte e un orale, come disciplinate dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (vista la proroga di tredici anni dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di esame di avvocato disposta dall'articolo 49 della legge n. 247 del 2012 sull'ordinamento forense), sia dalla modalità «emergenziale», adottata negli anni 2020-2024, per far fronte alla situazione pandemica.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (d.l. 100/2026)	Nuovo ordinamento forense
tre scritti e un orale	doppio orale	doppio orale	doppio orale	uno scritto e un orale	uno scritto e un orale	uno scritto e un orale	due scritti e un orale	due scritti e un orale

Le spese per lo svolgimento dell'esame, come disciplinato dalle presenti disposizioni, sono ricostruite nelle tabelle che seguono:

COMMISSIONI CONCORSO

Parametri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999

COMMISSIONE CENTRALE (COMMA 6)

Componenti commissione centrale	Numero componenti	Importo compensi commissione DM 15 ottobre 1999		
		unitario	complessivo	totale
presidente	1	495,80	495,80	2.561,65

componenti	4	413,17	1.652,68	
segretario	1	413,17	413,17	

SOTTOCOMMISSIONI (COMMA 7)

Sottocommissioni		Numero componenti sotto commissione	Numero totale commissari per anno	Importo compensi commissione DM 15 ottobre 1999		
134	presidente	1	134	495,80	66.437,20	232.531,54
	componenti	2	268	413,17	110.729,56	
	segretario	1	134	413,17	55.364,78	

Si ipotizza, prudenzialmente, che il numero di sottocommissioni nel nuovo regime corrisponda al numero di sottocommissioni istituite per la sessione 2025 (ultimo dato disponibile), sulla base della media del numero dei partecipanti iscritti negli ultimi tre anni (2023-2025) e dell'andamento del numero degli iscritti nel periodo 2019-2025.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 e a regime (media ultimi tre anni)
numero candidati	24.087	25.833	19.650	15.276	10.922	11.166	10.987	11.025

Si ipotizza, prudenzialmente, di corrispondere a tutti i commissari l'importo come stabilito per intero dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 48, recante «Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali».

COMITATI DI VIGILANZA

Per quanto riguarda il compenso per i componenti dei comitati di vigilanza previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 15 ottobre 1999, pari a euro 51,65 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove, ipotizzando prudenzialmente in media un numero di 10 persone destinate alla vigilanza in ciascuna delle 26 sedi distrettuali di svolgimento delle prove scritte, la spesa prevista è pari a euro 26.858, come rappresentato nella tabella che segue:

n. prove scritte	Compenso art. 2, comma 1, d.m. 15.10.1999	Numero componenti comitati di vigilanza	Totale
2	51,65	260	26.858

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Il costo dell'affitto dei locali per lo svolgimento delle prove scritte è parametrato a quanto speso nell'anno 2019, tenuto conto del numero di partecipanti ipotizzato.

PROVE SCRITTE – AFFITTO LOCALI

Anno	n. prove scritte	Costo affitto locali
2019	3	1.081.522,26
2023	1	360.507,42
Nuovo regime	2	721.014,84

Nel corso degli ultimi anni il numero dei partecipanti all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense è andato, sensibilmente, riducendosi rispetto alla sessione 2019, circostanza che verosimilmente inciderà in futuro anche sui costi di affitto dei locali.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
n. candidati	24.087	25.833	19.650	15.276	10.922	11.166	10.987

Il numero dei candidati incide anche sulla spesa per la correzione delle prove scritte e orali, quantificata considerando l'ulteriore indennità per i commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del d.m. 15 ottobre 1999.

PROVE SCRITTE – CORREZIONE ELABORATI

Anno	n. candidati previsti	n. prove scritte	compenso per correzione prova scritta	Totale
2027	11.000	2	1,29	28.380

PROVE ORALI

si ipotizza prudenzialmente che il 50% degli iscritti alle prove scritte arrivi a sostenere l'esame orale

Anno	n. candidati previsti	compenso per prova orale	Totale
2027	5.500	1,29	7.095

In relazione a quanto previsto dal comma 2 in tema di svolgimento mediante sistemi informatici di videoscrittura delle prove scritte dell'esame di abilitazione, si prevede di fornire un *tablet* a ciascun candidato per lo svolgimento della prova e la consultazione dei testi normativi annotati con la giurisprudenza. Si stima prudenzialmente che il numero dei partecipanti alle prove scritte sia di 11.000 persone, considerando anche l'andamento discendente del numero di partecipanti all'esame di abilitazione nel corso degli ultimi anni, rappresentato nelle tabelle precedenti. Si prevede, quindi,

di noleggiare annualmente un numero di *tablet* prudenzialmente superiore (n. 12.000) rispetto a quello dei candidati sopra ipotizzati (n. 11.000) - per garantire la pronta disponibilità di ulteriori dispositivi nei casi di malfunzionamenti o anomalie dei dispositivi assegnati per l'espletamento delle prove – a un costo mensile pari a 4,27 euro in conformità alle condizioni previste dalla Convenzione Consip in materia di noleggio *tablet* per la pubblica amministrazione per un periodo di 24 mesi. Si precisa, altresì, che i *tablet* noleggiati per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense potranno essere riutilizzati anche in altre procedure che interessano l'assunzione o la riqualificazione del personale del settore della giustizia o assegnati al personale in servizio.

Costo unitario mensile noleggio tablet P.A. IVA inclusa	Costo unitario 12 mesi noleggio tablet P.A. IVA inclusa	numero tablet noleggiati	Costo per 12 mesi (IVA inclusa) per tutti i partecipanti
5,21	62,51	12.000	750.120

Per l'acquisto della licenza d'uso dei programmi relativi ai testi normativi e ai codici annotati con la giurisprudenza si stima un costo complessivo di euro 50.000.

Si prevede, inoltre, un intervento iniziale di installazione/aggiornamento del sistema su tutti i 12.000 *tablet* a una tariffa unitaria di 5 euro, comprensiva di IVA, mentre per l'assistenza tecnico-informatica si ipotizza di utilizzare in media 3 unità di personale tecnico specializzato per ciascuna delle 26 sedi di svolgimento delle prove scritte, con un intervento parametrato su due giorni con un compenso *pro capite* di 100 euro lordi.

Licenza d'uso per consultazione testi normativi e codici commentati	Intervento installazione sistema programma (5 euro/dispositivo)	Assistenza tecnico-informatica				
50.000	60.000	unità di personale per sede	numero sedi	numero giorni di assistenza	costo giornaliero assistenza	Totale per sessione
		3	26	2	100	15.600

Il costo complessivo per lo svolgimento delle prove scritte con modalità telematiche, come previsto dal comma 2 del presente articolo, è quantificato in via prudenziale in euro 875.720. Le spese per lo svolgimento delle prove scritte dell'esame mediante sistemi informatici sono sostenibili nell'ambito degli stanziamenti iscritti a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 6 «Giustizia» - Programma 1.5 «Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione» - C.d.R. Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, Azione «Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia», capitolo 2301, mediante riprogrammazione della spesa.

Di seguito si riporta in maniera esemplificativa il prospetto riepilogativo dei costi prudenzialmente stimati, relativi alle nuove modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione per lo svolgimento della professione forense:

RIEPILOGO

COMMISSIONI CONCORSO	235.093,19
PROVE SCRITTE - COMPENSO COMMISSIONI VIGILANZA	26.858,00
PROVE SCRITTE – AFFITTO LOCALI	721.014,84
PROVE SCRITTE – CORREZIONE ELABORATI	28.380
PROVE SCRITTE – SVOLGIMENTO MEDIANTE VIDEOSCRITTURA	875.720
PROVE ORALI	7.095
Totale	1.894.161,03

Pertanto, il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti previsti per l'espletamento delle procedure concorsuali nel limite delle predette risorse iscritte a legislazione vigente.

Per quanto riguarda la disciplina transitoria per il tirocinio e l'esame di Stato, l'**articolo 70** prevede al comma 1 che le nuove disposizioni si applichino ai tirocini iniziati dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 65, comma 14, e 68, in tema di modalità di svolgimento del tirocinio e disciplina delle Scuole forensi, mentre ai tirocini iniziati prima di quella data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge n. 247 del 2012, come previsto dal comma 2. Il comma 3 assegna alle scuole forensi già costituite un termine di tre mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti predetti per adeguare i loro ordinamenti a quanto previsto dal presente decreto e nello stesso termine di tre mesi i soggetti che hanno organizzato o intendono organizzare corsi di formazione obbligatori per i praticanti, diversi dalle università e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali convenzionate, presentano istanza di accreditamento al Consiglio nazionale forense. Nelle more, è comunque consentita dal comma 4 l'erogazione dei corsi di formazione anche ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica. Il comma 5 prevede che l'articolo 69 si applichi a decorrere dalla sessione dell'esame di Stato per l'accesso alla professione prevista per l'anno 2027.

Il **Titolo V**, che contiene gli articoli da **71 a 91**, disciplina il procedimento disciplinare ed è suddiviso in 3 Capi: il Capo I «Disposizioni generali» (articoli **71-79**), il Capo II «Del procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina» (articoli **80-86**) e il Capo III «Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari» (articoli **87-91**).

In particolare, l'**articolo 71** assegna il potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri ai consigli distrettuali di disciplina forense, dei quali sono disciplinati il funzionamento e la composizione. Il mandato dei componenti dei consigli distrettuali ha durata triennale e i consiglieri distrettuali non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. L'elezione e il funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina e il procedimento sono disciplinati dal Consiglio nazionale forense con proprio regolamento.

L'**articolo 72** definisce l'articolazione della competenza disciplinare dei consigli distrettuali di disciplina.

L'**articolo 73** descrive il contenuto della decisione che definisce il procedimento disciplinare, che può essere di proscioglimento o di irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese fino a cinque anni, radiazione.

L'**articolo 74** definisce il contenuto delle sanzioni che possono essere inflitte.

L'**articolo 75** disciplina il richiamo verbale, che è una misura non avente carattere di sanzione disciplinare, motivatamente deliberato dall'assemblea del consiglio distrettuale di disciplina in caso di infrazioni lievi e scusabili dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento. L'**articolo 76** tratta della prescrizione dell'azione disciplinare, che ha luogo nel termine di sei anni dal fatto. Sono elencati i casi di interruzione e sospensione della prescrizione, con la precisazione che, comunque, da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine di prescrizione, ma in nessun caso il termine ordinario può essere prolungato di oltre un quarto. A tal fine non si computa il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso.

L'**articolo 77** è dedicato alla disciplina dei rapporti tra azione disciplinare e processo penale.

L'**articolo 78** disciplina il regime delle comunicazioni e delle notifiche relative al procedimento disciplinare, prevedendo che le prime avvengano a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, mentre le seconde siano effettuate a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, tramite ufficiale giudiziario.

L'**articolo 79** disciplina i poteri ispettivi del Consiglio Nazionale Forense per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina, prevedendo a tal proposito la possibilità di nominare ispettori i quali, nell'ambito delle loro attribuzioni, possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati, inviando al medesimo Consiglio una relazione con osservazioni e proposte. Il Consiglio Nazionale Forense, inoltre, può disporre la decadenza di uno o più componenti dei consigli distrettuali di disciplina in caso di scarsa laboriosità, se abituale. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni richiamate sul procedimento disciplinare sugli iscritti agli albi e registri recano norme di carattere generale e descrivono attività e attribuzioni dei consigli distrettuali di disciplina e del Consiglio Nazionale Forense. Con particolare riferimento alle comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria quando nei confronti di un iscritto è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri o sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio, le attività rientrano nei compiti istituzionalmente assegnati all'amministrazione giudiziaria e sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, così come per quello che riguarda l'attività di acquisizione degli atti di indagine e di istruttoria dibattimentale che siano ritenuti indispensabili per l'accertamento del fatto disciplinarmente rilevante. Quanto al regime delle notifiche relative al procedimento disciplinare, nel caso in cui queste siano effettuate a mezzo ufficiale giudiziario, questa costituisce un'ipotesi meramente residuale, stante l'obbligo per tutti gli iscritti di dotarsi di casella PEC (articolo 16, comma 7 e seguenti, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2 del 2009) e, comunque con spese a carico del richiedente.

Gli **articoli da 80 a 86** disciplinano le diverse fasi del procedimento disciplinare dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina.

In particolare, l'**articolo 80** regola l'acquisizione delle notizie di fatti suscettibili di valutazione disciplinare, la loro iscrizione nell'apposito registro, la trasmissione del fascicolo personale dell'iscritto e le relative comunicazioni al segnalante e all'interessato.

L'**articolo 81** disciplina la costituzione dell'adunanza plenaria, stabilendo il *quorum* costitutivo e quello deliberativo, attribuendo alla sua competenza la valutazione preliminare della notizia, consentendo l'archiviazione senza formalità nei casi di prescrizione o manifesta infondatezza o l'applicazione del richiamo verbale o l'assegnazione del procedimento a una sezione con conseguente nomina del consigliere istruttore.

L'**articolo 82** disciplina la fase istruttoria preliminare, stabilendo il termine massimo di 6 mesi per lo svolgimento degli accertamenti e l'acquisizione di elementi necessari e l'esercizio delle attività difensive dell'interessato.

L'**articolo 83** regola la decisione sulla proposta di archiviazione formulata dal consigliere istruttore, prevedendo che, in caso di rifiuto, vi sia la remissione degli atti a una diversa sezione per la formulazione del capo di incolpazione.

L'**articolo 84** individua il contenuto necessario della citazione a giudizio e disciplina le modalità con le quali sono garantiti all'incolpato la conoscenza dell'addebito, l'accesso agli atti, il deposito di memorie e di documenti e l'indicazione dei testimoni.

L'**articolo 85** regola lo svolgimento del dibattimento, l'ammissione e l'assunzione dei mezzi istruttori, l'utilizzabilità degli atti acquisiti nel procedimento disciplinare, la discussione e la deliberazione della decisione, nonché i termini per il deposito e la notificazione della relativa motivazione.

L'**articolo 86** disciplina le ipotesi di astensione e ricusazione dei componenti delle sezioni, la sostituzione del componente interessato e, ove questa non sia possibile, la remissione del procedimento al consiglio distrettuale di disciplina limitrofo.

Per quanto concerne i profili finanziari, le predette disposizioni richiedono lo svolgimento di attività che già rientrano nelle attribuzioni istituzionali dei consigli distrettuali di disciplina e degli ordini forensi e, pertanto, gli stessi potranno provvedere a tutti gli adempimenti nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

Gli **articoli da 87 a 91** disciplinano la fase successiva al procedimento disciplinare, regolando le impugnazioni, l'eventuale sospensione cautelare, l'esecutività delle decisioni, l'esecuzione delle sanzioni e la riabilitazione dell'iscritto.

In particolare, l'**articolo 87** riconosce all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso cui quest'ultimo è iscritto e al procuratore della Repubblica, il diritto di proporre ricorso dinanzi al Consiglio nazionale forense, avverso le decisioni del consiglio distrettuale, nonché il ricorso incidentale. Inoltre, si specifica che la proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

L'**articolo 88** disciplina la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio nei casi connessi all'applicazione di misure cautelari, pene accessorie, misure di sicurezza o determinate condanne penali, prevedendone la durata massima annuale, l'immediata esecutività, le cause di perdita di efficacia e la possibilità di revoca o modifica, nonché il ricorso al Consiglio nazionale forense.

L'**articolo 89** specifica il momento dal quale le decisioni disciplinari di condanna acquistano efficacia, tenendo conto della scadenza dei termini per l'impugnazione e delle eventuali decisioni del Consiglio nazionale forense o della corte di cassazione.

L'**articolo 90** affida l'esecuzione delle sanzioni al consiglio dell'ordine presso il cui albo o registro è iscritto il soggetto incolpato e disciplina l'annotazione del provvedimento nel fascicolo personale, oltre alla trasmissione all'archivio centrale telematico e la cancellazione dall'albo in caso di radiazione.

L'**articolo 91** disciplina l'istituto della riabilitazione, la quale può essere richiesta una sola volta in presenza di determinate condizioni e decorso un periodo differenziato in relazione alla gravità della sanzione, con conseguente cessazione di tutti gli effetti accessori e preclusivi della stessa.

Le disposizioni di natura meramente procedurale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **Titolo VI**, con gli **articoli da 92 a 95**, reca le disposizioni transitorie e finali del provvedimento.

In particolare, l'**articolo 92** stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di prescrizione dei contributi previdenziali, non si applicano alle contribuzioni dovute alla Cassa di previdenza e assistenza forense, introducendo in tal modo una disciplina speciale relativa all'accertamento e alla riscossione dei crediti contributivi della Cassa. Dal punto di vista finanziario, tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto incide esclusivamente sui rapporti contributivi intercorrenti tra la cassa forense e i propri iscritti.

L'**articolo 93** disciplina il passaggio dal previgente al nuovo ordinamento, individuando i procedimenti disciplinari ai quali si applicano le nuove disposizioni e quelli che rimangono assoggettati alla legge n. 247 del 2012, regolando l'applicazione temporale delle norme sulla prescrizione e sulle impugnazioni. Inoltre, viene regolata la permanenza in carica dei consigli distrettuali di disciplina già costituiti, al computo massimo dei mandati di cui agli articoli 51 e 57 (fissandone il massimo nel numero di tre, tenendo in conto, ai fini del computo, anche quelli svolti in data precedente all'entrata in vigore del presente provvedimento) e l'ultrattività dei decreti e dei regolamenti vigenti fino all'adozione dei nuovi regolamenti attuativi.

L'**articolo 94** dispone che, salvo quanto previsto dall'articolo 69, comma 15, le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti derivanti dal decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 95** disciplina l'entrata in vigore del presente atto.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: Schema di decreto legislativo, concernente “Attuazione della legge 28 luglio 2026, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense”.

Amministrazione competente: Ministero della giustizia.

Referente dell’amministrazione competente: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo in esame viene adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 28 luglio 2026, n. 137, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026), per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense, e secondo i principi e criteri direttivi dettati dall’articolo 2, comma 1, lettere da a) a cc) della medesima legge, sostituendo sostanzialmente la disciplina recata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, di cui conserva l’impianto generale, aggiornandola secondo le linee indicate dalla legge di delega.

La disciplina della professione, oggi distribuita tra più fonti stratificate nel tempo, viene ricondotta a un unico testo.

In coerenza con i criteri di delega, l’intervento persegue principalmente due obiettivi: contrastare il calo degli iscritti e favorire l’accesso dei giovani alla professione, consolidandone la preparazione e il percorso professionale.

Negli ultimi anni sono emerse, infatti, determinate criticità. Per la prima volta si è registrata una diminuzione degli avvocati: 233.260 iscritti alla Cassa forense nel 2024, quasi dodicimila in meno, e 228.641 nel 2025, oltre sedicimila in meno. Nel solo 2024 le cancellazioni (8.175) hanno superato di oltre 2.400 le nuove iscrizioni (5.772), con un saldo negativo di oltre 2.100 unità fra le sole avvocate. Nel 2025 il divario è cresciuto: 6.931 cancellazioni contro 4.082 nuove iscrizioni, scese di quasi il 30 per cento in un anno, con un saldo negativo di 2.849 unità, di cui 2.159 fra le avvocate. Le immatricolazioni ai dipartimenti di giurisprudenza sono diminuite di quasi il 40 per cento in poco più di un decennio, solo un neoavvocato su cinque raggiunge un reddito sufficiente nei primi due anni e un avvocato su tre ha pensato di lasciare la professione.

La riforma recepisce, inoltre, le nuove modalità organizzative del lavoro professionale: disciplina le reti tra avvocati e multidisciplinari, rinnova la società tra avvocati e regola per la prima volta la monocommittenza e la collaborazione continuativa. Migliaia di avvocati, soprattutto giovani, lavorano stabilmente per un solo studio, spesso senza contratto scritto e senza regole su compenso, durata e recesso. A questa situazione di fatto lo schema sostituisce garanzie nuove: contratto scritto, con le clausole difformi sostituite di diritto da quelle di legge; compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione; preavviso e indennità in caso di recesso; rimborso delle spese di formazione specialistica e di assicurazione; divieto di recesso e sospensione del rapporto in caso di gravidanza, maternità, paternità, adozione, malattia e infortunio, tutela che vale anche per la collaborazione continuativa. Il rapporto resta di lavoro autonomo, a garanzia dell’indipendenza, ma diventa uno strumento di consolidamento professionale: il committente contribuisce alla formazione del collaboratore e gli anni di lavoro valgono per il titolo di avvocato specialista e per l’accesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Con specifico riferimento alle società tra avvocati, lo schema di provvedimento riserva agli avvocati i due terzi del capitale, dei voti e, ora, anche degli utili. I soci di capitale sono ammessi soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, con una partecipazione agli utili contenuta entro limiti precisi; non possono esercitare un'influenza dominante e la società non può lavorare in prevalenza per loro. È il cliente a scegliere il socio che lo assiste e ai soci avvocati è garantito un compenso equo. Il capitale entra, la difesa resta libera.

Inoltre, il diritto dell'avvocato a un compenso equo e proporzionato diventa un principio dell'ordinamento e la libera pattuizione trova un limite espresso nella stessa disciplina dell'equo compenso. Si rafforza soprattutto la fase della riscossione: quando una lite si chiude con un accordo, tutte le parti rispondono in solido del compenso degli avvocati che vi hanno lavorato, senza più il limite degli ultimi tre anni; il parere di congruità, che il consiglio dell'ordine rilascia su richiesta dell'avvocato, permette al giudice di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, in modo che il credito professionale si possa recuperare in tempi più brevi.

Il tirocinio è sottoposto a controlli semestrali sulla sua effettività; i corsi di formazione obbligatori durano dodici mesi, non più diciotto, e si chiudono con una prova finale; dopo un anno di pratica il praticante può essere abilitato a difendere in proprio nelle cause civili e penali minori, mentre oggi può soltanto sostituire l'avvocato presso cui svolge la pratica.

Infine, l'intervento normativo in esame fa dell'indipendenza dell'avvocato il principio d'apertura dell'ordinamento, dichiara inviolabile il segreto professionale anche sui supporti digitali, ripristina il giuramento, attenua le incompatibilità più rigide, inserisce nel testo le regole elettorali degli ordini, con il voto elettronico e il limite di tre mandati consecutivi, e rende il procedimento disciplinare più rapido e più garantito.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l'intervento di riforma in esame è, pertanto, funzionale al rafforzamento del ruolo dell'avvocatura nella tutela dei diritti e nel funzionamento della giurisdizione, quale presidio delle libertà dei cittadini, delineando un nuovo modello di professione forense che risponde alle sfide contemporanee, ma mantenendo comunque saldi i valori fondamentali. Appare quindi coerente con il programma di Governo in materia di giustizia e in continuità con gli obiettivi di efficientamento, innovazione e semplificazione, già contenuti nelle linee progettuali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l'intervento in esame è il seguente:

– Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (*Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e attuato dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, per le parti ancora vigenti, con particolare riguardo al Consiglio nazionale forense e al relativo procedimento giurisdizionale (articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge e articoli da 59 a 65 del regio decreto) e all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (articolo 34 del regio decreto-legge);

- Articoli 59 e ss., Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (*Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*), in relazione al criterio di delega inerente all'attribuzione al Consiglio nazionale forense, della giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari ed in materia di albi, elenchi e registri, nonché di rilascio di certificato di compiuta pratica, nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati di pari opportunità e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali;

- Legge 28 maggio 1936, n. 1003 (*Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori*) e regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482 (attuativo), sull'esame per l'iscrizione nell'albo speciale;
- Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (*Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali*);
- Articolo 1, comma 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12 (*Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro*), con riferimento alla disciplina del regime di compatibilità tra la professione di avvocato e la professione di consulente del lavoro;
- Articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*), per le contribuzioni dovute alla Cassa forense;
- Legge 9 febbraio 1982, n. 31, e il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sulla libera prestazione di servizi e sullo stabilimento degli avvocati dell'Unione europea; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sul riconoscimento delle qualifiche professionali;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*), con riferimento alla liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*), che include gli avvocati tra i soggetti obbligati;
- Articolo 49, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*), che ha introdotto modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di avvocato e procuratore;
- Articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*) in materia di riforma degli ordini professionali e società tra professionisti, con riferimento all'esercizio dell'attività di consulenza espletata dagli avvocati;
- Disciplina generale delle professioni regolamentate, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, applicabile alla professione forense in quanto non derogato dalla disciplina speciale, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2, recante i principi generali inerenti agli ordinamenti professionali e, in particolare, alla formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori.
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), come modificata, tra l'altro, dall'articolo 1, comma 141, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha introdotto l'articolo 4-bis sulle società tra avvocati, e dall'articolo 2, comma 15, del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149;
- Articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari;
- Articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sui compensi professionali degli avvocati delle amministrazioni pubbliche;

- L'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*), che esclude dall'applicazione della disciplina del lavoro subordinato le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi;
- Legge 22 maggio 2017, n. 81 (*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*), in particolare l'articolo 12, comma 3, sulle reti tra professionisti), e l'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sul contratto di rete;
- Legge 12 luglio 2017, n. 113 (*Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi*);
- Decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni*);
- Articolo 7, legge 21 aprile 2023, n. 49 (*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*) in materia di parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dall'avvocato;
- Articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (*Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024*), convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, che disciplina l'esame di Stato per l'accesso alla professione e ha abrogato gli articoli 46, 47 e 49 della legge n. 247 del 2012.
- Articoli 103 e 200 del codice di procedura penale e articolo 249 del codice di procedura civile, in materia di segreto professionale e articoli 633, 636 e 642 del codice di procedura civile, sul procedimento di ingiunzione;
- Articoli 1261 e 2233 del Codice civile, in materia di divieto di patto di quota lite e di proporzionalità e adeguatezza del compenso all'impegno professionale dell'avvocato;

Infine, costituiscono attuazione della legge n. 247 del 2012, tra gli altri, i decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (parametri per la liquidazione dei compensi), 4 febbraio 2016, n. 23 (partecipazione di altri professionisti alle associazioni tra avvocati), 25 febbraio 2016, n. 48 (modalità di svolgimento dell'esame di Stato), 22 settembre 2016 (condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative) e 9 febbraio 2018, n. 17 (corsi di formazione per l'accesso alla professione);

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo introduce *ex novo* disposizioni volte a riformare nel suo complesso, in modo organico e coerente, l'intera disciplina vigente concernente l'ordinamento forense, sostituendo integralmente le citate leggi 31 dicembre 2012, n. 247 e 12 luglio 2017, n. 113, e, a decorrere dalla sessione d'esame dell'anno 2027, la disciplina dell'esame di Stato dettata dall'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, nonché disposizioni transitorie e finali.

Le norme proposte incidono, inoltre, sulle seguenti discipline:

- sul procedimento d'ingiunzione, in quanto l'articolo 11, comma 10, consente la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile quando è rilasciato il parere di congruità del consiglio dell'ordine in riferimento al compenso per l'attività professionale prestata dall'avvocato;



- sulla disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali, con la conferma della deroga all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le contribuzioni dovute alla Cassa forense (articolo 92);
- sulla disciplina delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della citata legge 12 novembre 2011, n. 183, alle quali gli avvocati possono partecipare solo per l'esercizio dell'attività di consulenza (articolo 16, comma 13);
- sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto l'articolo 6, comma 3, dello schema di provvedimento esclude modalità di tirocinio diverse o equipollenti.

Con riferimento alle specifiche linee di intervento si rappresenta, nel dettaglio, quanto segue:

Lo schema si articola in **sei titoli**. Il **titolo I** reca le disposizioni generali ed è suddiviso in tre capi, dedicati ai principi generali (articoli 1 - 12), alle modalità di svolgimento della professione (articoli 13 - 19) e alla formazione e all'aggiornamento professionale (articoli 20 - 25). Il **titolo II** disciplina gli albi, gli elenchi e i registri (articoli 26 - 34). Il **titolo III**, suddiviso in tre capi, disciplina gli organi e le funzioni degli ordini e del Consiglio nazionale forense (articoli 35 - 62). Il **titolo IV** contiene disposizioni in materia di accesso alla professione, con il tirocinio e l'esame di Stato (articoli 63 - 70). Il **titolo V**, suddiviso in tre capi, disciplina il procedimento disciplinare (articoli 71 - 91). Il **titolo VI** reca le disposizioni transitorie e finali (articoli 92 - 95).

L'**articolo 1**, al comma 1, afferma che la professione di avvocato è libera e indipendente e colloca l'avvocato tra i soggetti che partecipano alla realizzazione del giusto processo e alla difesa dei diritti e delle libertà, concorrendo al rispetto dei principi dello Stato di diritto e alla corretta amministrazione della giustizia. Il comma 2 impegna l'ordinamento a tutelare l'avvocato e a consentirne l'attività in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché della dignità sociale della professione, elevando la libertà e l'indipendenza a principio di apertura del decreto ed esplicitandone il collegamento con lo Stato di diritto.

L'**articolo 2** riproduce, con adattamenti, l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2012. In particolare, al comma 1 individua l'oggetto dello schema di provvedimento, che disciplina la professione di avvocato nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali. Il comma 2 enuncia le finalità dell'ordinamento forense, il quale è volto a regolamentare l'organizzazione e l'esercizio della professione, assicurando l'idoneità professionale degli iscritti; tutelare l'affidamento della collettività e degli assistiti, prescrivendo la correttezza dei comportamenti e la cura della qualità della prestazione; promuovere l'accesso alla professione, in particolare delle giovani generazioni, secondo criteri di merito.

L'**articolo 3**, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge di delega, definisce la posizione dell'avvocato nell'ordinamento, riprendendo gli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2012.

In particolare, il comma 1 qualifica l'avvocato come libero professionista che svolge in libertà, autonomia e indipendenza le attività professionali di cui all'articolo 4 dello schema di decreto in esame. Il comma 2 gli affida la garanzia dell'effettività della tutela dei diritti e il comma 3 afferma che egli svolge le proprie funzioni senza limitazioni e condizionamenti. Il comma 4 riconosce il diritto a un compenso equo, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con la disciplina del compenso di cui all'articolo 11 dello schema e con l'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge di delega. Il comma 5 prevede che le istituzioni forensi partecipino e intervengano con diritto di voto a tutte le funzioni degli organi centrali e locali di gestione dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia, nei casi previsti dalla legge. Il comma 6 riproduce i canoni di esercizio della professione già enunciati dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2012 e il comma 7 conferma l'obbligo di prestare la difesa d'ufficio e il patrocinio in favore dei non abbienti.

L'**articolo 4**, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4) e 5), della legge di delega, reca disposizioni volte a definire le attività professionali riservate agli iscritti nell'albo, a sanzionare con la nullità i corrispettivi pattuiti in favore di non iscritti per attività di consulenza connesse all'attività giurisdizionale e a limitare l'uso del titolo di avvocato.

Il comma 1, in particolare, riproduce l'articolo 2, comma 3, della legge n. 247 del 2012 quanto ai requisiti di iscrizione nell'albo circondariale, alla facoltà di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali e all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; mantiene la previsione dell'iscrizione senza esame per chi ha cessato le funzioni di magistrato o di avvocato dello Stato, compreso il magistrato tributario in possesso della laurea in giurisprudenza, secondo la modifica introdotta nella legge n. 247 del 2012 dall'articolo 2, comma 15, del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149, purché non sia incorso in provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione, salva in caso di censura la riabilitazione, e per i professori universitari di ruolo, con la precisazione che l'iscritto proveniente dalla magistratura o dall'Avvocatura dello Stato, nei tre anni successivi, non può esercitare la professione nel distretto nel quale ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni.

Il comma 2 sancisce la soggezione dell'avvocato alla legge ed alle regole deontologiche e il comma 3 riserva all'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice.

Il comma 4 attribuisce alla competenza degli avvocati, fuori dei casi di competenze riconosciute dalla legge ad altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato e connessa all'attività giurisdizionale, secondo le condizioni poste dal relativo criterio di cui alla legge di delega. La norma, in continuità con l'attuale disciplina, fa salve le competenze individuate dalle normative di settore che regolano le altre professioni e che consentono l'attività di consulenza legale, quando non connessa all'attività giurisdizionale, anche a professionisti che hanno altre competenze.

Il comma 5 consente lo svolgimento di tali attività nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del committente, delle società del medesimo gruppo e, per gli enti esponenziali, degli associati.

Il comma 6 dispone, in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto corrispettivi in favore di non iscritti per attività di consulenza e assistenza legale connesse all'attività giurisdizionale.

Il comma 7 rimette alla legge la determinazione delle ipotesi in cui specifici atti sono nulli o annullabili se compiuti senza assistenza legale, mentre i commi 8 e 9 attuano il numero 5), limitando l'uso del titolo agli iscritti, anche pregressi, e agli avvocati dello Stato e vietandolo a chi sia stato radiato o abbia perduto i requisiti per l'iscrizione.

L'**articolo 5** attua l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 6), della legge di delega, relativamente all'istituto del giuramento dell'avvocato. In particolare, l'impegno solenne previsto dall'articolo 8 della legge n. 247 del 2012 è sostituito dal giuramento, prestato dinanzi al consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta; la formula conserva i contenuti di quella vigente, con la sostituzione delle parole «mi impegno ad osservare» con «giuro di osservare».

L'**articolo 6** anticipa, tra i principi generali, la disciplina del tirocinio, dettata in modo analitico dal titolo IV, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera aa), numeri 1) e 2), della legge di delega.

Il comma 1 definisce il tirocinio come formazione a contenuto teorico e pratico finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio della professione e per la gestione di uno studio legale, nonché all'apprendimento e al rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche.

Il comma 2 ne individua le due componenti: la pratica presso lo studio di un avvocato e la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale secondo quanto previsto dal titolo IV.

Il comma 3 esclude modalità di tirocinio diverse o equipollenti, salvo quanto previsto dall'articolo 65 dello schema, inerente ai contenuti del tirocinio, mentre il comma 4 assoggetta i praticanti alle stesse regole deontologiche degli avvocati e alla responsabilità disciplinare.

L'**articolo 7**, che attua l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge di delega, è volto a rafforzare la disciplina del segreto professionale, garantendone l'inviolabilità e l'indisponibilità.

Rispetto all'articolo 6 della legge n. 247 del 2012, i cui contenuti sono integralmente conservati nei commi 2, 5, 6 e 8, la disposizione prevede, al comma 1, che il diritto dell'assistito e dell'avvocato al segreto professionale è inviolabile, salvo quanto previsto dal comma 4 (che disciplina in modo tassativo le ipotesi nelle quali la divulgazione è consentita), ne estende espressamente la tutela a qualsiasi supporto, materiale o immateriale (comma 3), e ne estende l'obbligo agli associati, ai soci e ai componenti della rete, nonché agli avvocati che condividono i locali in cui esercitano la professione (comma 7). Il comma 8 qualifica come illecito disciplinare la violazione degli obblighi previsti dall'articolo in esame e come giusta causa di scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza la violazione da parte dei dipendenti e collaboratori.

L'**articolo 8** attua l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge di delega. Il comma 1 impone all'avvocato e al praticante di esercitare la professione uniformandosi al codice deontologico; il comma 2 ne attribuisce l'emanazione e l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, al Consiglio nazionale forense, sentiti i consigli dell'ordine circondariali. Il comma 3 ne definisce il contenuto, estendendolo, rispetto all'articolo 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, ai rapporti con gli organi di comunicazione e di stampa, e conferma il principio della tipizzazione della condotta e dell'indicazione della sanzione applicabile. Il comma 4 conferma l'entrata in vigore del codice decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'**articolo 9**, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge di delega, al comma 1, conferma l'obbligo di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, già posto dall'articolo 12 della legge n. 247 del 2012, a carico dell'avvocato, dell'associazione e della società fra professionisti, anche per il tramite di convenzioni stipulate dal Consiglio nazionale forense, dagli ordini territoriali, dalle associazioni e dagli enti previdenziali forensi, con copertura estesa alla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito. Il comma 2 rimette al Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, la fissazione e l'aggiornamento quinquennale delle condizioni essenziali e dei massimali minimi.

L'**articolo 10** attua l'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge di delega, riprendendo la disposizione dell'articolo 10 della legge n. 247 del 2012 ed esplicitando le finalità: la pubblicità informativa è consentita a tutela dell'affidamento della collettività (comma 1) e le informazioni diffuse con qualunque mezzo devono rispettare i principi di indipendenza, dignità e integrità della professione e il segreto professionale ed essere trasparenti, veritieri e corrette (comma 2), nonché limitate alla natura e ai contenuti dell'obbligazione professionale (comma 3). Il comma 4 conferma che l'inosservanza delle disposizioni costituisce illecito disciplinare.

L'**articolo 11**, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numeri da 1) a 5), della legge di delega e sostituisce l'articolo 13 della legge n. 247 del 2012, ai commi 1 e 2 prevede che il compenso è pattuito per iscritto al conferimento dell'incarico, deve essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione e può essere determinato secondo le diverse modalità indicate. L'incarico può anche essere svolto a titolo gratuito. Il comma 3 consente la pattuizione di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il divieto di cessione di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile, confermando il divieto del patto di quota lite già previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge n. 247 del 2012. Il comma 4 riprende, come l'articolo 13, comma 5, della legge n. 247 del 2012, gli obblighi informativi verso il cliente, compresa la comunicazione in forma scritta della prevedibile misura del costo della prestazione. I commi 5 e 6 stabiliscono che i parametri per il calcolo del compenso sono adottati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, su proposta

del Consiglio nazionale forense, e si applicano in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale, nei casi di liquidazione giudiziale e nelle prestazioni rese nell'interesse di terzi o d'ufficio. Il comma 7 introduce la solidarietà delle parti di un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo nel pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che vi hanno prestato la loro attività e risultano ancora creditori, salvo diverso accordo. Il comma 8 disciplina il rimborso delle spese sostenute e anticipate e delle spese forfetarie. I commi 9 e 10 riprendono il tentativo di conciliazione e il parere di congruità del consiglio dell'ordine e, prevedendo che, in caso di rilascio del parere, possa essere concessa l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

L'**articolo 12** attua l'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge di delega, riproduce l'articolo 14 della legge n. 247 del 2012, integrandolo con la previsione della delega verbale al praticante abilitato e confermando la libertà di accettare, rifiutare e recedere dall'incarico, la responsabilità personale dell'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare e la facoltà di nominare sostituti stabili presso gli uffici giudiziari.

L'**articolo 13**, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 1) e 2), della legge di delega, prevede che la professione può essere esercitata in forma individuale o mediante la partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali, anche plurime (commi 1 e 2); le prestazioni rese in tali forme valgono ai fini dell'accesso all'albo speciale per le giurisdizioni superiori, del titolo di avvocato specialista e di ogni altro elenco o albo che richieda una previa esperienza professionale. L'incarico è sempre conferito all'avvocato in via personale (comma 3) e la partecipazione alle forme collettive si svolge con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato, a pena di nullità di ogni patto contrario (comma 4).

L'**articolo 14** attua l'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 3), 4) e 5), della legge di delega e sostituisce l'articolo 4 della legge n. 247 del 2012. L'associazione può comprendere altri liberi professionisti iscritti in albi, ma ha natura forense solo se vi partecipano almeno due avvocati e se gli avvocati costituiscono la maggioranza degli associati (commi 1 e 3). Il comma 2 consente a ciascun associato indicato nella procura alle liti di stare in giudizio, anche disgiuntamente, per conto dell'associazione. I commi 4 e 5 disciplinano l'iscrizione nell'elenco tenuto dal consiglio dell'ordine, la sede e gli elementi essenziali del contratto associativo. I commi 6 e 7 regolano l'esclusione dell'associato, con un tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improcedibilità, davanti al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritta l'associazione, prima del ricorso al tribunale; i commi 8 e 9 confermano i contratti di associazione in partecipazione tra avvocati e associazioni professionali forensi, ai sensi degli articoli 2549 e ss. del codice civile e i connessi obblighi previdenziali; il comma 10 fissa in un anno il termine per l'adeguamento dei contratti associativi.

L'**articolo 15** attua l'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 6) e 7), della legge di delega e introduce nell'ordinamento forense la disciplina delle reti, che la legge n. 247 del 2012 non contempla. La professione può essere esercitata con la partecipazione a contratti di rete tra avvocati o multidisciplinari, ai quali devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo; solo in tal caso il contratto può avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense (commi 1 e 7). I contratti sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo (comma 2); la rete dotata di organo comune e di fondo patrimoniale acquista soggettività giuridica se il contratto è stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata (comma 3). Restano fermi la personalità dell'incarico e l'indipendenza dell'avvocato (comma 4). Inoltre, le reti possono concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati e ad esse si applica, in quanto compatibile, la disciplina generale del contratto di rete (commi 8 e 9).

L'**articolo 16**, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri da 8) a 13), della legge di delega, sostituisce l'articolo 4-bis della legge n. 247 del 2012. I commi 1 e 2 prevedono che l'esercizio in forma societaria è consentito a società di persone, di capitali e cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo, con divieto di partecipazione tramite società fiduciarie, trust o interposta persona. I soci titolari di almeno due terzi del capitale sociale, del diritto di partecipazione agli utili e dei diritti di voto devono essere avvocati iscritti all'albo, e il venir meno

della condizione, se non sanato entro sei mesi, comporta lo scioglimento della società e la sua cancellazione dall'albo; possono partecipare anche professionisti iscritti in albi di altre professioni e i soci non professionisti sono ammessi soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e la maggioranza dell'organo di gestione è composta da soci avvocati. La partecipazione agli utili è determinata secondo criteri di proporzionalità per le attività prestate a favore del socio non professionista, con facoltà di riconoscere ai soci non professionisti, per le altre attività, una quota maggiore entro il limite del 33 per cento di quella spettante ai soci professionisti. La disposizione conferma il principio della personalità della prestazione, affida al cliente la designazione del socio professionista, o in mancanza impone la comunicazione scritta del nominativo (comma 3) e viene confermata la responsabilità, anche disciplinare, del professionista che ha eseguito la prestazione, nonché l'assoggettamento della società al codice deontologico e alla competenza dei consigli distrettuali di disciplina (commi 4 e 5). Inoltre, viene previsto il divieto per la società di prestare attività in misura prevalente a favore dei soci non professionisti o di soggetti ad essi collegati e presume la prevalenza oltre un terzo dei ricavi; vieta al socio non professionista di esercitare un'influenza dominante o comunque determinante sull'autonomia dei soci professionisti (commi 10 e 11). Gli avvocati possono partecipare a più di una società di avvocati, ma alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 solo per l'esercizio dell'attività di consulenza (commi 12 e 13). Le società sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso i clienti.

L'**articolo 17**, che attua l'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge di delega, introduce *ex novo* una disciplina non prevista dalla legge n. 247 del 2012. L'incarico è conferito di regola dalla parte assistita; quando è conferito da un terzo, deve essere svolto nell'interesse esclusivo del soggetto patrocinato e può essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita, senza pregiudizio per l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato.

L'**articolo 18** attua l'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge di delega, prevedendo che l'avvocato può esercitare la professione in regime di monocommittenza in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati (comma 1). La prestazione, resa senza vincolo di subordinazione, continuativa ed esclusiva, ha natura di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile (comma 2). Il contratto, che deve essere provato per iscritto, indica la durata, il compenso e i criteri per determinarlo, il rimborso delle spese di formazione specialistica, assicurative e per incarichi svolti su richiesta del committente, il periodo iniziale di libero recesso e il termine di preavviso (comma 3). Il compenso deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione e comunque non inferiore ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, da adottare entro centottanta giorni (comma 4). I commi da 5 a 13 disciplinano, nell'ordine, l'indennità per il mancato preavviso, la nullità degli accordi verbali o difformi e la loro sostituzione di diritto con clausole conformi, gli obblighi di collaborazione del committente anche sul piano formativo, la riservatezza, il patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto (entro il limite di due anni), le ipotesi di concorrenza sleale relative alla sollecitazione dei clienti e dei collaboratori e all'utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto, la sospensione del rapporto per gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio, il valore delle prestazioni ai fini dell'accesso agli albi e ai titoli, e l'esclusione dell'incompatibilità prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera a).

L'**articolo 19** in attuazione del medesimo criterio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge di delega, prevede che l'avvocato può prestare attività di collaborazione continuativa, senza vincolo di subordinazione, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete o di una società tra avvocati. Rispetto alla monocommittenza, la collaborazione continuativa non comporta esclusività.

L'**articolo 20** conformemente alla delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1), prevede che l'avvocato cura la propria formazione dimostrando di aver assolto, dal 1° gennaio al 31

dicembre di ogni anno, l'obbligo mediante la partecipazione continua a iniziative formative, anche come formatore, che assicurano la qualità delle prestazioni nell'interesse delle parti assistite e dell'amministrazione della giustizia.

L'**articolo 21** attua l'articolo 2, comma 1, lettera m), numeri 2) e 3), della legge di delega, prevedendo, al comma 1, l'esenzione dall'obbligo formativo, limitatamente al periodo della carica, per l'avvocato sospeso dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 30 e per l'avvocato componente, per elezione o nomina, di organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali. Il comma 2 esenta i professori universitari, anche collocati a riposo, e i ricercatori in materie giuridiche, fatta eccezione per la deontologia e l'ordinamento forense. Il comma 3 consente al Consiglio nazionale forense di prevedere con regolamento ulteriori cause di esenzione. L'**articolo 22** attua l'articolo 2, comma 1, lettera m), numeri 4) e 5), della legge di delega, disciplinando le competenze in tale ambito del Consiglio nazionale forense, il quale, con proprio regolamento, stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo, anche promuovendo la formazione a distanza con idonei strumenti di controllo; disciplina la gestione e l'organizzazione dell'attività formativa a cura degli ordini territoriali; individua misure premiali per la formazione individuale e determina i criteri di accreditamento dei soggetti terzi; rende motivato parere sui provvedimenti normativi e amministrativi relativi ai corsi che abilitano gli avvocati all'iscrizione in elenchi tenuti da autorità amministrative o giurisdizionali.

L'**articolo 23**, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 6), della legge di delega, al comma 1, affida lo svolgimento della formazione e dell'aggiornamento professionale, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 22, agli ordini territoriali, alle unioni regionali e interregionali, alle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'articolo 58, comma 1, lettere s) e t), e agli altri soggetti accreditati, anche d'intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro, e dispone che le relative attività siano tendenzialmente gratuite. Il comma 2 riproduce l'articolo 11, comma 4, della legge n. 247 del 2012, in materia di formazione continua, secondo il quale l'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro. Il comma 3 consente ai medesimi soggetti di beneficiare, per l'organizzazione delle attività formative, di fondi erogati da enti pubblici regionali, nazionali, europei e internazionali, fermo il carattere tendenzialmente gratuito dell'attività.

L'**articolo 24**, che attua l'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1), della legge di delega, stabilisce che l'avvocato che entro la fine dell'anno solare non ha assolto l'obbligo provvede entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. In mancanza, l'ordine che tiene l'albo lo diffida formalmente a provvedere entro il medesimo termine e, decorso inutilmente questo, previa audizione dell'interessato, lo sospende dall'esercizio della professione con effetto immediato. Il provvedimento di sospensione amministrativa è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense entro trenta giorni dalla comunicazione; la sospensione è revocata quando l'avvocato dimostra di aver compiutamente assolto l'obbligo formativo e di aggiornamento.

L'**articolo 25** attua l'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge di delega, sostituisce l'articolo 9 della legge n. 247 del 2012, prevedendo, al comma 1, che le modalità e le condizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato su proposta del Consiglio nazionale forense. Il comma 2 prevede che il titolo possa essere conseguito in uno dei settori di specializzazione individuati con l'atto di cui al comma 1. Il comma 3 disciplina i due canali alternativi di conseguimento indicati dal criterio: la frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione organizzati in un periodo di ventiquattro mesi dagli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche inserite nell'elenco di cui all'articolo 58, comma 1, lettera s) ovvero la dimostrazione di aver esercitato negli ultimi cinque anni attività prevalente nel settore di specializzazione, valutata dal Consiglio nazionale forense secondo i parametri e i criteri indicati con il decreto di cui al comma 1.

Il comma 4 consente di organizzare i corsi anche in collaborazione o in convenzione con i dipartimenti di giurisprudenza delle università statali e non statali legalmente riconosciute. Il comma 5 attribuisce al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo, sulla base della valutazione

della partecipazione ai corsi o dei titoli attestanti la comprovata esperienza professionale, e la revoca, nei casi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 e previa audizione dell'interessato. Il comma 6 consente ai professori universitari e ai ricercatori di conseguire il titolo nel settore scientifico di afferenza e ai dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo negli ultimi cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 di conseguirlo in uno dei settori di specializzazione, purché il curriculum di dottorato vi sia riconducibile e dimostrino di aver esercitato attività prevalente nel settore nei tre anni precedenti la domanda.

L'**articolo 26** attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 1), 2) e 3), della legge di delega. Il comma 1 elenca gli albi, gli elenchi e i registri tenuti da ciascun consiglio dell'ordine, tra i quali l'albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo, con l'indicazione delle associazioni o delle società di appartenenza per chi esercita in forma collettiva che sostituisce l'albo ordinario e gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici e dei docenti e ricercatori a tempo pieno previsti dall'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e d), della legge n. 247 del 2012, le cui posizioni sono annotate nella scheda personale. Il comma 2 individua il contenuto della scheda personale.

Il comma 4 rimette a un decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, la disciplina delle modalità telematiche di tenuta e aggiornamento dell'albo, degli elenchi, dei registri e delle schede personali. Il comma 5 conferma la pubblicità dell'albo, degli elenchi e dei registri e la loro pubblicazione nel sito internet dell'ordine. Il comma 6 affida al medesimo decreto la disciplina della trasmissione telematica delle informazioni, assicurando la sincronizzazione e l'interoperabilità tra i sistemi dei consigli dell'ordine, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e il sistema centrale del Consiglio nazionale forense, anche al fine di mantenere aggiornato l'elenco nazionale degli avvocati e di consentire l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nell'albo, negli elenchi e nei registri.

L'**articolo 27**, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 4), della legge di delega, al comma 1 istituisce presso il Consiglio nazionale forense un archivio centrale, tenuto in modalità telematica, delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni dagli albi, dagli elenchi e dai registri adottate dal medesimo Consiglio, dai consigli dell'ordine e dai consigli distrettuali di disciplina. Il comma 2 rimette a un regolamento del Ministro della giustizia, adottato su proposta del Consiglio nazionale forense, le modalità con cui i consigli distrettuali di disciplina trasmettono i dati sui provvedimenti irrogativi del richiamo verbale o di sanzioni e i consigli dell'ordine quelli sulle iscrizioni e cancellazioni, nonché le modalità di accesso all'archivio che il comma 3 riserva al Consiglio nazionale forense, ai consigli dell'ordine, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e ai consigli distrettuali di disciplina.

L'**articolo 28** attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 5), della legge di delega. Il comma 1 elenca i requisiti per l'iscrizione all'albo, che restano quelli della disciplina vigente, salvo l'estensione dei reati ostativi di cui alla lettera g) a quelli previsti dagli articoli 319-ter, 321, 375 e 615-ter del codice penale; il comma 2 disciplina l'iscrizione degli stranieri privi della cittadinanza di uno Stato dell'Unione europea. Il comma 3 prevede che il consiglio dell'ordine accerti i requisiti osservando le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabili, in luogo delle norme dei procedimenti disciplinari richiamate dalla legge n. 247 del 2012. I commi 4, 5 e 6 riguardano i requisiti per l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'unicità dell'iscrizione e i requisiti della domanda. Il comma 7 disciplina il procedimento relativo all'iscrizione e la deliberazione motivata e notificata, impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense entro sessanta giorni, in luogo dei venti previsti dalla disciplina vigente. Inoltre, in caso di inerzia l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale forense nei successivi trenta giorni, e il Consiglio decide sul merito dell'iscrizione con provvedimento immediatamente esecutivo.

Il comma 9 individua le cause di cancellazione dagli albi, dagli elenchi e dai registri. Non è riprodotta la cancellazione per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione. I commi 10 e 11 disciplinano la cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio e la decorrenza degli effetti della cancellazione, compresi quelle della cancellazione volontaria. Il comma 12 assicura il contraddittorio, con un termine non inferiore



a trenta giorni per le osservazioni e la facoltà di essere sentiti, salva la cancellazione volontaria su istanza di parte. I commi 13 e 14 prevedono la comunicazione delle deliberazioni entro quindici giorni e la disciplina della reiscrizione. Il comma 15, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2025, che ha dichiarato illegittimo il divieto di cancellazione in pendenza del procedimento disciplinare, consente la cancellazione anche in tale ipotesi e rinvia all'articolo 72, comma 5, secondo il quale la cancellazione interrompe il procedimento, che riprende in caso di reiscrizione. I commi 16, 17 e 18 riguardano la reiscrizione nell'albo speciale, il ricorso al Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 59 dello schema di provvedimento in esame, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione e la comunicazione della cancellazione divenuta esecutiva. L'**articolo 29** attua l'articolo 2, comma 1, lettera p), della legge di delega, relativo al regime delle incompatibilità. Il comma 1 elenca espressamente le attività incompatibili con la professione di avvocato e il comma 2 elenca le attività compatibili, oltre a ogni attività prevista dalla legge. I commi 3 e 4 ineriscono ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno e agli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 33.

L'**articolo 30**, che attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 6), della legge di delega, riproduce l'articolo 20 della legge n. 247 del 2012. Il comma 1, indica espressamente gli incarichi pubblici durante i quali l'avvocato è sospeso dall'esercizio della professione forense; il comma 2 consente all'iscritto di chiedere la sospensione; il comma 3 ne prevede l'annotazione nell'albo.

L'**articolo 31** sostituisce l'articolo 21 della legge n. 247 del 2012. In particolare, il comma 1, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 8), della legge di delega, stabilisce che la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, garantendo la qualità delle prestazioni professionali, al fine di tutelare efficacemente i diritti e gli interessi degli assistiti. Il comma 2 attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 7), della legge di delega, prevedendo che l'iscrizione all'albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

L'**articolo 32** attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 9), della legge di delega, riproducendo l'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge n. 247 del 2012 e facendo salva l'applicazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. Il comma 1 consente l'iscrizione a chi è iscritto in un albo circondariale da almeno cinque anni e ha superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482. Il comma 2 prevede il canale alternativo della frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del Consiglio nazionale forense, dopo otto anni di iscrizione all'albo, con verifica finale di idoneità da parte di una commissione composta da membri del Consiglio, avvocati, professori universitari e magistrati ai quali sono state conferite le funzioni di legittimità. Il comma 3 conserva l'iscrizione di coloro che sono iscritti all'entrata in vigore del decreto e consente l'iscrizione a chi a quella data ha maturato i requisiti secondo la normativa previgente, facendo salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

L'**articolo 33** attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 10), e lettera q), della legge di delega. Il comma 1, fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore del decreto, prevede che gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche trasformati in enti di diritto privato finché partecipati prevalentemente da enti pubblici, siano iscritti nell'albo del circondario in cui ha sede l'ente, e non più in un elenco speciale. Tale iscrizione è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 4, commi 3 e 4, rese esclusivamente in favore dell'ente, e il contratto di lavoro garantisce l'autonomia e l'indipendenza di giudizio dell'avvocato. Il comma 2 assicura a tali avvocati un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta e il comma 3 qualifica i compensi professionali corrisposti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come elemento del trattamento economico e computati nella misura e con le modalità stabilite dalla normativa vigente. Il comma 4 disciplina la documentazione per l'iscrizione e la responsabilità dell'ufficio. Il comma 5 prevede che il potere disciplinare sia attribuito al consiglio distrettuale di disciplina avente sede nel

capoluogo del distretto in cui ricade l'ordine che vigila sull'albo in cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti.

L'**articolo 34**, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 2), della legge di delega, al comma 1 istituisce presso ciascun consiglio dell'ordine il registro dei consulenti legali in diritto estero, non previsto nella legge n. 247 del 2012. La disposizione dà anche attuazione agli obblighi internazionali in materia di servizi di consulenza legale. Il comma 2 prevede la registrazione, a domanda e a condizione di reciprocità, degli abilitati all'esercizio della professione di avvocato in uno Stato non appartenente all'Unione europea con il quale è in vigore con l'Italia un trattato o un'intesa che consente la prestazione di servizi di consulenza legale sul diritto dello Stato di origine, e definisce lo Stato di origine come quello nel quale è stato conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense. Il comma 3, nel rispetto dell'articolo 4 del schema di provvedimento in esame, consente all'iscritto di prestare, in forma singola o associata, la sola consulenza sul diritto dello Stato di origine e sul diritto internazionale, anche se connessa all'attività giurisdizionale. Il comma 4 sottopone il consulente al codice deontologico forense e alla responsabilità disciplinare, esercitata dal consiglio distrettuale di disciplina competente secondo i criteri dell'articolo 72, comma 1, e prevede l'obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense secondo le modalità stabilite dal Consiglio nazionale forense, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali. Il comma 5 individua come cause di cancellazione dal registro la perdita dell'abilitazione conseguita nello Stato di origine e la violazione dei limiti di cui al citato articolo 4. Il comma 6, con riferimento alla tenuta del registro rinvia a quanto previsto dall'articolo 26, comma 4.

L'**articolo 35** attua l'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge di delega, in riferimento alla disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, sostituendo l'articolo 24 della legge n. 247 del 2012. I commi 1 e 2 restano invariati, mentre il comma 3 qualifica il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali come enti pubblici non economici aventi carattere associativo, ne individua le finalità, attribuisce agli stessi autonomia patrimoniale e finanziaria e li sottopone esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

L'**articolo 36** attua il criterio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), numeri 1) e 4), della legge di delega, in materia di ordini circondariali forensi, profili attualmente disciplinati dall'articolo 25 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 riproduce la disciplina vigente; il comma 2 rinvia alle modalità di elezione del consiglio stabilite dagli articoli 40 e seguenti. I commi 3 e 4 prevedono presso ogni consiglio dell'ordine il revisore unico dei conti o il collegio dei revisori, e il comitato per le pari opportunità degli avvocati.

L'**articolo 37** attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 8), della legge di delega e sostituisce l'articolo 26 della legge n. 247 del 2012, individuando gli organi dell'ordine circondariale forense.

L'**articolo 38** attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 8.1), della legge di delega, in materia di costituzione e funzionamento dell'assemblea degli iscritti, sostituendo la disciplina di cui all'articolo 27 della legge n. 247 del 2012.

L'**articolo 39** in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera s), numeri 8.2), 8.3) e 9), della legge di delega e in sostituzione dell'articolo 28 della legge n. 247 del 2012, reca la disciplina relativa a costituzione, composizione e funzionamento del consiglio dell'ordine. Il comma 1 conferma la composizione del consiglio per fasce di iscritti, da cinque a venticinque membri. Il comma 2 riduce la durata a un triennio, con scadenza al 31 dicembre del terzo anno, e conserva la *prorogatio* per gli affari correnti. Il comma 3 disciplina il subentro del primo dei non eletti, riprendendo l'articolo 16 della legge n. 113 del 2017, e prevede elezioni suppletive in mancanza di non eletti; il comma 4 prevede la decadenza dell'intero consiglio quando cessa oltre la metà dei componenti. Il comma 5 disciplina l'elezione delle cariche e consente ai consigli con almeno quindici componenti di eleggere due vicepresidenti, uno dei quali vicario. Il comma 6 reca disposizioni relative all'incompatibilità fra la carica di consigliere e quelle di consigliere nazionale, di componente degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di membro di un consiglio distrettuale di disciplina,

con l'obbligo di opzione entro trenta giorni. Il comma 7 disciplina la validità delle riunioni e delle deliberazioni.

Gli articoli da 40 a 51 disciplinano il procedimento per l'elezione dei consigli dell'ordine, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere t) e u), della legge di delega. Sostituiscono la legge 12 luglio 2017, n. 113 (*Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, di cui riprendono in larga parte l'impianto, con gli adeguamenti richiesti dai criteri*).

In particolare, l'**articolo 40** sostituisce l'articolo 5 della legge n. 113 del 2017 e l'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 attribuisce al presidente, quando esegue la convocazione necessaria per l'elezione del consiglio, la determinazione del numero dei consiglieri da eleggere e la fissazione, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, delle date di votazione, entro il 31 gennaio successivo, per un periodo da due a sei giorni consecutivi tra il lunedì e il sabato e per almeno quattro ore al giorno, nonché delle modalità di svolgimento. Il comma 2 prevede la pubblicazione nel sito internet dell'ordine, con valore di pubblicità notizia, e la comunicazione al Consiglio nazionale forense.

L'**articolo 41** sostituisce l'articolo 6 della legge n. 113 del 2017. Il comma 1 prevede che l'avviso di convocazione inviti a presentare le candidature almeno venti giorni prima della data delle elezioni; i commi 2, 3 e 4 ne definiscono il contenuto, le modalità di invio e di comunicazione.

L'**articolo 42** attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 5), della legge di delega, disciplinando le modalità di propaganda elettorale che deve rispettare il codice deontologico.

L'**articolo 43** attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numeri 3) e 4), della legge di delega con riferimento alle candidature, in sostituzione degli articoli 3, comma 3, e 8 della legge n. 113 del 2017. Il comma 1 individua i requisiti di candidabilità conformemente al criterio di delega e, quanto alla condotta, rinvia al requisito dell'articolo 28, comma 1, lettera h). Il comma 2 disciplina le modalità di presentazione delle candidature individuali e il comma 3 affida al consiglio dell'ordine la numerazione delle candidature in ordine alfabetico e la pubblicazione dell'elenco.

L'**articolo 44** attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 1), della legge di delega, sostituendo l'articolo 4, comma 1, della legge n. 113 del 2017, fissando il numero massimo di voti esprimibili da ciascun elettore nei tre quarti dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto, in luogo dei due terzi.

L'**articolo 45** attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 6), della legge di delega, con riferimento alla costituzione e composizione del seggio elettorale che sostituisce la commissione elettorale dell'articolo 9 della legge n. 113 del 2017.

L'**articolo 46**, che attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numeri da 7) a 10), della legge di delega, sostituisce l'articolo 10 della legge n. 113 del 2017. I commi da 1 a 4 disciplinano la predisposizione, la validazione e la custodia delle schede e l'espressione del voto. Il comma 5 consente di esprimere il numero massimo di voti solo se i candidati votati appartengono a entrambi i generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo dei voti, e limita i voti per candidati di un solo genere alla metà del massimo, in luogo dei due terzi previsti dalla legge n. 113 del 2017, secondo la tabella A allegata.

L'**articolo 47** attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 11), della legge di delega e riunisce la disciplina degli articoli 11, 12 e 13 della legge n. 113 del 2017. I commi da 1 a 5 riguardano il luogo delle operazioni, le cabine, l'esposizione dell'elenco dei candidati in ordine alfabetico, il divieto di altri scritti e la permanenza nel seggio. I commi da 6 a 11 disciplinano la costituzione del seggio, la durata delle operazioni, i compiti del presidente, il numero minimo di componenti presenti e il verbale. I commi 12, 13 e 14 disciplinano la chiusura delle urne al termine di ogni giornata, la riapertura e la chiusura della votazione. Il comma 15 consente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio con modalità elettroniche secondo il regolamento del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei principi in materia elettorale previsti dal decreto.

L'**articolo 48** attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 12), della legge di delega, prevedendo, al comma 1, i criteri per l'attribuzione delle preferenze in caso di omonimie o di indicazioni

incomplete, precisando che la nullità colpisce la sola preferenza. I commi 2, 3 e 4 ineriscono alle schede nulle.

L'**articolo 49** attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numeri 13) e 14), della legge di delega in ordine alle operazioni di scrutinio e alla proclamazione degli eletti, sostituendo l'articolo 15 della legge n. 113 del 2017. I commi da 1 a 6 disciplinano lo scrutinio pubblico, la conservazione delle schede, la graduatoria e i criteri di parità (anzianità di iscrizione e, in subordine, età). Il comma 7 subordina la proclamazione, da effettuare nella stessa giornata, alla procedura di verifica del rispetto delle disposizioni sull'elettorato attivo e passivo e sulle operazioni elettorali richiesta dal numero 13), e prevede la comunicazione dei risultati al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al presidente del tribunale e agli altri ordini.

L'**articolo 50** attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 16), della legge di delega e sostituisce l'articolo 28, comma 12, della legge n. 247 del 2012, stabilendo che ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale forense entro il termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione, in luogo di dieci, mediante deposito a mezzo di posta elettronica certificata e contestuale notificazione al consiglio dell'ordine e agli eletti. Il reclamo non sospende l'insediamento.

L'**articolo 51**, che attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 15), della legge di delega, sostituisce l'articolo 3, commi 3 e 4, della legge n. 113 del 2017. Il comma 1 ribadisce la durata triennale del consiglio, il comma 2 esclude l'elezione per più di tre mandati consecutivi e il comma 3 consente la ricandidatura trascorsi sei anni dall'ultimo mandato.

L'**articolo 52** attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numeri 1), 2), 3), 5) e 6), della legge di delega, e sostituisce l'articolo 29 della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 elenca i compiti del consiglio. I commi da 2 a 5 disciplinano la gestione finanziaria, i contributi e la riscossione, anche mediante iscrizione a ruolo. Il comma 6 prevede, in caso di morosità protratta per tre anni, la cancellazione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, lettera d).

L'**articolo 53** attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 7), della legge di delega, che prevede l'istituzione, da parte di ciascun consiglio dell'ordine, di uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e supporto ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, riproducendo l'articolo 30 della legge n. 247 del 2012: lo sportello è gratuito, le modalità di accesso sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale forense e gli oneri sono posti a carico degli iscritti.

L'**articolo 54** in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 8.4), della legge di delega, in sostituzione dell'articolo 31 della legge n. 247 del 2012 prevede che l'organo di revisione è costituito da un revisore unico, nominato dal presidente del tribunale del circondario tra gli iscritti al registro dei revisori contabili; nei consigli con almeno ventuno componenti è composto da un collegio di tre membri, nominati con le medesime modalità. La durata è di tre anni, con possibilità di conferma per non più di tre volte consecutive.

L'**articolo 55** attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 8.2), della legge di delega, nella parte in cui prevede che il consiglio «ove composto da nove o più membri, possa svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro, il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento interno dell'ordine», riproduce l'articolo 32 della legge n. 247 del 2012.

L'**articolo 56** attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 10), della legge di delega, prevede la possibilità di scioglimento del consiglio dell'ordine con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, determinandone i casi e le modalità. Riproduce l'articolo 33 della legge n. 247 del 2012, eccetto che il decreto del Ministro della giustizia disponga il solo scioglimento e individui i criteri per la nomina del commissario straordinario, nominato dal Consiglio nazionale forense e scelto in ogni caso tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità. Precisa, inoltre, che il consiglio eletto dopo lo scioglimento resta in carica fino alla naturale scadenza del precedente. In deroga, quando la scadenza naturale del consiglio sciolto cade entro sei mesi dalla nomina del commissario straordinario, questi esercita le funzioni del consiglio fino a tale scadenza.

L'**articolo 57** attua quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera v), numeri 1), 2), 3) e 5), della legge di delega, relativamente al Consiglio nazionale forense, con la sostituzione dell'articolo 34 della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 riduce la durata del Consiglio a tre anni e porta a tre il numero massimo di elezioni consecutive. Il comma 2 conferma l'invalidità delle elezioni in cui non risultino rappresentati entrambi i generi. Il comma 3 disciplina la composizione: ciascun distretto con meno di diecimila iscritti elegge un componente; i distretti con almeno diecimila iscritti eleggono un consigliere ogni diecimila iscritti, fino a un numero complessivo non superiore a tre; il secondo eletto è scelto tra gli iscritti a un ordine circondariale diverso da quello del primo e il terzo tra gli iscritti a un ordine diverso da quelli dei primi due. Inoltre, il terzo eletto deve appartenere al genere diverso quando i primi due appartengono al medesimo genere; il voto è espresso per un solo candidato. Il comma 4 riproduce il sistema di voto ponderato. Il comma 5 disciplina il consiglio di presidenza.

L'**articolo 58** attua l'articolo 2, comma 1, lettera v), numeri 6), 7) e 8), della legge di delega e sostituisce l'articolo 35 della legge n. 247 del 2012, in materia di compiti e prerogative del CNF. Il comma 1 elenca i compiti del Consiglio nazionale forense. Rispetto alla disciplina vigente la rappresentanza istituzionale è estesa al livello europeo e internazionale. Inoltre, la lettera l) attribuisce al Consiglio la proposta del regolamento di cui all'articolo 25 (titolo di avvocato specialista), sentite le associazioni specialistiche e le associazioni forensi maggiormente rappresentative; la lettera t) istituisce l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative; la lettera v) consente al Consiglio di costituire o aderire a fondazioni e associazioni. I commi 2 e 3 disciplinano i contributi, i diritti e la riscossione.

L'**articolo 59** attua l'articolo 2, comma 1, lettera v), numero 9), della legge di delega, in materia di competenza giurisdizionale del Consiglio nazionale forense, sostituendo l'articolo 36 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 elenca le competenze del Consiglio, estese ai ricorsi sulle elezioni dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati per le pari opportunità, e la funzione disciplinare nei confronti dei propri componenti. Il comma 2 rinvia agli articoli da 59 a 65 del regio decreto n. 37 del 1934, richiama nel contempo il procedimento di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile e disciplina la notificazione alle parti e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. Il comma 3 conferma la pubblicità delle udienze e affida le funzioni di pubblico ministero a un magistrato che svolge le funzioni presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, senza richiedere più il grado di consigliere di cassazione e la delega del procuratore generale. I commi da 4 a 8 riproducono la disciplina vigente sulla partecipazione dei magistrati senza compensi, indennità o gettoni di presenza, sulle notificazioni delle decisioni e sul ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il comma 9 ammette la revocazione delle sentenze del Consiglio, secondo gli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile in quanto compatibili.

L'**articolo 60** attua l'articolo 2, comma 1, lettera v), numeri 8) e 9), della legge di delega e riproduce l'articolo 37 della legge n. 247 del 2012. Il comma 2 attribuisce natura di sentenza ai provvedimenti resi ai sensi dell'articolo 59, comma 1. Il comma 3 prevede che il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti, nominato dal primo presidente della Corte di cassazione».

L'**articolo 61** attua l'articolo 2, comma 1, lettera v), numero 4), della legge di delega, in materia di eleggibilità e incompatibilità, riproducendo l'articolo 38 della legge n. 247 del 2012 secondo il quale sono eleggibili al Consiglio nazionale forense gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Inoltre, sono disciplinate l'ineleggibilità, le incompatibilità e l'opzione entro trenta giorni dalla proclamazione.

L'**articolo 62** in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge di delega, sostituisce l'articolo 39 della legge n. 247 del 2012, confermando, al comma 1 la convocazione triennale del congresso da parte del Consiglio nazionale forense e definendo, al comma 2, il congresso come massima assise politica dell'avvocatura italiana, nel rispetto dell'identità e dell'autonomia delle componenti associative. Il comma 3 ne riconosce l'autonomia regolamentare e statutaria e prevede l'elezione dell'Organismo congressuale forense, con mandato triennale, deputato a dare attuazione



ai deliberati del congresso. Il comma 4 esclude l'elezione dei componenti per più di tre volte consecutive.

L'**articolo 63** riproduce l'articolo 40 della legge n. 247 del 2012, aggiornandone i soggetti. Il comma 1 affida al Consiglio nazionale forense e alla Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e di scienze giuridiche la promozione, anche mediante convenzione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione tra dipartimenti di giurisprudenza e scienze giuridiche e ordini forensi, al fine di coordinare l'accesso alla professione con gli studi universitari. Il comma 2 conserva la facoltà dei consigli dell'ordine di stipulare convenzioni con le università.

L'**articolo 64** attua l'articolo 2, comma 1, lettera aa), numeri 1) e 5), della legge di delega, e sostituisce l'articolo 41, commi 1, 2 e 3, della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 definisce il tirocinio come preparazione pratica all'esercizio della professione, unita alla formazione teorica mediante la frequenza con profitto di un corso di formazione. Il comma 2 ne indica le finalità e il comma 3, affida ai consigli dell'ordine la vigilanza sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio, mediante controlli semestrali che possono comprendere colloqui individuali con il praticante e con l'avvocato. Il comma 4 conferma il registro dei praticanti tenuto presso ciascun consiglio dell'ordine, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio.

L'**articolo 65** attua l'articolo 2, comma 1, lettera aa), numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7) e 8), della legge di delega e sostituisce l'articolo 41, commi da 4 a 14, e l'articolo 45, comma 3, della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 fissa la durata del tirocinio, il comma 2 consente di svolgere lo stesso per l'intera durata presso l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico e, per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali con titolo equivalente. Il comma 3 ammette gli studenti, anche fuori corso, che hanno completato gli esami a svolgere il tirocinio per non più di sei mesi, con possibilità di differire l'iscrizione al corso di formazione. Il comma 4 consente il tirocinio contestualmente a un rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato, rimettendo al consiglio dell'ordine la valutazione delle ragioni ostative sulla base del contratto di lavoro. Il comma 5 disciplina l'interruzione del tirocinio e la cancellazione dal registro dopo sei mesi di interruzione ingiustificata, salvo nuova iscrizione. Il comma 6 esclude che il tirocinio instauri un rapporto di lavoro e riconosce al praticante il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio. Il comma 7 conserva la facoltà del praticante laureato di esercitare, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica, negli ambiti già previsti dalla disciplina vigente. I commi 8, 9 e 10 prevedono che decorsi dodici mesi dall'iscrizione, il praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio, in ambito civile davanti al tribunale e al giudice di pace per cause di valore non superiore a 25.000 euro e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace e in quelli per contravvenzioni o per delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa; l'abilitazione dura al massimo cinque anni e comporta l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile. Il comma 11 disciplina il trasferimento presso altro consiglio dell'ordine, il comma 12 subordina il certificato di compiuto tirocinio alla frequenza con profitto del corso di formazione e al superamento della verifica finale, escludendone il rilascio decorsi sei anni dall'iscrizione nel registro. Il comma 13 individua la sede dell'esame di Stato. Il comma 14 rimette a un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, le modalità di svolgimento e di verifica del tirocinio, le ipotesi di interruzione, il rilascio del certificato e i requisiti del tirocinio svolto in altro Paese dell'Unione europea.

L'**articolo 66**, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera aa), numeri 2) e 9), della legge di delega, e in sostituzione dell'articolo 43, comma 1, della legge n. 247 del 2012, al comma 1 stabilisce che il tirocinio comprende, oltre alla pratica, la frequenza con profitto di un corso di formazione di indirizzo professionale per dodici mesi. Il comma 2 lega la frequenza con profitto al superamento di una prova finale; il comma 3 dichiara obbligatoria la frequenza del corso.

L'**articolo 67** attua l'articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 2), della legge di delega, attribuendo l'organizzazione dei corsi alle scuole forensi istituite dai consigli dell'ordine, anche in collaborazione con i soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense.

L'**articolo 68** attua l'articolo 2, comma 1, lettera aa), numeri 3) e 9), della legge di delega e sostituisce l'articolo 43, comma 2, della legge n. 247 del 2012, prevedendo, al comma 1, che con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense sono stabilite, tra l'altro, le modalità di istituzione delle scuole forensi da parte dei consigli dell'ordine, i criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica dei corsi; l'esclusione del fine di lucro; i criteri di accreditamento annuale degli altri soggetti che organizzano corsi, secondo requisiti uniformi di accessibilità e di sostenibilità economica; i criteri uniformi di selezione dei docenti; l'organizzazione, la durata minima, gli orari e le modalità di svolgimento dei corsi; la formazione a distanza; le modalità di svolgimento della prova finale; gli ambiti disciplinari dei corsi.

Il comma 2 prevede almeno una verifica intermedia e una prova finale, consistente nella redazione di un atto giudiziario a scelta del praticante in materia civile, penale o amministrativa, e rimette al regolamento le modalità di svolgimento secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Il comma 3 disciplina la composizione della commissione che effettua le valutazioni intermedie e quella finale. Il comma 4, stabilisce che il superamento della prova finale costituisce condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato.

L'**articolo 69** attua l'articolo 2, comma 1, lettera bb), della legge di delega e riprende l'impianto dell'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, che ha abrogato gli articoli 46, 47 e 49 della legge n. 247 del 2012, adeguandolo ai criteri di delega.

Il comma 1 conferma la sessione unica annuale con due prove scritte e una prova orale. I commi da 2 a 5 stabiliscono che le prove scritte si svolgono in presenza e mediante modalità di videoscrittura, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, secondo le modalità di utilizzo dei sistemi informatici stabilite dal decreto di indizione della sessione e individuano il numero e le materie delle prove scritte e orali, i criteri di valutazione e i punteggi.

I commi 6 e 7 disciplinano la composizione della commissione e delle sottocommissioni nominate presso ogni sede di corte d'appello. Il comma 8 conferma l'incompatibilità degli avvocati componenti degli organi forensi e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; il comma 9 introduce l'ineleggibilità degli avvocati componenti della commissione nelle elezioni immediatamente successive alla cessazione dell'incarico.

I commi da 10 a 12 riproducono la disciplina dei segretari, degli abbinamenti per la correzione, degli ispettori e del decreto di indizione della sessione, che disciplina anche gli strumenti compensativi per i candidati con disturbi specifici di apprendimento. Il comma 13 detta la disciplina transitoria delle verifiche dei corsi di formazione fino al regolamento previsto dall'articolo 68, comma 1. Il comma 14 riproduce la disciplina del certificato per l'iscrizione nell'albo. Il comma 15 prevede che le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del suddetto contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 70** reca disposizioni transitorie con riferimento al tirocinio e all'esame di Stato. Il comma 1 applica le nuove disposizioni ai tirocini iniziati dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 65, comma 14, e 68, comma 1; il comma 2 mantiene per gli altri tirocini la disciplina della legge n. 247 del 2012. Il comma 3 assegna tre mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti alle scuole forensi già costituite per adeguare i propri ordinamenti e agli altri soggetti che organizzano corsi di formazione, diversi dalle università e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali convenzionate, per chiedere l'accREDITamento al Consiglio nazionale forense. Il comma 4 consente, nelle more, l'erogazione dei corsi anche ai fini del certificato di compiuta pratica. Il comma 5 fissa la decorrenza della nuova disciplina dell'esame alla sessione dell'anno 2027.

L'**articolo 71** attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 1), 1.1), 1.2) e 2), della legge di delega, in materia di procedimento disciplinare, e sostituisce l'articolo 50, commi 1, 2, 3 e 5, della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 attribuisce il potere disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina forense. Il comma 2 ne fissa la sede nel capoluogo distrettuale e prevede che i componenti siano eletti dai

consigli dell'ordine circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria ed entrino in carica il 1° gennaio successivo. Il comma 3, in luogo della regola proporzionale vigente, stabilisce il numero dei consiglieri eletti da ciascun consiglio dell'ordine, da due a otto secondo la composizione del consiglio, e riserva almeno un terzo degli eletti al genere meno rappresentato, secondo il principio di equilibrio tra i sessi. I commi 4 e 5 attuano i numeri 1.1) e 1.2) e riguardano il mandato triennale, il divieto di più di tre elezioni consecutive, l'ineleggibilità di chi ha subito una sanzione disciplinare definitiva o non è in regola con gli obblighi formativi, dichiarativi e contributivi. Il comma 6 riduce le sezioni a tre titolari e due supplenti, escludendone i membri appartenenti all'ordine dell'incolpato. Il comma 7 rimette a un regolamento del Consiglio nazionale forense l'elezione, il funzionamento dei consigli e il procedimento.

L'**articolo 72** attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 3), 9.1) e 9.4), della legge di delega e sostituisce l'articolo 51, commi 2 e 3, della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 conferma la competenza disciplinare del consiglio del distretto di iscrizione o di quello del luogo del fatto, secondo il principio di prevenzione riferito all'iscrizione della notizia nel registro delle segnalazioni disciplinari di cui all'articolo 80, comma 4. Il comma 2 attribuisce la competenza al consiglio distrettuale viciniore, individuato con il regolamento del CNF di cui all'articolo 71, comma 7, quando la notizia provenga da o riguardi delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, componenti dell'Organismo congressuale forense, consiglieri degli ordini o del consiglio distrettuale del distretto, anche se la segnalazione proviene dal consigliere nazionale forense del distretto. Il comma 3 affida al Consiglio nazionale forense i conflitti di competenza. Il comma 4 riproduce l'obbligo dell'autorità giudiziaria di dare notizia al consiglio distrettuale dell'esercizio dell'azione penale, delle misure cautelari o di sicurezza, delle perquisizioni e dei sequestri e dei provvedimenti che definiscono il grado di giudizio. Il comma 5, prevede che la cancellazione dell'iscritto dopo la comunicazione della notizia interrompa il procedimento, con sospensione della prescrizione, e che il procedimento riprenda in caso di reiscrizione, in conformità con l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 2025, in luogo del divieto di cancellazione dell'articolo 57 della legge n. 247 del 2012.

L'**articolo 73** attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 6), della legge di delega e sostituisce l'articolo 52 della legge n. 247 del 2012. La decisione può pronunciare il proscioglimento o irrogare l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione. La durata minima della sospensione scende da due mesi a un mese. Il richiamo verbale non è più tra gli esiti della decisione e trova disciplina autonoma nell'articolo 75.

L'**articolo 74** sostituisce l'articolo 53 della legge n. 247 del 2012 e, ai commi da 1 a 3, ne riproduce la definizione delle sanzioni e dei presupposti di applicazione. Il comma 4 definisce la radiazione come cancellazione dall'albo o dal registro e vi colloca la regola sulla reiscrizione del radiato, oggi nell'articolo 62, comma 10, della legge n. 247 del 2012, portando il termine da cinque a sei anni dall'esecutività del provvedimento.

L'**articolo 75** attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 7), della legge di delega, prevedendo un rito semplificato per le condotte di minima entità. Il comma 1 affida la deliberazione all'assemblea del consiglio distrettuale per infrazioni lievi e scusabili. I commi da 2 a 4 prevedono che il provvedimento viene notificato con l'avviso che l'opposizione può essere proposta entro quindici giorni; che in caso di opposizione il procedimento è assegnato alla sezione e il consigliere istruttore procede ai sensi dell'articolo 82; che il richiamo non opposto non è impugnabile ed è annotato nel fascicolo personale.

L'**articolo 76** attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 5.1) e 5.2), della legge di delega e sostituisce l'articolo 56 della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 conferma il termine di prescrizione dell'azione disciplinare nel termine di sei anni dal fatto. Il comma 2 individua le cause di sospensione e il comma 3 conferma gli atti interruttivi della stessa. Il comma 4 fa decorrere da ogni interruzione un nuovo termine, senza indicarne una durata diversa da quella ordinaria, e conferma che il termine non può essere prolungato di oltre un quarto, senza computare i periodi di sospensione.

L'**articolo 77** attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 4), della legge di delega e riunisce gli articoli 54 e 55 della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 conferma l'autonomia del procedimento disciplinare. Il comma 2 consente di sospenderlo motivatamente, per acquisire atti indispensabili del processo penale, non oltre il deposito del provvedimento che definisce il primo grado, in luogo del limite di due anni della disciplina vigente. I commi 3 e 4 disciplinano la riapertura del procedimento in caso di contrasto tra la decisione disciplinare e la sentenza penale, con conseguente sospensione dell'esecuzione delle sanzioni in corso.

L'**articolo 78** attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.7), della legge di delega. Il comma 1 prevede che le comunicazioni del consiglio distrettuale sono inviate a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e le notificazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, tramite ufficiale giudiziario. Il comma 2 prevede la comunicazione al segnalante della chiusura del procedimento.

L'**articolo 79** riproduce l'articolo 63, comma 1, della legge n. 247 del 2012 prevedendo che il Consiglio nazionale forense può chiedere notizie sull'attività disciplinare e nominare ispettori, scelti tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale, che esaminano gli atti, compresi quelli dei procedimenti archiviati, e riferiscono con osservazioni e proposte (commi 1 e 2).

L'**articolo 80** attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.2), della legge di delega e sostituisce l'articolo 50, comma 4, e l'articolo 58, comma 1, della legge n. 247 del 2012. Al comma 1 si prevede che la notizia può pervenire al consiglio distrettuale direttamente, tramite il consiglio dell'ordine o su segnalazione dell'autorità giudiziaria. Secondo il comma 2, il presidente del consiglio distrettuale ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine, chiede il fascicolo personale e la notifica all'iscritto, che può presentare deduzioni entro venti giorni: le garanzie difensive sono così anticipate alla fase della notizia. Il comma 3 disciplina la trasmissione della notizia presentata al consiglio dell'ordine; il comma 4 prevede l'iscrizione nel registro delle segnalazioni; il comma 5 la comunicazione al segnalante, con l'avvertimento della facoltà di accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la comunicazione della chiusura del procedimento.

L'**articolo 81** attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 2) e 2.1), della legge di delega e disciplina le determinazioni dell'adunanza plenaria. I commi 1 e 2 regolano il quorum dell'adunanza e l'esclusione dei componenti eletti nella circoscrizione dell'ordine dell'iscritto. Il comma 3 prevede l'archiviazione senza formalità per prescrizione o manifesta infondatezza e l'eventuale applicazione del richiamo verbale. I commi 4 e 5 disciplinano le notificazioni. Il comma 6 prevede, negli altri casi, l'assegnazione alla sezione e la nomina del consigliere istruttore tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato.

L'**articolo 82** attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 2.2) e 9.2), della legge di delega e disciplina la fase istruttoria preliminare che è condotta dal consigliere istruttore, il quale entro sei mesi dalla nomina comunica all'iscritto l'avvio della fase, compie gli accertamenti necessari, comunica il deposito degli atti, con l'avvertimento che entro venti giorni l'incolpato può estrarre copia, chiedere di essere ascoltato anche con l'assistenza di un difensore e depositare memorie e documenti, e infine propone alla sezione l'archiviazione o cita a giudizio l'incolpato formulando il capo di incolpazione.

L'**articolo 83** disciplina la decisione della sezione sulla proposta di archiviazione formulata dal consigliere istruttore: la sezione può accoglierla motivatamente (comma 1); la delibera è comunicata al segnalato e al suo difensore e notificata al consiglio dell'ordine e alla procura della Repubblica, con l'avvertimento della facoltà di impugnazione ai sensi dell'articolo 87 (comma 2); se la sezione non accoglie la richiesta, gli atti tornano al consigliere istruttore per la formulazione del capo di incolpazione e la citazione davanti a una diversa sezione (comma 3).

L'**articolo 84** attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 9.2) e 9.3), della legge di delega, prevedendo la notifica della citazione all'incolpato e al difensore, al consiglio dell'ordine e alla procura della Repubblica almeno trenta giorni liberi prima della comparizione e contiene.

L'**articolo 85**, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 2.3) e 9.5), della legge di delega e, in sostituzione dell'articolo 59, comma 1, lettere da e) a n), della legge n. 247 del 2012

disciplina il dibattimento. In particolare, i commi da 1 a 3 disciplinano l'assunzione delle prove e l'utilizzabilità delle dichiarazioni e dei documenti, nonché degli esposti, delle segnalazioni e dei verbali della fase istruttoria non confermati in dibattimento, utilizzabili solo se il dichiarante è stato citato per il dibattimento. Il comma 4 disciplina il legittimo impedimento dell'incolpato o del difensore, con sospensione della prescrizione per non più di sessanta giorni. Il comma 5 prevede la trasmissione degli atti al presidente del consiglio distrettuale quando emerga un fatto diverso o nuovo. Il comma 6 consente in ogni momento la declaratoria di prescrizione. I commi 7 e 8 regolano la discussione e la deliberazione e consentono alla sezione di riqualificare il fatto, anche in senso più grave, con l'avviso all'incolpato e un termine non inferiore a venti giorni per le difese quando la riqualificazione comporta una sanzione più grave. Il comma 9 fissa in trenta giorni il termine per il deposito della decisione, raddoppiabile per le decisioni complesse. Il comma 10 rinvia al codice di procedura penale, se compatibile.

L'**articolo 86** attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.6), della legge di delega, disciplinando i casi di astensione e di ricusazione. In particolare, i componenti delle sezioni possono essere ricusati per i motivi degli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, e per i rapporti di associazione, collaborazione o condivisione dei locali con l'incolpato, e devono astenersi quando ricorra un motivo di ricusazione (comma 1). Sulla ricusazione decide un'altra sezione o il consiglio distrettuale viciniore (comma 2). I commi da 3 a 5 disciplinano l'astensione per gravi ragioni di convenienza e la ricusazione. I commi 6 e 7 regolano la decisione e la sostituzione del componente ricusato; il comma 8 stabilisce che i provvedimenti di inammissibilità o di rigetto sono impugnabili davanti al Consiglio nazionale forense entro dieci giorni, senza effetto sospensivo automatico.

L'**articolo 87** attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 9.3) e 9.8), della legge di delega e sostituisce l'articolo 61 della legge n. 247 del 2012, disciplinando l'impugnazione delle decisioni del consiglio distrettuale di disciplina. Il termine per il ricorso al Consiglio nazionale forense contro le decisioni che definiscono il procedimento e contro le archiviazioni è portato a sessanta giorni dalla notifica, in luogo di trenta giorni dal deposito; sono legittimati l'incolpato, il consiglio dell'ordine e il procuratore della Repubblica. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla notifica del ricorso (comma 1). Il ricorso è depositato presso il consiglio distrettuale e contiene, a pena di inammissibilità, gli estremi del provvedimento, del quale sospende l'esecuzione, i capi impugnati con le richieste di riforma e i motivi (commi 2 e 3); ne sospende l'esecuzione.

L'**articolo 88** attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.9), della legge di delega e sostituisce l'articolo 60 della legge n. 247 del 2012 in materia di sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio. Il comma 1 individua gli specifici casi in cui la suddetta sospensione può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina. Il comma 2 stabilisce che l'impugnazione non ne sospende gli effetti e il comma 3 ne affida la deliberazione, previa audizione anche telematica, alla sezione già designata o a quella designata contestualmente alla nomina del consigliere istruttore. Il termine per il ricorso al Consiglio nazionale forense è portato da venti a trenta giorni (comma 7).

L'**articolo 89** attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.10), della legge di delega e sostituisce l'articolo 62, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2012 in materia di esecutività della decisione disciplinare. Il comma 1 individua i momenti da cui le decisioni di condanna sono esecutive; il comma 2 prevede la sospensione dell'esecuzione se le sezioni unite della Corte di cassazione sospendono l'efficacia della sentenza del Consiglio nazionale forense; il comma 3 fa decorrere gli effetti della sospensione e della radiazione dal giorno successivo, senza ulteriore avviso.

L'**articolo 90**, relativo all'esecuzione delle sanzioni, attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.11), della legge di delega e sostituisce l'articolo 62, commi da 3 a 9, della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 prevede che la competenza per l'esecuzione delle sanzioni permane in capo al consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato. Il comma 2 stabilisce l'ordine in cui si eseguono più sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione; il comma 3 prevede l'annotazione delle sanzioni definitive e del richiamo verbale nel fascicolo personale e la loro

trasmissione all'archivio centrale dell'articolo 27. Il comma 6 sostituisce l'affissione presso gli uffici del consiglio con la pubblicazione in un'apposita sezione dell'albo telematico; il comma 7 rinvia l'esecuzione nei confronti dell'iscritto cancellato alla data della iscrizione.

L'**articolo 91** attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 8), della legge di delega, che prevede introduzione dell'istituto della riabilitazione dell'iscritto condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione, istituto non previsto nella legge n. 247 del 2012. La riabilitazione può essere chiesta, per una sola volta, in assenza di ulteriori illeciti e di procedimenti pendenti e, in caso di condanna penale per gli stessi fatti, dopo la riabilitazione penale, decorsi da uno a sette anni secondo la sanzione (comma 1), fa cessare tutti gli effetti della sanzione (comma 2) ed è annotata nel fascicolo personale (comma 3). Il comma 4, infine, la estende alle sanzioni già comminate con provvedimento definitivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Infine, il **titolo VI** contiene le disposizioni transitorie e finali.

L'**articolo 92** reca una disposizione finale, riproducendo l'articolo 66 della legge n. 247 del 2012, che esclude l'applicazione della disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

L'**articolo 93** reca le disposizioni transitorie. In particolare, attesa la natura giustiziale del procedimento che si svolge innanzi ai consigli distrettuali di disciplina, il comma 1 dispone, in prima battuta, l'applicazione delle norme relative alla composizione dell'organo di disciplina e al procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina (capi I e II del titolo V), ai procedimenti nei quali la notizia di illecito sia pervenuta dopo l'entrata in vigore dei previsti regolamenti del Consiglio nazionale forense di cui all'articolo 71, comma 7, in ossequio al criterio del *tempus regit processum*. Il medesimo principio è richiamato con riferimento all'articolo 88 del provvedimento in esame che disciplina il subprocedimento di sospensione cautelare disciplinare. Lo stesso comma consente di applicare la normativa riformata ai procedimenti pendenti nei quali, all'entrata in vigore dei regolamenti richiamati, non sia stato ancora approvato il capo di incolpazione: in tal caso il procedimento prosegue secondo le forme più garantiste e celeri dettate dalla disciplina di nuovo conio.

Il comma 2 applica le cause di sospensione della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'articolo 76, comma 2, ai soli illeciti successivi all'entrata in vigore del decreto. Il comma 3, anch'esso applicativo del principio del *tempus regit processum*, chiarisce che il nuovo regime dei termini e delle impugnazioni delle decisioni del consiglio distrettuale di disciplina di cui all'articolo 87, si applica a quelle depositate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Le ulteriori disposizioni del capo III del titolo V, in materia di impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari, e le disposizioni di cui agli articoli 59 e 60, commi 1 e 2, relative all'attività giurisdizionale del Consiglio nazionale forense, non necessitando di regolamenti di attuazione né di uno specifico regime transitorio, sono sottoposti al regime generale previsto per l'entrata in vigore del decreto.

Il comma 4 detta la disciplina transitoria dei consigli distrettuali di disciplina, con la funzione di allinearne i mandati al nuovo ciclo dei consigli dell'ordine, fissandone per tutti la cessazione al 31 dicembre del primo anno della prima consiliatura ordinaria dei consigli dell'ordine eletta dopo l'entrata in vigore del decreto.

Il comma 5 stabilisce che, ai fini del limite di tre mandati degli articoli 51 e 57 (con riferimento alla durata della carica, rispettivamente, di componente del consiglio dell'ordine circondariale forense e di componente del Consiglio nazionale forense), si computano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore del decreto, a prescindere dalla loro durata. Il comma 6 mantiene in vigore i decreti e i regolamenti attuativi della legge n. 247 del 2012 fino all'adozione di quelli previsti dallo schema di decreto legislativo in esame.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali



Lo schema è adottato ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione in attuazione dei principi e criteri direttivi recati dalla legge 28 luglio 2026, n. 137.

Le disposizioni sono coerenti con i seguenti parametri costituzionali:

- articoli 24 e 111: la garanzia della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato (articoli 1 e 3), il rafforzamento del segreto professionale (articolo 7) e l'obbligo di prestare la difesa d'ufficio e il patrocinio dei non abbienti (articolo 3, comma 7) sono strumentali all'effettività del diritto di difesa e al giusto processo;
- articolo 33, quinto comma: l'abilitazione all'esercizio della professione resta subordinata al superamento dell'esame di Stato (articoli 4 e 69);
- articolo 41: i limiti posti all'esercizio in forma societaria (articolo 16), il regime delle incompatibilità (articolo 29) e la determinazione di un compenso minimo nella monocommittenza (articolo 18, comma 4) incidono sulla libertà di iniziativa economica e sono giustificati dall'utilità sociale connessa all'indipendenza della funzione difensiva;
- articoli 3 e 51: le misure per l'equilibrio di genere nelle elezioni dei consigli dell'ordine (articolo 46, comma 5, e tabella A), dei consigli distrettuali di disciplina (articolo 71, comma 3) e del Consiglio nazionale forense (articolo 57, commi 2 e 3) attuano il principio di pari opportunità; le misure che incidono sulla formazione delle preferenze sono in linea con la giurisprudenza costituzionale di cui alla sentenza n. 4 del 2010, in materia di doppia preferenza di genere);
- articolo 3: il computo, ai fini del limite dei tre mandati consecutivi, dei mandati svolti prima dell'entrata in vigore del decreto (articolo 93, comma 5) tiene conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2019, sul limite dei mandati consecutivi dei consiglieri degli ordini previsto dalla legge 12 luglio 2017, n. 113;
- articolo 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria e finale: il Consiglio nazionale forense è giudice speciale preesistente alla Costituzione; l'estensione della sua competenza giurisdizionale ai ricorsi sulle elezioni dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati per le pari opportunità (articolo 59, comma 1, lettera b) e comma 2), all'impugnazione della sospensione amministrativa per mancato assolvimento dell'obbligo formativo (articolo 24) e dei provvedimenti sulla ricusazione (articolo 86, comma 8) si mantiene entro materie omogenee a quelle già attribuite e non ne altera la natura;
- articoli 24 e 27, secondo comma, e principi del giusto processo: la disciplina del procedimento disciplinare rafforza le garanzie dell'inculpato (contraddittorio anticipato alla fase della notizia, separazione tra istruzione e giudizio, astensione e ricusazione, riqualificazione del fatto con termine a difesa);

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Lo schema di provvedimento in esame non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in materia di ordinamento e organizzazione degli enti pubblici nazionali, quali il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione), di ordinamento civile, di giurisdizione e norme processuali (lettera l)), nonché sulla materia delle professioni, di competenza concorrente (terzo comma). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale (si veda, in particolare, la sentenza n. 153 del 2006), l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e la disciplina dell'ordinamento degli ordini spettano allo Stato, mentre resta alle regioni la disciplina dei profili che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni dello schema di provvedimento in esame non attribuiscono funzioni amministrative a regioni o enti locali e risultano compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. La ripartizione delle funzioni tra il Consiglio nazionale forense (funzioni che richiedono uniformità sul territorio nazionale, quali la tenuta dell'albo speciale, l'archivio centrale telematico, la potestà regolamentare e la giurisdizione), gli ordini circondariali (tenuta degli albi, vigilanza sul tirocinio, formazione, sportello per il cittadino) e i consigli distrettuali di disciplina (funzione disciplinare a livello distrettuale) risponde a un criterio di adeguatezza dimensionale. L'affidamento di funzioni pubbliche agli enti esponenziali della categoria è inoltre coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

In particolare, lo schema di decreto legislativo, fonte di rango primario, riassorbe la disciplina già contenuta in fonti primarie (leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017 e articolo 1 del decreto-legge n. 100 del 2026). Alcuni contenuti oggi disciplinati da fonti secondarie (tra i quali, gli ambiti disciplinari dei corsi di formazione per i praticanti, previsti dal decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17, e talune modalità dell'esame di Stato) sono trasposti nel decreto in esame in quanto puntualmente richiesti dai criteri di delega (articolo 2, comma 1, lettere aa) e bb), della legge n. 137 del 2026).

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

All'esame del Parlamento risultano attualmente esistenti i seguenti progetti di legge vertenti sulla medesima materia:

A.S. 745 - 19^a Legislatura - Sen. Pierantonio Zanettin (FI-BP-PPE) ed altri - Modifica all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense (5 giugno 2023: Presentato al Senato - 20 maggio 2025: Concluso l'esame da parte della commissione);

A.S. 1189 - 19^a Legislatura - Sen. Erika Stefani (LSP-PSd'Az) ed altri - Modifica all'articolo 111 della Costituzione recante l'introduzione di principi inerenti la funzione e il ruolo dell'avvocato (11 luglio 2024: Presentato al Senato - 26 settembre 2024: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.C. 1852 - 19^a Legislatura - On. Ciro Maschio (FDI) - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato e di tutela della libertà, autonomia e indipendenza del suo esercizio (8 maggio 2024: Presentato alla Camera - 14 maggio 2026: In corso di esame in commissione);

A.S. 418 - 19^a Legislatura - Sen. Anna Rossomando (PD-IDP) ed altri - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato e di tutela dell'indipendenza del suo esercizio (20 dicembre 2022: Presentato al Senato - 12 marzo 2024: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);



A.C. 694 - 19^a Legislatura - On. Devis Dori (AVS) - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato e di tutela dell'indipendenza del suo esercizio (9 dicembre 2022: Presentato alla Camera – 14 maggio 2026: In corso di esame in commissione);

A.C. 227 - 19^a Legislatura - On. Pietro Pittalis (FI-PPE) - Introduzione degli articoli 110-bis e 110-ter della Costituzione, in materia di autonomia e di esercizio della professione di avvocato, e modifica all'articolo 135, in materia di composizione della Corte costituzionale (13 ottobre 2022: Presentato alla Camera - 14 maggio 2026: In corso di esame in commissione);

A.C. 1623 - 19^a Legislatura - On. Pino Bicchielli (NM(N-C-U-I)-M) - Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di esonero dal pagamento della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nei procedimenti di esecuzione forzata, in favore degli avvocati, dei commercialisti e dei notai iscritti in albi, registri o elenchi speciali legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale o funzioni (19 dicembre 2023: Presentato alla Camera - 7 maggio 2024: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.C. 76 - 19^a Legislatura - On. Luigi Marattin (A-IV-RE) - Modifica all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di disciplina dell'imposta sul reddito applicabile alle società tra professionisti e alle società tra avvocati (13 ottobre 2022: Presentato alla Camera - 10 novembre 2022: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.C. 1753 - 19^a Legislatura - On. Jacopo Morrone (LEGA) ed altri - Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e altre disposizioni in materia di estensione della disciplina del contratto di rete all'esercizio delle professioni organizzate in albi, ordini o collegi (4 marzo 2024: Presentato alla Camera - 24 luglio 2024: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.S. 1076 - 19^a Legislatura Sen. Marco Silvestroni (FdI) ed altri - Istituzione di corsi di specializzazione per consulente forense in ambito civile, penale, amministrativo e tributario (20 marzo 2024: Presentato al Senato - 3 giugno 2026: In corso di esame in commissione).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Sui profili oggetto dell'intervento rilevano le seguenti pronunce:

- Corte costituzionale, sentenza n. 390 del 2006, che ha ritenuto non fondate le questioni relative all'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e il rapporto di pubblico impiego a tempo parziale, rilevante per l'articolo 29, comma 1, lettera a);
- Corte costituzionale, sentenza n. 4 del 2010, sulla legittimità della c.d. doppia preferenza di genere, rilevante per le regole sull'espressione del voto di cui all'articolo 46, comma 5;
- Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2019, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al limite dei mandati consecutivi dei consiglieri degli ordini di cui alla legge n. 113 del 2017, anche nella parte in cui tiene conto dei mandati espletati prima della sua entrata in vigore; sulla medesima linea si erano pronunciate le Sezioni unite della Corte di cassazione Cass., sezioni unite, 19 dicembre 2018, n. 32781. Lo schema innalza il limite a tre mandati triennali consecutivi e disciplina il computo dei mandati pregressi (articoli 51, 57 e 93, comma 5);



- Corte costituzionale, sentenza n. 70 del 2025, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di cancellazione dall'albo in pendenza del procedimento disciplinare; lo schema vi si conforma prevedendo che la cancellazione sia consentita e che interrompa il procedimento, con sospensione della prescrizione e ripresa in caso di reinscrizione (articoli 28, comma 15, 72, comma 5, e 76, comma 2).

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

L'intervento normativo in esame è compatibile con l'ordinamento europeo e, anzi, come rappresentato *sub* 1) della parte I, si pone in continuità con gli obiettivi di efficientamento, innovazione e semplificazione, già contenuti nelle linee progettuali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In particolare, lo schema di provvedimento è compatibile con la disciplina della libera prestazione di servizi e dello stabilimento degli avvocati dell'Unione (direttive 77/249/CEE e 98/5/CE, attuate dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31 e dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96); sul riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE, attuata dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96).

Lo schema in esame risulta, inoltre, conforme alla Direttiva 2006/123/CE (servizi), la quale si applica ai servizi legali per quanto non disciplinato dalle direttive 77/249/CEE e 98/5/CE; all'articolo 101 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, del TUE; alla direttiva 2010/41/UE sulla parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività autonoma; alla Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142.

Il rafforzamento del segreto professionale operato dall'articolo 7 dello schema di decreto, che qualifica lo stesso come inviolabile e indisponibile e individua in modo tassativo, al comma 4, le ipotesi di deroga, è coerente con l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'articolo 4 della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari sulla riservatezza delle comunicazioni tra indagato e difensore.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano attualmente sussistere procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Lo schema di provvedimento in esame è compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia, e in particolare con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con riguardo agli articoli 6 (equo processo), 8 (tutela della riservatezza) e 10 (libertà



di espressione); con quanto previsto dall'articolo 14 (diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale), con il Patto internazionale sui diritti civili e politici; con la Raccomandazione R(2000)21 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla libertà di esercizio della professione di avvocato adottata il 25 ottobre 2000; con la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato, adottata dal Comitato dei Ministri adottata dal Consiglio d'Europa il 12 marzo 2025 (aperta alla firma il 13 maggio 2025 a Lussemburgo) e con l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), allegato all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio, ratificato con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1995.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano attualmente procedimenti pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento alle linee prevalenti della giurisprudenza rilevano, in particolare, le seguenti pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea:

- sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e altri c. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, sulle regole inerenti alle associazioni multidisciplinari tra avvocati e altri professionisti che possono essere giustificate dall'esigenza di garantire l'indipendenza e il segreto professionale;
- sentenze 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino, e 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 Cipolla c. Portolese e C-202/04 Macrino e Capoparte c. Meloni, in materia di tariffe forensi adottate dallo Stato su proposta dell'organo professionale;
- sentenza 29 marzo 2011, causa C-565/08, Commissione c. Italia, sulle tariffe massime degli avvocati;
- sentenza 4 luglio 2019, causa C-377/17, Commissione c. Germania, sulle tariffe minime alla luce della direttiva 2006/123/CE sui servizi;
- sentenza 2 dicembre 2010, causa C-225/09, Edyta Joanna Jakubowska contro Alessandro Maneggia, sull'incompatibilità tra la professione forense e il pubblico impiego a tempo parziale;
- sentenza 14 settembre 2010, causa C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals, sui limiti della tutela della riservatezza delle comunicazioni con gli avvocati dipendenti;
- sentenza 8 dicembre 2022, causa C-694/20, Orde van Vlaamse Balies e a., sulla tutela del segreto professionale rispetto agli obblighi di comunicazione in materia fiscale;
- sentenza 19 dicembre 2024, causa C-295/23, Halmer Rechtsanwalts-gesellschaft (Grande Sezione), sulla legittimità delle restrizioni alla partecipazione di investitori puramente finanziari nelle società tra avvocati.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esservi giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo.

Con riferimento alle linee prevalenti della giurisprudenza, rilevano, in particolare, le seguenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo:

- sentenze Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio (23 giugno 1981) e H. c. Belgio (30 novembre 1987), sull'applicabilità dell'articolo 6 della Convenzione ai procedimenti disciplinari che incidono sul diritto di esercitare una professione;

- sentenze André e altri c. Francia (24 luglio 2008), Michaud c. Francia (6 dicembre 2012) e Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Austria (16 ottobre 2007), sulla tutela, ai sensi dell'articolo 8, del segreto professionale dell'avvocato, anche con riguardo ai dati informatici;
- sentenza Morice c. Francia (Grande Camera, 23 aprile 2015), sulla libertà di espressione dell'avvocato;
- sentenza Bagirov c. Azerbaijan (25 giugno 2020), sulla proporzionalità delle sanzioni disciplinari a carico degli avvocati.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Negli ordinamenti degli altri Stati membri dell'Unione europea la professione forense è generalmente regolata da una legge organica e da norme deontologiche adottate dagli organi professionali.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non reca una specifica norma dedicata alle definizioni, ma introduce o ridefinisce alcune nozioni: l'albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo, che sostituisce l'albo ordinario e gli elenchi speciali (articolo 26, comma 1, lettera a)); la monocommittenza (articolo 18, comma 2) e la collaborazione continuativa (articolo 19, comma 1); le reti tra avvocati e le reti multidisciplinari (articolo 15); il socio non professionista (articolo 16); il consulente legale in diritto estero e lo «Stato di origine» (articolo 34, comma 2); la nuova disciplina autonoma del richiamo verbale come misura non sanzionatoria (articolo 75). Le nozioni sono necessarie e, nel complesso, coerenti con quelle già in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono stati verificati, anche con riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dalle disposizioni richiamate.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Come rappresentato sub 3) della parte I, lo schema di decreto legislativo in esame non ricorre alla tecnica della novella ma **introduce ex novo disposizioni** volte a **riformare** nel suo complesso, in modo organico e coerente, l'intera disciplina vigente concernente l'ordinamento forense, sostituendo integralmente le leggi 31 dicembre 2012, n. 247 e 12 luglio 2017, n. 113, e, a decorrere dalla sessione d'esame dell'anno 2027, la disciplina dell'esame di Stato dettata dall'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, nonché **disposizioni transitorie e finali**.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non reca abrogazioni espresse, tuttavia le nuove disposizioni sostituiscono e superano quelle attualmente vigenti, determinandone l'abrogazione implicita.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Lo schema di provvedimento in esame non contiene disposizioni di interpretazione autentica né disposizioni che determinano la reviviscenza di norme abrogate.

Presentano **effetti sui rapporti e sulle situazioni pregresse** le seguenti disposizioni:

- l'articolo 91, comma 4, che estende la riabilitazione alle sanzioni disciplinari già definitive alla data di entrata in vigore del decreto (effetto retroattivo favorevole all'iscritto);
- l'articolo 93, comma 5, che computa, ai fini del limite dei tre mandati consecutivi, anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore del decreto, a prescindere dalla loro durata (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2019);
- l'articolo 93, comma 4, che fissa la scadenza dei consigli distrettuali di disciplina in carica al 31 dicembre del primo anno della prima consiliatura eletta dopo l'entrata in vigore del decreto, con possibile abbreviazione o proroga dei mandati in corso;
- gli articoli 14, comma 10, e 16, comma 14, che impongono l'adeguamento, entro un anno, dei contratti associativi e degli atti costitutivi e statuti delle società tra avvocati già esistenti;
- gli articoli 4, comma 1, e 32, comma 3, che fanno salve, rispettivamente, l'iscrizione negli albi di chi vi è iscritto senza aver sostenuto l'esame di Stato e l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di chi vi è iscritto o ha maturato i requisiti secondo la disciplina previgente.

Recano **disposizioni derogatorie** rispetto alla normativa vigente:

- l'articolo 92, che esclude l'applicazione alle contribuzioni dovute alla Cassa forense della disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995;
- l'articolo 18, comma 13, che esclude che la monocommittenza integri l'incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a).

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sull'oggetto specifico non risultano deleghe aperte ulteriori rispetto a quelle recate dalla legge 28 luglio 2026, n. 137 (*Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense*), pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.177 del 1° agosto 2026.

In particolare, l'articolo 1, comma 4, della sopra richiamata legge prevede che: «Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo».

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.



Lo schema di provvedimento normativo in esame rinvia ai seguenti atti attuativi:

- **codice deontologico** del Consiglio nazionale forense, sentiti i consigli dell'ordine, aggiornato con cadenza almeno triennale (articoli 8, comma 2, e 58, comma 1, lettera d));
- **decreto del Ministro della giustizia**, sentito il Consiglio nazionale forense, sulle condizioni essenziali e sui massimali minimi delle polizze assicurative, aggiornato ogni cinque anni (articolo 9, comma 2);
- **decreto del Ministro della giustizia**, su proposta del Consiglio nazionale forense, sui parametri per il calcolo dei compensi, adottato ogni due anni (articoli 11, comma 5, e 58, comma 1, lettera g));
- **regolamento della Cassa forense** sul contributo integrativo dovuto dalle società tra avvocati, da adottare entro un anno e da approvare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (articolo 16, comma 9);
- **decreto del Ministro della giustizia**, su proposta del Consiglio nazionale forense, sui parametri minimi del compenso dell'avvocato in regime di monocommittenza, da adottare entro centottanta giorni (articolo 18, comma 4);
- **regolamento del Consiglio nazionale forense** sulla formazione continua e sulle ulteriori cause di esenzione (articoli 21, comma 3, e 22);
- **decreto del Ministro della giustizia**, su proposta del Consiglio nazionale forense, sul titolo di avvocato specialista e sui settori di specializzazione (articolo 25, comma 1);
- **decreto del Ministro della giustizia**, su proposta del Consiglio nazionale forense, sulle modalità telematiche di tenuta degli albi, degli elenchi, dei registri e delle schede personali e sull'interoperabilità dei sistemi (articolo 26, commi 4 e 6), cui rinvia anche l'articolo 34, comma 6;
- **regolamento del Ministro della giustizia**, su proposta del Consiglio nazionale forense, sull'archivio centrale telematico (articolo 27, comma 2);
- **regolamento del Consiglio nazionale forense** sulla Scuola superiore dell'avvocatura (articolo 32, comma 2);
- **regolamenti del Consiglio nazionale forense** sui comitati pari opportunità (articolo 36, comma 4), sul voto elettronico (articolo 47, comma 15), sulle scuole forensi e sulle camere arbitrali (articolo 52, comma 1, lettere c) e m)), sullo sportello per il cittadino (articolo 53, comma 3), sull'osservatorio permanente sulla giurisdizione e sugli elenchi delle associazioni forensi (articolo 58, comma 1, lettere r), s) e t)), sui consigli distrettuali di disciplina e sul procedimento (articolo 71, comma 7);
- **decreto del Ministro della giustizia**, sentito il Consiglio nazionale forense, sul funzionamento dell'assemblea degli iscritti (articolo 38, comma 3);
- **decreto del Ministro della giustizia**, sentito il Consiglio nazionale forense, sul tirocinio (articolo 65, comma 14);
- **decreto del Ministro della giustizia**, su proposta del Consiglio nazionale forense, sulle scuole forensi, sull'accREDITamento, sui docenti, sui corsi e sulla prova finale (articolo 68, comma 1);
- **decreto del Ministro della giustizia** di indizione della sessione d'esame (articolo 69, comma 12) e **decreto non regolamentare** del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sul versamento del contributo d'esame (articolo 69, comma 15).

Non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi in quanto i rinvii di cui sopra rispondono alla necessità di definire le disposizioni di dettaglio volte ad attuare le norme primarie. Tale fase attuativa prevede articolate interlocuzioni tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense.

I termini previsti per l'adozione degli atti successivi sono congrui.

Il termine di centottanta giorni per il decreto del Ministro della giustizia sui parametri minimi del compenso dell'avvocato in regime di monocommittenza (articolo 18, comma 4) consente al



Consiglio nazionale forense di formulare la proposta e al Ministero di svolgere la relativa istruttoria; il termine di un anno per il regolamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense sul contributo integrativo dovuto dalle società tra avvocati (articolo 16, comma 9) tiene conto del procedimento di approvazione previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Gli altri atti attuativi non hanno un termine di adozione, perché sono aggiornati con la cadenza periodica fissata dallo schema (codice deontologico, polizze assicurative, parametri per il calcolo dei compensi) o perché, fino alla loro adozione, restano in vigore i corrispondenti decreti e regolamenti attuativi della legge n. 247 del 2012 (articolo 93, comma 6), sicché non si determinano vuoti di disciplina.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente. Non vi è stata necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, in quanto il Ministero della giustizia può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente direzione generale di statistica.